



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 836

Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione

Indice

1. DDL S. 836 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 836.	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	14
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 326 (pom.) del 03/08/2016	15
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 334 (pom.) del 04/10/2016	21
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 335 (pom.) del 05/10/2016	26
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 344 (nott.) del 02/11/2016	32
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 347 (pom.) del 09/11/2016	34
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 357 (pom.) dell'11/01/2017	39
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 363 (pom.) del 24/01/2017	74
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 368 (pom.) dell'08/02/2017	87
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 370 (pom.) del 22/02/2017	181
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017	195
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 410 (pom.) del 01/08/2017	208

1. DDL S. 836 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 836
XVII Legislatura

Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione

Titolo breve: *Modifiche al Codice di procedura civile*

Iter

1 agosto 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.836 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Vincenzo D'Anna](#) ([Pdl](#))

Cofirmatari

[Antonio Milo](#) ([Pdl](#)), [Pietro Langella](#) ([Pdl](#)), [Guido Viceconte](#) ([Pdl](#)), [Piero Aiello](#) ([Pdl](#)), [Domenico Scilipoti Isgro'](#) ([Pdl](#)), [Emilio Floris](#) ([Pdl](#)), [Sante Zuffada](#) ([Pdl](#)), [Maria Rizzotti](#) ([Pdl](#)), [Andrea Mandelli](#) ([Pdl](#)), [Lucio Romano](#) ([SCPl](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 giugno 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 44 del 19 giugno 2013.

Classificazione TESEO

ESECUZIONE DI SENTENZE CIVILI , INTERPRETAZIONE AUTENTICA , CODICE E CODIFICAZIONI , ENTI PUBBLICI , CREDITO

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Ciro Falanga](#) ([AL-A](#)) (dato conto della nomina il 3 agosto 2016) .

Relatore alla Commissione (esterno) Sen. [Salvatore Torrisi](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (dato conto della nomina il 3 agosto 2016) .

Relatore alla Commissione Sen. [Rosanna Filippin](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 3 agosto 2016) .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 17 luglio 2013.

Annuncio nella seduta pom. n. 70 del 17 luglio 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 836

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 836

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ANNA** , **AIELLO** , **FLORIS** , **LANGELLA** , **MANDELLI** , **MILO** , **RIZZOTTI** , **Lucio ROMANO** , **SCILIPOTI** , **VICECONTE** e **ZUFFADA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2013

Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia

di intervento dei creditori nell'esecuzione

Onorevoli Senatori. -- Alcune innovazioni del codice di procedura civile introdotte dalla riforma del 2005 (decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005) hanno determinato una serie di fenomeni distorsivi nei meccanismi di recupero forzoso dei crediti a carico delle amministrazioni pubbliche, in generale, e degli enti del servizio sanitario nazionale, in particolare, la cui entità ha assunto dimensioni allarmanti.

Più specificamente, la rinnovata formulazione dell'articolo 499 del codice di procedura civile consente ai creditori dotati di sole fatture contabili (ovvero documenti che non attestano in alcun modo l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile) di inserirsi nelle procedure intraprese da creditori muniti di titolo esecutivo.

L'entità del fenomeno è tale da essere divenuto il più grave fattore di carenza di liquidità, ad esempio, nelle regioni che hanno raggiunto livelli di indebitamento elevati: la indisponibilità delle somme a disposizione degli enti del servizio sanitario nazionale, infatti, neutralizza qualunque politica di risanamento e razionalizzazione, poiché la massa debitoria nel frattempo accumulata non può essere estinta e, paradossalmente, si alimenta sempre di più.

Si consideri, infatti, che, se da un lato le procedure esecutive possono essere intraprese solo da creditori muniti di titolo esecutivo, l'articolo 546 del codice di procedura civile stabilisce che, qualora in tali procedure intervengano altri creditori (anche sulla base delle sole scritture contabili), il creditore procedente ha la facoltà di estendere il pignoramento fino alla concorrenza della somma necessaria a soddisfare tutti i creditori intervenuti, aumentata della metà.

Nella prassi, pertanto, accade che una procedura esecutiva venga intrapresa da un creditore sulla base di un titolo esecutivo di scarso valore (anche poche centinaia di euro) e che in tale procedura intervengano creditori (spesso società di *factoring* che hanno acquistato in massa crediti della più variegata natura) muniti di sole fatture per milioni e milioni di euro: in questa fase si verifica, immediatamente, il più rilevante danno per le amministrazioni debentrici, poiché l'estensione dei pignoramenti determina il risultato di far vincolare presso il tesoriere somme destinate all'amministrazione indipendentemente dalla esistenza di titoli esecutivi e, dunque, di crediti certi, liquidi ed esigibili.

Di fatto, accade che, in alcune ipotesi, l'entità dei pignoramenti è divenuta tale da non consentire alle amministrazioni di effettuare alcun pagamento fino alla definizione delle procedure esecutive.

E, dunque, una situazione insostenibile in relazione alla quale vanno immaginati incisivi temperamenti.

Analisi del fenomeno

L'articolo 499 del codice di procedura civile stabilisce che gli interventi spiegati da creditori privi di titolo esecutivo (ovvero sulla base delle sole scritture contabili) debbano essere depositati nel fascicolo della procedura esecutiva prima dell'udienza fissata per la dichiarazione di quantità da parte del terzo e la consequenziale (eventuale) assegnazione delle somme e poi notificati al debitore nel termine di dieci giorni dal deposito.

Qui scattano numerose altre patologie del sistema che lo rendono sostanzialmente incontrollabile:

a) l'articolo 499 del codice di procedura civile stabilisce, al quinto comma, che alla predetta udienza il giudice dell'esecuzione dovrebbe assegnare le somme inerenti crediti fondati sui soli titoli esecutivi e fissare una ulteriore udienza per consentire al debitore di indicare quali dei crediti fondati su fatture intenda riconoscere e quali no; la predetta norma stabilisce che in caso di mancata comparizione all'udienza i crediti si intendono riconosciuti (anche se tale riconoscimento non ha forza di giudicato e il debitore potrà sempre recuperarli);

b) la fissazione di tale specifica udienza è, ovviamente, fondamentale: l'amministrazione debitrice, infatti, potrebbe non sapere affatto degli interventi spiegati nella procedura sulla base delle fatture, in quanto i creditori sono tenuti a notificare gli interventi nei dieci giorni successivi al deposito, termine che potrebbe scadere anche dopo il giorno dell'udienza (accade, anzi, che gli interventi vengano depositati o il giorno dell'udienza o il giorno prima);

c) nella prassi, tuttavia, alcuni giudici non fissano tale udienza, con la conseguenza che, se l'amministrazione debitrice non si presenta all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo (e può farlo solo proponendo formale opposizione all'esecuzione *ex* articolo 615, secondo comma, del codice di procedura civile, con istanza di sospensiva, rimedio giurisdizionale con cui si contesta il diritto a procedere all'esecuzione forzata) e la dichiarazione del terzo è positiva, il giudice dell'esecuzione assegnerà le somme depositate presso il tesoriere sia ai creditori muniti di titolo esecutivo sia a quelli che sono intervenuti sulla base delle sole scritture contabili; ma il numero delle procedure attivate (e, come si dirà più avanti, il fenomeno del *forum shopping*) rendono sostanzialmente impossibile garantire una presenza capillare in ogni procedura;

d) sempre più spesso i creditori procedenti notificano l'atto di pignoramento presso terzi citando l'amministrazione debitrice dinanzi a un tribunale diverso da quello in cui ha sede la filiale che gestisce il conto di tesoreria, magari con il pretesto di notificare l'atto anche a una filiale periferica del tesoriere (è il fenomeno del cosiddetto *forum shopping*): a stretto rigore, il giudice dell'esecuzione adito dovrebbe d'ufficio dichiarare l'incompetenza territoriale ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge n. 720 del 1984 (la legge sulla tesoreria unica) e la nullità del pignoramento. Ciò di fatto non accade, anche (e soprattutto) in ragione di una formulazione della predetta norma che dà adito a speculazioni interpretative di vario tipo;

e) l'attivazione delle procedure dinanzi a tribunale diverso da quello in cui ha sede il tesoriere determina ulteriori e relevantissime difficoltà per lo svolgimento dell'attività difensiva dell'amministrazione debitrice: in primo luogo, infatti, si costringe l'ente a raggiungere tribunali anche molto lontani rispetto alla sede istituzionale (attività sostanzialmente impossibile per le avvocature interne); in secondo luogo, tutte le notifiche successive all'atto di pignoramento vengono effettuate, ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, presso la cancelleria del tribunale e non più all'amministrazione debitrice, con la conseguenza che l'ente non è praticamente mai a conoscenza di quando si tengono effettivamente le udienze e di quanti interventi su fatture vengono spiegati nelle procedure;

f) frequentissimo è, inoltre, l'utilizzo delle medesime fatture in più procedure esecutive, fino a quando non avviene l'assegnazione in una delle procedure; ciò determina, tuttavia, il paradossale effetto che i vincoli apposti presso il tesoriere spesso riguardano gli stessi titoli ma, essendo effettuati in distinti atti

di pignoramento, moltiplicano a dismisura l'entità delle somme vincolate: tesoriere, in pratica, appone più volte dei vincoli sulla base delle stesse fatture. A ciò va naturalmente aggiunto il rischio che intervengano più assegnazioni sulla base degli stessi titoli e che, pertanto, si arrivi a doppi o tripli pagamenti sulla base dello stesso titolo (sia che si tratti di un titolo esecutivo sia che si tratti di una fattura).

Conclusioni

Prima di affrontare nel dettaglio gli interventi normativi che, con il disegno di legge, si intendono adottare in relazione all'articolo 499 del codice di procedura civile, è importante precisare che l'ordinamento già conosce tutta una serie di norme finalizzate a scongiurare il rischio di un improprio ricorso alle procedure esecutive a carico delle amministrazioni pubbliche: ci si riferisce all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 (che, come detto, impedisce l'esecuzione a carico delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo) e all'articolo 1-*bis* della legge n. 720 del 1984 (che circoscrive al pignoramento presso il tesoriere dell'ente le modalità di recupero forzoso dei crediti vantati nei confronti di alcune amministrazioni specificamente individuate in un elenco e che prevede la nullità dei pignoramenti non notificati al tesoriere).

Tali norme, tuttavia, sia per la diversa epoca in cui sono state emanate, sia per una formulazione non scevra da dubbi interpretativi, danno adito «come detto» a speculazioni ermeneutiche che ne neutralizzano l'efficacia (sempre problematica, ad esempio, è l'esatta individuazione degli enti pubblici non economici): è importante comprendere che il danno alla capacità finanziaria delle amministrazioni pubbliche deriva dalla semplice notifica dell'atto di pignoramento, notifica che determina il vincolo sulle somme depositate presso il tesoriere (e anche sulle rimesse future) prima ancora che il giudice dell'esecuzione esamini la ricorrenza dei presupposti per l'assegnazione di tali somme ai creditori.

Per scongiurare il ricorso improprio a tali procedure, pertanto, è indispensabile anzitutto chiarire con estremo dettaglio -- almeno nel caso delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 -- quali siano gli enti ai quali le predette norme si applicano: è evidente che la nozione più razionale alla quale fare riferimento sia quella delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (nozione ovviamente sconosciuta al legislatore del 1996), ovvero «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». È appena il caso di aggiungere che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C 265/07, ha stabilito, con sentenza dell'11 settembre 2008, che la normativa italiana che non consente al creditore di procedere per il recupero crediti nei confronti della pubblica amministrazione prima dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è pienamente coerente con la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000.

In secondo luogo, è necessario intervenire sull'articolo 1-*bis* della legge n. 720 del 1984 per chiarire, con formulazione che non dia adito a dubbi interpretativi di sorta, che non è possibile effettuare pignoramenti dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui ha sede l'amministrazione debitrice; è, altresì, importante precisare che la nullità di pignoramenti notificati in violazione di tale divieto opera direttamente anche nei confronti del tesoriere. In altri termini, è necessario chiarire che i pignoramenti che recano l'indicazione di un tribunale diverso da quello in cui ha sede l'amministrazione debitrice, proprio perché nulli fin dall'origine, non fanno sorgere in capo al tesoriere l'obbligo di vincolare le somme della pubblica amministrazione in suo possesso.

Ciò premesso, è necessario intervenire sull'articolo 499 del codice di procedura civile.

A ben vedere, l'anzidetta norma, anche nella formulazione attuale, dovrebbe essere interpretata nel senso che, pur essendo la peculiare procedura degli interventi con le sole scritture contabili generalmente ammessa, essa non possa trovare applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Plurime sono le argomentazioni che militano a favore di tale opzione interpretativa.

In primo luogo, costituisce *ius receptum* la considerazione che i contratti in cui è parte una pubblica amministrazione richiedono la forma scritta *ad substantiam*, non potendosi la volontà della pubblica amministrazione desumere per *facta concludentia* (*ex multis*, si veda, in tal senso, la sentenza della Corte di cassazione n. 1752 del 2007).

In assenza di forma scritta, in altri termini, il vincolo negoziale con la pubblica amministrazione non sorge per difetto di uno dei suoi elementi essenziali, ovvero l'*in idem placitum consensus*.

Non integrano tale requisito, naturalmente, le scritture contabili.

Il meccanismo disciplinato dall'articolo 499 del codice di procedura civile, quinto e sesto comma, dunque, introdurrebbe -- in caso di mancata presentazione all'udienza di comparizione -- una sorta di ipotesi di riconoscimento del debito del tutto incompatibile con il descritto (rigoroso) regime di formazione di un valido vincolo negoziale di cui la pubblica amministrazione sarebbe parte.

L'indice decisivo a favore della descritta interpretazione è, comunque, rinvenibile nel fatto che, diversamente opinando, si consentirebbe una irragionevole sperequazione a favore dei creditori privi di titolo esecutivo rispetto a quelli che ne sono muniti: per questi ultimi, infatti, opera il divieto di procedere a esecuzione forzata prima che sia decorso il termine di 120 giorni recato dal citato articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997.

Ritenere consentiti gli interventi nelle procedure esecutive, ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, dei creditori della pubblica amministrazione privi di titolo esecutivo, significherebbe consentire la sostanziale obliterazione del descritto meccanismo aggravato di esecuzione, a favore di soggetti le cui ragioni di credito, per giunta, non hanno alcuna certezza.

L'interpretazione del tessuto normativo su innanzi illustrato rappresenta l'unica opzione ermeneutica che, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 499 del codice di procedura civile, non determini un irragionevole *vulnus* al diritto di difesa del debitore esecutato qualora esso sia una pubblica amministrazione.

Il ricorso alla regola ermeneutica dell'interpretazione adeguatrice, si rammenta, costantemente sollecitato dalla Corte costituzionale (si vedano, *ex multis*, le sentenze nn. 4, 6, 42, 65, 66, 206, 387, 401 e 427 del 2006), che richiama l'interprete al potere dovere di ricostruire il contenuto e la portata delle disposizioni di legge ordinaria alla stregua dei principi della Carta fondamentale, in modo da attribuire alle stesse, tra i plurimi significati astrattamente possibili, quello che non sia in contrasto con i valori costituzionali.

Le Sezioni unite della Cassazione ne hanno più volte affermato il ruolo di imprescindibile punto di riferimento dell'interprete, sottolineando che «l'interpretazione adeguatrice corrisponde ad un preciso ed ineludibile dovere del giudice, il quale è tenuto a ricavare dalle disposizioni interpretate, tutte le volte che ciò sia possibile, norme compatibili con la Costituzione» (Cassazione penale, sezioni unite, sentenza n. 23016 del 17 maggio 2004), con la precisazione che una simile direttiva ermeneutica deve essere seguita «quando una disposizione abbia carattere polisenso e da essa sia enucleabile, senza manipolare il contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione attraverso l'impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli articoli 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale».

Poiché si assiste a pronunce giurisdizionali di segno diametralmente opposto sul tema, è opportuno, alla luce di quanto appena chiarito in merito alla *ratio* della norma, approvare una legge di interpretazione autentica che fughi ogni perplessità in ordine all'esatto ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 499 del codice di procedura civile, specificando che non è possibile

effettuare interventi con le fatture nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Un intervento di tale natura rispetta i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale delle norme di interpretazione autentica che è, infatti, consentita in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione (eventualità, che, con evidenza, ricorre nel caso di specie) e i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, «che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento [...]; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto [...]; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico [...]; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (Corte costituzionale, sentenza n. 209 dell'11 giugno 2010).

Non vi è, per quanto detto in precedenza, irragionevolezza nel prevedere che gli interventi con le sole fatture contabili possano essere spiegati solo nei rapporti tra privati e non anche quando il debitore è un'amministrazione pubblica; non si intacca l'affidamento ingenerato nei creditori che hanno fatto ricorso a tali procedure poiché, in ogni caso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, questi ultimi sono comunque a conoscenza del fatto che l'eventuale assegnazione di somme a seguito di interventi fondati su fatture contabili non ha effetto di giudicato e consente, pertanto, al debitore di ripetere i relativi importi; non incide, anche alla luce di tale ultima considerazione, sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Per dare concreta operatività alle conseguenze che derivano dall'esatta applicazione dell'articolo 499 del codice di procedura civile, interpretato alla luce dei parametri che vengono a essere dettati in via autentica dal legislatore (interpretazione che ha, ovviamente, effetti retroattivi), si è infine stabilito -- con l'ultimo comma del disegno di legge -- di prevedere adeguati meccanismi per un celere svincolo delle somme attualmente vincolate sulla base di pignoramenti effettuati con fatture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

2. Al comma 1 dell'articolo 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, dopo le parole: «si eseguono» è inserita la seguente: «esclusivamente».

3. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Il giudice competente per l'esecuzione a carico degli enti e organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 è il giudice del luogo in cui tali enti e organismi hanno la sede legale. Gli atti di pignoramento di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile, notificati agli enti e organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, che indicano un giudice dell'esecuzione diverso da quello di cui al primo periodo del presente comma, sono nulli e non fanno sorgere in capo al terzo gli obblighi di cui all'articolo 546 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi prevista dal secondo periodo del presente comma, la nullità degli atti di pignoramento è pronunciata dal giudice dell'esecuzione in qualunque momento, anche fuori udienza, d'ufficio ovvero su istanza del debitore o del terzo».

4. Il primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile si interpreta nel senso che i titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile non possono intervenire anche nell'esecuzione intrapresa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Il giudice dell'esecuzione, d'ufficio ovvero su istanza del debitore o del terzo, ordina senza indugio, anche fuori udienza, lo svincolo di tutte le somme vincolate dagli istituti cassieri o tesorieri delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito di interventi spiegati dai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Qualora a seguito degli interventi di cui al primo periodo, il terzo, ai sensi dell'articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, abbia aumentato della metà il vincolo sull'importo precettato, l'ordine di svincolo si estende anche a tali ultime somme.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 836
XVII Legislatura

Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione

Titolo breve: *Modifiche al Codice di procedura civile*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 326 \(pom.\)](#)

3 agosto 2016

Congiunzione di
[S. 148](#), [S. 740](#),
[S. 1096](#), [S. 1184](#),
[S. 1374](#), [S. 2135](#),
[S. 2284](#)

[N. 334 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2016

[N. 335 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2016

[N. 344 \(nott.\)](#)

2 novembre 2016

[N. 347 \(pom.\)](#)

9 novembre 2016

[N. 357 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2017

Adottato testo
base S. 2284.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 30
gennaio 2017 alle
ore 18:00

[N. 363 \(pom.\)](#)

24 gennaio 2017

[N. 368 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2017

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 370 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2017

[N. 371 \(pom.\)](#)

1 marzo 2017

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

[N. 410 \(pom.\)](#)

1 agosto 2017

Allegato al
resoconto testo
emendamento

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 326 (pom.) del 03/08/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016
326ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari ([n. 317](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [GINETTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'allegato B, n. 5, della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, sul diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e sul diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione: l'attuazione della direttiva 2013/48/UE.

L'articolo 2 dà espressa attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, punto c), sub i), della direttiva, il quale, prevede che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e gli imputati abbiano almeno diritto alla

presenza del proprio difensore agli atti di ricognizione di persone, ove secondo il diritto nazionale sia richiesto o permesso all'indagato o all'imputato di essere presente. La disposizione dello schema di decreto a tal fine estende, modificando l'articolo 364, comma 1 del codice di rito, anche alla individuazione di persona di cui all'articolo 361 stesso codice, svolta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari nei confronti di persona già indagata, le garanzie difensionali già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

L'articolo 3 è volto ad attuare l'attuazione all'articolo 10 della direttiva, tenuto conto del considerando n. 46. La disposizione della direttiva impone infatti di prevedere che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione senza indebito ritardo, dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, fornisca informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina di un difensore in detto Stato membro. In questa prospettiva l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 29 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale recante la disciplina degli elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio. La disposizione viene modificata così da prevedere espressamente la reperibilità, secondo turni curati dai competenti consigli dell'ordine degli avvocati, di difensori che tutelino detenuti o arrestati all'estero in esecuzione di MAE nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione.

Sempre in attuazione di quanto specificamente disposto dall'articolo 10 e del citato considerando, il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 9 e 12 della legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Più nel dettaglio la disposizione introduce un ulteriore comma 5-bis, all'articolo 9, il quale impone all'ufficio o all'agente di polizia giudiziaria l'obbligo di informare la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Il presidente della Corte d'appello, ricevuta notizia della nomina ovvero della volontà dell'interessato di nominare un difensore nello Stato di emissione, dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso (comma 1, lettera a). L'articolo, inoltre, introduce il richiamo alla nuova disposizione nell'articolo 12, relativo agli adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (comma 1, lettera b).

L'articolo 5, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), la relatrice [GINETTI](#) (PD) ribadisce che la disposizione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, modificando all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevede espressamente dei difensori che tutelino i detenuti o gli arrestati all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#) mette in votazione la proposta di parere favorevole che, previa verifica del prescritto numero dei senatori, risulta infine approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo soffermandosi sul disegno di legge n. 2284, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale, oltre a prevedere un'ampia delega per la riforma della giustizia civile, reca disposizioni di immediata applicazione, che abrogano il cosiddetto rito Fornero per i licenziamenti illegittimi, modificano in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione e definiscono le modalità per meglio programmare presso gli uffici giudiziari lo smaltimento dell'arretrato civile.

Il citato disegno di legge n. 2284, composto di 5 articoli, è collegato alla legge di bilancio per l'anno 2015. Al riguardo la sua relazione riguarderà i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del predetto disegno di legge.

In particolare la citata lettera a) reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma della disciplina del tribunale delle imprese. In primo luogo nell'esercizio della delega il Governo deve procedere all'ampliamento e alla razionalizzazione delle materie di competenza delle sezioni. La delega prevede inoltre che, fermo restando l'attuale numero complessivo degli uffici, tali sezioni mutino la propria denominazione in "sezioni specializzate per l'impresa e il mercato". Per quanto concerne l'ampliamento delle competenze, la delega stabilisce che vengano attribuite alla competenza delle sezioni specializzate: le controversie in materia di concorrenza sleale (ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale) e pubblicità ingannevole; le azioni di classe; le controversie sugli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi relativi a società interamente possedute dai partecipanti ad un patto sociale; le controversie societarie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 168 del 2003, relative a società di persone. L'ultimo principio di delega riguarda la necessità di adeguare gli organici dei tribunali e delle sezioni alle nuove competenze (comma 1, lettera a), n. 3).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), detta i principi e criteri direttivi di delega, volti alla istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari e le corti d'appello, cui devolvere specifiche competenze in materia di persone, di famiglia e minori. La delega interviene sopprimendo i tribunali per i minorenni e attribuendo le competenze a sezioni specializzate, istituite presso i tribunali ordinari e le corti d'appello.

Si sofferma quindi sulle previsioni della lettera b) citata che recano la disciplina conseguente alla soppressione dei tribunali dei minorenni e delle relative procure.

Con riguardo alle competenze, alle sezioni specializzate circondariali in primo grado sono attribuiti i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano

figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio; i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono devoluti alle sezioni specializzate distrettuali; i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare, esclusi quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali.

Alle sezioni distrettuali specializzate per la persona, la famiglia ed i minori, istituite presso il tribunale avente sede coincidente con la corte d'appello (articolo 1, comma 1, lettera b, n. 8), sono attribuite le competenze sui: provvedimenti ai sensi degli articoli 330 (decadenza dalla responsabilità genitoriale), 332 (reintegrazione nella responsabilità genitoriale), 333 (condotta pregiudizievole ai figli ed allontanamento del genitore); procedimenti di adozione ed affidamento (legge 184 del 1983); procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale; procedimento penale minorile ed ogni altro in materia penale, civile ed amministrativo attualmente attribuito al Tribunale per i minorenni.

Con riguardo ai vari procedimenti di competenza delle nuove sezioni la delega prevede che debba essere non solo assicurata l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, ma anche garantito il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore.

La delega reca, infine, una norma di chiusura per la quale il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie norme transitorie, di attuazione, di esecuzione e di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento dovesse rendere necessarie.

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*) si sofferma sulle disposizioni della delega di cui al citato disegno di legge n. 2284 che riguardano l'articolo 1, comma 2, per il riassetto della disciplina del codice processuale civile e della correlata legislazione speciale, con la finalità di improntare il processo civile (sia in primo grado che nelle fasi delle impugnazioni) ad obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione.

Con riguardo al processo di cognizione di primo grado, l'articolo 1, comma 2, lettera a), detta 10 principi e criteri direttivi ai quali il legislatore nell'esercizio della delega deve attenersi: valorizzazione degli istituti del tentativo e della proposta di conciliazione del giudice di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile ai fini del giudizio e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo idoneo alla trascrizione, ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari; assicurare la semplicità, concentrazione ed effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo; modificare il catalogo di controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale e prevedere solo presso questo giudice l'applicazione del rito ordinario di cognizione, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione. Anche nelle cause di competenza del collegio dovrà essere possibile ricorrere alla decisione a seguito di trattazione orale della causa ex articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Inoltre, sempre nelle controversie attribuite al collegio, il giudice istruttore dovrà poter rimettere la causa al collegio anche senza assumere le prove quando a seguito della prima udienza ritenga la causa matura per la decisione; collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro II del codice di procedura civile, dedicato al processo di cognizione, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie di lavoro; riformare il decreto legislativo n. 150 del

2011, sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, per ampliare l'applicazione del rito semplificato di cognizione; consentire la negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

La lettera b) del comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello. Il provvedimento delega il Governo a: prevedere che, per tutti i mezzi di impugnazione, i termini decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti delle parti non costituite, con contestuale abrogazione delle disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall'impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente vigenti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima; consentire che a decidere dell'appello sia un giudice monocratico a fronte di materie dalla ridotta complessità giuridica o contenuta rilevanza economica sociale; prevedere che negli appelli di competenza del collegio, il consigliere relatore possa trattare e istruire la controversia, eventualmente ammettendo i nuovi mezzi di prova nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; prevedere che, se è appellato il provvedimento che definisce un procedimento sommario di cognizione, l'appello possa essere dichiarato inammissibile in base all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile e che, ove l'appello sia ammesso, nuovi mezzi di prova possano essere consentiti solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per cause ad essa non imputabili; prevedere l'introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito.

Il disegno di legge delega, ancora, il Governo a riformare il giudizio di cassazione (articolo 1, comma 2, lettera c), individuando quattro principi e criteri direttivi, relativi: alla revisione del giudizio camerale; alla razionalizzazione della formazione dei ruoli per il rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione; all'introduzione delle sentenze sinteticamente motivate; al diverso impiego dei magistrati dell'ufficio del ruolo e del massimario.

Il relatore [FALANGA](#) (*AL-A*) - nel soffermarsi sui principi e criteri direttivi della delega di cui al disegno di legge n. 2284 concernenti la disciplina dell'esecuzione forzata - richiama innanzi tutto l'attenzione su alcuni profili problematici.

In particolare il n. 4 della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 appare alquanto lacunoso sotto il profilo della disciplina della espropriazione presso il terzo nell'ambito delle procedure di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Poi al n. 5 della lettera d) si prevede di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile. La parte vittoriosa potrà chiedere al giudice la determinazione di una somma dovuta dalla parte soccombente per l'inadempimento. Ritiene al riguardo che sia necessario precisare se tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione o al giudice del merito. In ordine al n. 6 della lettera d) citata, che prefigura un nuovo ruolo dell'ufficiale giudiziario, osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati omette di disciplinare lo *status* giuridico dello stesso. Il n. 8 della lettera d) disciplina il ruolo del membro non debitore di una comunione su un bene immobile soggetto ad esecuzione. Il testo espressamente fa riferimento al coniuge non debitore, ma sarebbe opportuno ricomprendere anche i soggetti facenti parte dell'unione civile.

Il relatore ricorda quindi che, al n. 1 della lettera e), viene potenziato l'istituto dell'arbitrato, mentre alla successiva lettera f) si conferisce delega al Governo al fine di introdurre nuovi criteri in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione. E' chiaro che tali criteri dovrebbero interessare il processo civile di merito e sarebbe quindi opportuno inserire tale disposizione nell'ambito della riforma del processo di cognizione e non già di esecuzione.

Alla lettera g) si introducono principi di sinteticità degli atti sia delle parti che del giudice. Tale disposizione dovrebbe essere chiarita al fine di non limitare l'esercizio sia delle attività delle difese, sia dell'autorità giudiziaria.

Alla lettera h) n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15 e al n. 16 sono introdotte nuove disposizioni che assicurano l'accelerazione dei procedimenti attraverso sistemi telematici. Sotto tale

profilo i principi della delega dovrebbe essere coordinati con le norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, sul codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento alle attività di notificazioni degli atti in via telematica.

Richiama infine l'attenzione sul n. 24 della lettera l), che prevede la possibilità per il giudice di condannare d'ufficio la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio in malafede o colpa grave al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

Dopo brevi interventi della senatrice [GINETTI](#) (PD), del senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), nuovamente del relatore [FALANGA](#) (AL-A) e del presidente [D'ASCOLA](#), il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 4 agosto, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 334 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
334ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **[ALBERTINI](#)** (*AP (NCD-UDC)*) rileva che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza costituisce l'occasione per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili in progresso di tempo sull'andamento del quadro macroeconomico, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 7, comma 2, lettera b) e 10-*bis* della legge n. 196 del 2009.

E' opportuno osservare, in via preliminare, come la Nota di aggiornamento in esame rechi un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, il quale prevede: un incremento del PIL pari allo 0,8% per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale, riportato dalla medesima Nota), all'1,0% per il 2017, all'1,3% per il 2018 ed all'1,2% per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6% per il 2017, all'1,2% per il 2018 ed all'1,3% per il 2019); un tasso di disoccupazione pari all'11,5% per il 2016, al 10,8% per il 2017, al 10,3% per il 2018, al 9,9% per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per il 2016, mentre è pari all'11,1% per il 2017, al 10,6% per il 2018 e al 10,2% per il 2019); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4% per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0% per il 2017, all'1,2% per il 2018 ed allo 0,2% per il 2019 (mentre nel

quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6% per il 2017, allo 0,8% per il 2018 e si azzerà nel 2019). La suddetta proposta di rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata, da parte del Documento in esame, in relazione "al mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna", nonché alle esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno.

Passando ai profili di competenza della Commissione è necessario soffermarsi sul paragrafo IV del documento, relativo alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

La Raccomandazione n. 2, adottata dal Consiglio dell'Unione dello scorso 28 giugno per l'Italia, tocca proprio aspetti di competenza della Commissione.

Essa, infatti, oltre a richiedere misure volte a migliorare l'efficienza e la qualità della PA, invita l'Italia a riformare l'istituto della prescrizione entro fine 2016 (analoga raccomandazione, a provvedere entro metà 2015, era stata trasmessa lo scorso anno). La Nota di aggiornamento richiama, in proposito, il disegno di legge in materia di prescrizione del reato (Atto Senato 1844), approvato dalla Camera nel marzo 2015 e attualmente all'esame del Senato (congiuntamente ai ddl 2067 e connessi recanti una più ampia riforma del processo penale), confermandone nel cronoprogramma l'approvazione entro il 2016.

Il Consiglio europeo, inoltre, nella medesima Raccomandazione, invita il nostro Paese a «ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause». La Nota di aggiornamento al DEF, al paragrafo IV.2, descrive puntualmente le riforme poste in essere dal Governo in quest'ultimo periodo, delineando un cronoprogramma di approvazione.

L'Atto Senato 2284, già approvato dalla Camera e in corso di esame in Commissione, si muove - come noto - lungo quattro fondamentali linee direttrici: a) specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale dell'impresa e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona; b) accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e la semplificazione dei riti; a tal fine è attribuito un ruolo centrale alla prima udienza, è potenziato il carattere impugnatorio dell'appello, sono accelerati i tempi del giudizio in Cassazione mediante un uso più diffuso del rito camerale; c) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice; d) adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico. Il Governo richiama il disegno di legge Atto Camera 3671 dal quale è stata però stralciata la delega per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Atto Camera 3671-ter), che è stata assegnata in sede referente alla Commissione attività produttive. Le restanti parti del disegno riformatore (Atto Camera 3671-bis), volte a ricondurre a unità le diverse procedure di insolvenza, anticipando l'emersione della crisi così da poter intervenire con piani di risanamento, sono tuttora in corso di esame in Commissione giustizia alla Camera.

Il Governo richiama inoltre gli interventi contenuti nel recente decreto-legge n. 168 del 2016, in corso di esame per la conversione in legge presso l'altro ramo del Parlamento (Atto Camera 4025). In proposito è opportuno segnalare che, rispetto al provvedimento originario, richiamato nella Nota di aggiornamento, la Commissione giustizia, in sede di conversione, ha approvato una serie di modifiche che ne hanno ampliato il contenuto. Con l'inserimento dell'articolo 1-bis è infatti modificato il procedimento di cassazione con la finalità di ridurre il pesante arretrato presso la Corte di legittimità. Anticipando quanto previsto per la Cassazione dall'Atto Senato 2284, è generalizzato l'impiego della procedura in camera di consiglio per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici della Corte, è riformato il procedimento filtro che consente alla Corte di non pronunciarsi su ricorsi che appaiano inammissibili o manifestamente infondati e sono incentivate forme sintetiche di motivazione. La Commissione ha anche previsto, nell'ambito del processo amministrativo telematico, un obbligo di sinteticità degli atti di parte.

Per quanto concerne da ultimo gli eventuali disegni di legge collegati, nella Nota si fa rinvio ai disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici. Fra tali provvedimenti è ricompreso proprio il già citato Atto Senato 2284 recante "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza

del processo civile".

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede conto al Governo delle perplessità espresse dalla Corte dei conti, dall'Ufficio parlamentare del bilancio e dalla Banca d'Italia sul documento in esame, in particolare con riferimento ai dati programmatici ivi indicati.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva che il documento presenta dati più ottimistici rispetto ad altre autorevoli fonti, come quelle testé citate dal senatore Cappelletti. A tale riguardo, sottolinea che, trattandosi di dati previsionali, gli stessi sono comunque suscettibili di interpretazione e di verifica successiva. Non ritiene peraltro impropria una visione più ottimistica quale quella riflessa in alcuni dei dati contenuti nel documento in titolo.

Il sottosegretario CHIAVAROLI sostiene che le perplessità espresse dalla Corte dei Conti, dall'Ufficio parlamentare del bilancio e dalla Banca d'Italia si riferiscono specificatamente al quadro programmatico, che però verrà compiutamente esaminato dal Governo al momento della presentazione del disegno di legge di stabilità 2017, che non è stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara che, nel documento in esame, sono già segnalate alcune rettifiche rispetto a dati previsionali, rivelatisi troppo ottimistici, contenuti nel Documento di Economia e Finanze, presentato alle Camere nella primavera di quest'anno. Segnala altresì un significativo incremento del debito pubblico rispetto agli anni precedenti e che ciò non può non incidere negativamente sulle prospettive di crescita del Paese e, più in particolare, sulle reali possibilità applicative degli interventi legislativi recanti modifiche al processo civile ed al processo penale che sono attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento. Alla luce di tali considerazioni appare difficile poter introdurre interventi migliorativi nel settore della giustizia senza operare tagli di spesa in altri settori del comparto pubblico, perché eventuali incrementi di spesa nel settore della giustizia senza adeguate compensazioni in altri settori finirebbero inevitabilmente per determinare un ulteriore incremento del debito pubblico.

Il senatore [DLMAGGIO](#) (*CoR*) ricorda che, durante l'esame del disegno di legge di stabilità dell'anno scorso, egli ha espresso grosse perplessità sul contenuto del provvedimento in quanto gli appariva chiaro che fosse una manovra di bilancio a tempo. Si sarebbe perciò aspettato un diverso e più prudente atteggiamento da parte del Governo sul quadro programmatico contenuto nel documento in titolo, dal quale, tra l'altro, contenendo dati e cifre poco chiari, non è possibile desumere alcuna solida base economica su cui poggiare proposte di interventi migliorativi nel settore della giustizia.

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) prende la parola per ribadire che il disegno in legge n. 2153 a propria firma presenta alcune innegabili diversità rispetto al disegno di legge n. 2259 a firma del senatore Buccarella ed altri. In particolare precisa ancora una volta che il disegno di legge a propria firma determina un maggiore beneficio economico per i soggetti lesi da episodi di mala giustizia, in quanto prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della rifusione delle spese rispetto alla semplice detrazione d'imposta prevista nel disegno di legge n. 2259.

Il rappresentante del GOVERNO comunica alla Commissione che verrà a breve presentata una relazione contenente i dati relativi alla riscossione da parte dello Stato delle spese di giudizio.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale si sofferma dapprima sulla previsione dell'istituzione del tribunale della famiglia e della persona di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge in titolo. Ritiene infatti alquanto confusionaria la norma che prevede di istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti di appello e relative sezioni distaccate le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori; in particolare poi non comprende la *ratio* della norma di cui al n. 4 della citata lettera b) la quale, da un lato, prevede che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i suddetti tribunali siano

assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica nel luogo nella quale ha sede la corte di appello ovvero le relative sezioni distaccate per la famiglia; dall'altro, stabilisce che il presidente del tribunale con provvedimento di organizzazione tabellare, designa il presidente titolare della sezione. Questa disposizione appare infatti incompatibile con le competenze costituzionalmente riservate al Consiglio superiore della magistratura cui spettano tra, gli altri, i provvedimenti di assegnazione, trasferimento e promozione dei magistrati.

Per altro verso, esprime perplessità sulla disposizione di cui al punto 13.1.1) della medesima lettera b), mentre dubita fortemente dell'opportunità della formulazione del successivo punto 13.1.2), che prevede la proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi; occorrerebbe chiarire quantomeno quali siano i predetti atti e quale debba essere il ruolo del presidente della sezione circondariale o distrettuale in questa fase, rispetto alla quale potrebbe risultare controproducente l'immediata proposizione delle richieste istruttorie. Inoltre ritiene irragionevole la previsione della norma (punto 13.1.7) della lettera b)) che consente al giudice di emanare la sentenza di separazione o divorzio, sin dalla prima udienza, su richiesta delle parti, in forma monocratica. Auspica quindi un'opportuna riflessione della Commissione su questi profili problematici, non mancando di preannunciare un ulteriore proprio intervento nelle prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 335 (pom.) del 05/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
335ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Il relatore **[ALBERTINI](#)** (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere favorevole.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (*FI-PdL XVII*), in ragione delle osservazioni critiche alla nota di aggiornamento in esame già espresse nella seduta di ieri, preannuncia a nome del proprio Gruppo, un voto contrario alla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Il senatore **[CAPPELLETTI](#)** (*M5S*) dichiara altresì il voto contrario del Movimento 5 Stelle, richiamando ancora una volta i rilievi critici avanzati da rilevanti esponenti del mondo istituzionale (Banca d'Italia, Corte dei conti) nei confronti del documento in esame.

Quindi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, è posto in votazione e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che la riforma del processo civile nel senso di una maggiore efficienza e celerità dei processi deve essere conforme ai parametri adottati dagli altri paesi europei, al fine di poter incidere significativamente sulla crescita del sistema economico. Quindi si sofferma su alcuni punti critici del disegno di legge di delega predisposto dal Governo per l'efficienza del processo civile, ulteriori rispetto a quelli da lui già evidenziati nella seduta di ieri. In particolare, segnala le incongruenze delle disposizioni di cui al punto 14) della lettera b), del comma 1, dell'articolo 1, che prevede che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate circondariali e delle sezioni specializzate distrettuali siano esercitate "prevalentemente" dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. A suo avviso, infatti, non ha senso sancire la prevalenza di competenza della procura della Repubblica poiché questa stessa esercita le competenze predette in via esclusiva. Si sofferma criticamente altresì sulla disposizione di cui al successivo comma 2, lettera a), numero 1, concernente il processo di cognizione di primo grado che individua uno dei principi e criteri direttivi della delega nel senso di valorizzare il tentativo di conciliazione e la proposta di conciliazione del giudice di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo - a parere dell'oratore in modo irragionevole - che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto immotivato della proposta conciliativa del giudice, possano essere valutati in ogni caso ai fini del giudizio. Rileva, inoltre, la genericità del principio e criterio direttivo della delega che prevede di modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in ragione della complessità e della rilevanza economico-sociale delle controversie; a tale riguardo egli ritiene che il giudice in funzione monocratica non potrà svolgere un'attività quantitativamente e qualitativamente migliore del giudice in composizione collegiale. Risulta inoltre, di conseguenza, non chiara la distinzione tra la sfera di applicazione del procedimento sommario di cognizione - che secondo il disegno di legge in esame dovrebbe far capo,

salvo limitate eccezioni, al giudice in funzione monocratica - e quella del rito ordinario di cognizione, che dovrebbe essere obbligatorio per i procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Per quanto riguarda poi il giudizio di appello è altresì generico e non condivisibile nel merito il principio che demanda al Governo il compito di individuare le materie per le quali l'appello è deciso da un giudice monocratico. Esprime osservazioni critiche anche per la previsione delle cause di inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile, e, in particolare, per l'attribuzione, in capo al giudice monocratico, della decisione sull'inammissibilità dell'appello in svariate ipotesi contemplate dalla delega. Per quanto riguarda i principi che informeranno il legislatore delegato per la revisione del giudizio di Cassazione, ritiene discutibile la previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale con "l'intervento non obbligatorio del procuratore generale". Infine critica fortemente i principi e i criteri direttivi che prevedono un consistente aumento delle spese, in capo alla parte soccombente, a favore della controparte. Tale previsione, infatti, rende ancora più difficile l'accesso alla giustizia che, come è noto, è diventato già impossibile per un'ampia fascia di popolazione che non può sostenere i costi rilevanti del contributo unificato. Non si può non rilevare che l'efficienza della giustizia e il conseguente impatto sullo sviluppo economico deriva anche dalla garanzia del diritto di accesso alla medesima nell'ordinamento di un Paese. L'Italia, sotto questo profilo, si sta allineando purtroppo ai Paesi dell'Unione europea, in cui l'accesso alla giustizia è una facoltà delle fasce di popolazione con i redditi più alti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il relatore **FALANGA** (*AL-A*) sottolinea che, durante il ciclo di audizioni che si è svolto sul disegno di legge in titolo, si è realizzata una convergenza di opinioni su alcuni punti chiave. Innanzitutto è stata confermata la contrarietà per il voto di lista ritenendosi maggiormente condivisibile la scelta a favore della presentazione di candidature individuali, anche espresse nell'ambito di aggregazioni più ampie; in secondo luogo, sono state suggerite ipotesi di voto limitato - a tutela dei diritti delle minoranze - con la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a due terzi o a tre quarti dei consiglieri da eleggere; è stato poi proposto l'inserimento di meccanismi che assicurino l'equilibrio dei generi, con la possibilità che il genere meno rappresentato possa ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti; si è infine suggerita una disposizione transitoria che consenta la candidatura di Presidenti o consiglieri che abbiano svolto, nelle more della normativa previgente, non più di tre o quattro mandati. Tutti questi aspetti potrebbero quindi confluire nell'ambito o di un emendamento a propria firma o di un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO comunica alcuni dati relativi a procedimenti elettorali avviati dai Consigli degli ordini circondariali forensi successivamente alle pronunce del giudice amministrativo che hanno dichiarato l'illegittimità degli articoli 7 e 9 del decreto del Ministro della giustizia del 10 novembre 2014, recante "Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei

Consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. A tale proposito sottolinea che 38 Consigli degli ordini circondariali forensi hanno sospeso il procedimento elettorale decidendo quindi di rimanere in carica oltre la scadenza prevista per legge; 101 Consigli degli ordini hanno completato il procedimento elettorale senza contenzioso, mentre gli atti relativi al procedimento elettorale di 20 Consigli sono stati impugnati davanti al Consiglio Nazionale Forense.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) osserva che la maggioranza dei soggetti auditi ha indicato come ipotesi preferibile di voto limitato, quella idonea ad esprimere un numero di preferenze pari a due terzi dei consiglieri da eleggere, mentre ha espresso una netta contrarietà verso il voto di lista, ferma restando la possibilità di candidature individuali oppure presentate nell'ambito di aggregazioni più ampie. A tale riguardo esprime il proprio convincimento che un equilibrio di genere possa essere meglio assicurato mantenendo la possibilità di presentare candidature non soltanto individuali, ma anche nell'ambito di liste o di aggregazioni più ampie, fermo restando il divieto di esprimere un voto di lista.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) sottolinea che le minoranze di genere possono essere tutelate assicurando un numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato (ad esempio pari ad un terzo) nell'ambito del contingente massimo dei due terzi dei voti rispetto al numero dei candidati da eleggere.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Federica CHIAVAROLI, il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) prende la parola per sottolineare la sua personale convinzione che il relatore dovrebbe presentare un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Dopo che il senatore [PAGLIARI](#) (PD) ha rilevato che la parità di genere dovrebbe essere assicurata come opportunità, il senatore [CUCCA](#) (PD) ribadisce che l'obiettivo della parità di genere è una questione molto importante, che andrebbe affrontata senza preclusioni rispetto alla possibilità di consentire ai candidati di presentarsi nell'ambito di liste o aggregazioni.

Dopo brevi interventi del senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, viene conferito mandato al relatore di predisporre un nuovo testo per il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(2370) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in ordine al problema sollevato dal relatore Cucca, nella precedente seduta, sull'opportunità di mantenere congiunti i disegni di legge in titolo. A tale riguardo, osserva che il disegno di legge n. 2291, a propria prima firma, è volto semplicemente ad aggravare le pene quando determinati reati (concussione, corruzione, millantato credito, traffico di influenze illecite) sono commessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ovvero nell'esercizio dell'attività forense. Il disegno di legge in questione, dunque, riguarda soltanto l'aspetto sanzionatorio di alcuni reati che sono già contemplati dall'ordinamento e non anche l'introduzione di nuove fattispecie, come invece il disegno di legge n. 2370. Infatti l'iniziativa legislativa del senatore Buemi ed altri reca l'introduzione del reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione, che rientra nel più complesso reato di associazione a delinquere e, pertanto, comporta un approfondimento della materia con inevitabili ritardi procedurali nell'*iter* parlamentare. Auspicando, per altro verso, una convergenza sul disegno di legge n. 2291 da parte di tutte le forze politiche impegnate, a vario titolo, nella lotta contro la corruzione, chiede al relatore di procedere speditamente con il relativo esame sollecitando anche una richiesta di assegnazione in sede deliberante del predetto disegno di legge.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*), ribadendo le proprie perplessità in ordine all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, che sono molto eterogenei, ritiene opportuno affrontare la questione alla presenza del senatore Buemi, primo firmatario del disegno di legge n. 2370, che al momento non è presente in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 6 ottobre alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis, ALLEGATO E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, valutato che la Commissione già nel corso dell'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza 2016, aveva prospettato l'esigenza che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia fossero affrontate con provvedimenti strutturali e non meramente congiunturali, ritenendo altresì essenziale ricorrere ad un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza

organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili, nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

considerato che la Raccomandazione n. 2, adottata dal Consiglio dell'Unione dello scorso 28 giugno per l'Italia - e richiamata nella Nota di aggiornamento -, oltre a richiedere misure volte a migliorare l'efficienza e la qualità della PA, invita l'Italia a riformare l'istituto della prescrizione entro fine 2016 e a ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause;

tenuto conto, rispetto alle esigenze testé prospettate, dei provvedimenti normativi in corso di esame presso i due rami del Parlamento, con particolare riferimento al disegno di legge in materia di prescrizione del reato (Atto Senato 1844, ora confluito nell'Atto Senato 2067-A, recante modifiche al processo penale, attualmente all'esame del Senato) nonché al disegno di legge recante modifiche al processo civile (Atto Senato 2284, già approvato dalla Camera e in corso di esame in Commissione);

rilevato che, anche con riguardo ai temi della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., si registra la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento delle misure preventive e che, in questa prospettiva, il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera ed ora all'esame della Commissione, reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo altresì sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, a tal fine essendo previsto il potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 344 (nott.) del 02/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
344ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) osserva innanzitutto di riservarsi di svolgere eventuali rilievi in riferimento al tribunale della famiglia e della persona di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in titolo dopo l'effettuazione del già previsto ciclo di audizioni. Nel merito condivide molte delle osservazioni critiche svolte dal senatore Caliendo in sede di discussione generale, dichiarando invece di non condividere il contenuto della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 13), con particolare riferimento al fatto che non sia stata prevista la possibilità di presentazione di memorie integrative nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale, che è invece uno strumento utile per favorire, nella fase iniziale dei predetti procedimenti, il raggiungimento di una conciliazione tra le parti, pur creando un aggravamento della procedura giurisdizionale. Esprime poi un generale disappunto sulle previsioni asseritamente volte a valorizzare il tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*) n. 1), del disegno di legge in titolo, in quanto mancano nella delega strumenti efficaci volti a perseguire concretamente tale obiettivo. Ritene, inoltre, che anziché utilizzare il procedimento sommario di cognizione come "rito semplificato di cognizione di primo grado", prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, sarebbe stato preferibile prevedere in questo ambito modalità procedurali analoghe a quelle del rito del lavoro di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. Ritene di contro condivisibile la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), n. 10), che consente per le controversie individuali di lavoro di ricorrere anche alla negoziazione assistita di cui al capo II del decreto legge n. 132 del 2014 - convertito con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 - senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione. Ritene inoltre eccessivamente generico il criterio di delega volto al perseguimento di una "ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), n. 2) del disegno di legge in titolo, anche considerata l'estrema varietà e disomogeneità dei riti speciali così come previsti nell'ordinamento vigente. Considera infine inadeguate le previsioni contenute nel disegno di legge in titolo relativamente al processo esecutivo, ritenendo invece necessario procedere ad un intervento uniforme e sistematico su tale tematica, anziché continuare a legiferare in maniera rapsodica e confusa come è stato fatto negli ultimi anni.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) è brevemente intervenuto per sottolineare l'esigenza di assicurare una maggiore celerità nello svolgimento dell'udienza presidenziale in materia di separazione - che negli ultimi tempi si svolge dopo ben 8-9 mesi circa dalla presentazione del ricorso - nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 347 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
347ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale ([n. 346](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, osserva che lo schema di decreto in esame contiene delle incongruenze e lacune normative derivanti dall'ambiguità di fondo della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili, che, di fatto, crea un istituto giuridico molto simile al matrimonio pur attribuendo ad esso un nome diverso. Quindi condivide i rilievi critici già espressi dal senatore Caliendo nella seduta di ieri in ordine agli atti del Governo nn. 344 e 345. Intende invece soffermarsi più nel dettaglio sui contenuti dell'atto del Governo n. 346 che, come noto, reca disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. In particolare, osserva che il nuovo articolo 574-ter, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema in esame, esula dalle previsioni della legge delega; peraltro, quest'ultima, all'articolo 1, comma 20, contiene un principio generale per cui tutte le disposizioni normative che si riferiscono al matrimonio o che contengano le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si applicano ad ognuna delle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso; pertanto appare inutile la previsione di cui al primo comma del predetto nuovo articolo 574-ter, secondo la quale "agli effetti

delle legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". Non vi è chi non veda che un principio generale della delega non può costituire oggetto del provvedimento normativo delegato. Ricorda quindi che, nel corso dell'*iter* di approvazione della legge sulle unioni civili al Senato, la maggioranza ostinatamente non aveva voluto tener conto dei contributi migliorativi proposti dai Gruppi di opposizione e, in particolare, dal gruppo di Forza Italia che non mostrava, allora, un'ostilità di principio alla legge *de qua*, ma ne prospettava le possibili difficoltà applicative se non opportunamente corretta. Ora, come un anno fa, il problema della concreta applicabilità della legge emerge dalle lacune dei testi degli schemi di decreti attuativi. Passando, poi, ad esaminare il secondo comma del medesimo articolo 574-ter, che sancisce che, quando la legge penale considera la qualità del coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, appare ancora più evidente l'inutilità del predetto primo comma della nuova disposizione richiamata. Ancora, appare lacunosa la modifica contenuta nella lettera c) del medesimo secondo comma, che modifica l'articolo 649 del codice penale, nel senso di prevedere la non punibilità di chi ha commesso un reato contro il patrimonio in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in costanza di coabitazione, come per il coniuge non legalmente separato. Per altro verso ritiene che sarebbe necessario interrogarsi sulla necessità di un intervento di coordinamento anche con riferimento alle cause di non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale. Ricorda altresì che il testo del disegno di legge alternativo sulle unioni civili, proposto in questa Commissione circa un anno fa dal Gruppo di Forza Italia, prima della conclusione dell'esame del disegno di legge cosiddetto "Cirinna", prevedeva espressamente e, in modo esaustivo, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In definitiva, auspica che la relatrice Cirinnà e gli altri componenti della Commissione siano propensi ad apportare le modifiche necessarie al provvedimento in titolo nel senso sopra indicato.

Dopo che il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ha chiesto un chiarimento al senatore Palma sulla portata delle modifiche all'articolo 307, quarto comma, del codice penale, di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, il presidente [D'ASCOLA](#) fa alcune precisazione sul punto.

Il senatore [CASSON](#) (PD) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è correttamente formulato in quanto prevede dei correttivi di armonizzazione delle norme penali con la legge sulle unioni civili. A suo avviso, sono opportunamente richiamate le norme di cui agli articoli 307 e 649 senza evidenti lacune come pure si è detto. Parimenti l'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche all'articolo 199 del codice di procedura penale nel senso sopradetto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ribadisce ancora una volta che tutti gli schemi di decreti attuativi della legge sulle unioni civili all'esame della Commissione accentuano la confusione tra istituti quali contratti di convivenza, unioni civili registrate eccetera.

La relatrice [CIRINNA](#) (PD) evidenzia che il contratto di convivenza è completamente estraneo all'ambito di applicazione della disciplina sulle unioni civili.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), conviene con le osservazioni critiche del senatore Palma, rilevando l'esigenza di soffermarsi anche sui profili di coordinamento relativi agli articoli 570 e 577 del codice penale.

Sul punto fa una breve precisazione il presidente [D'ASCOLA](#).

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene necessario che lo schema di

decreto in titolo sia caratterizzato dalla massima chiarezza al fine di evitare pericolosi elementi di indeterminatezza e ambiguità anche applicative su una materia così delicata.

Il senatore [CASSON](#) (PD), pur ritenendo opportuna qualsiasi proposta migliorativa del testo all'esame, non reputa che sussistano i problemi interpretativi sollevati dal senatore Palma con riferimento alle modifiche recate all'articolo 649, primo comma del codice penale dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto in titolo, in quanto le disposizioni modificate in materia di non punibilità della persona offesa per fatto commesso a danno dei congiunti non vanno ad incidere in termini contraddittori sulla previsione di cui all'articolo 307, quarto comma del codice penale - a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto in titolo - mantenendo le due previsioni una loro netta distinzione quanto ad ambito di applicazione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che le modifiche recate alla definizione di prossimi congiunti di cui all'articolo 307 del codice penale - ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in titolo - rendono irrilevante apportare analoghe modifiche all'articolo 384 del codice penale. Quest'ultima disposizione, infatti, nella parte in cui dispone la non punibilità, nei casi ivi previsti, di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, opera un rinvio formale alla definizione di prossimo congiunto di cui al citato articolo 307, quarto comma, del codice penale e pertanto non può che recepire l'estensione della definizione di prossimo congiunto anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso operata dal citato articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in titolo.

Reputa poi non condivisibili anche le considerazioni critiche testé svolte dal senatore Palma con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 574-ter, commi primo e secondo - così come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto in titolo - ritenendo al contrario utili le stesse.

Pone infine all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre una disposizione che consenta di considerare anche l'unione civile tra persone dello stesso sesso nell'ambito della nozione di nucleo familiare valevole ai fini delle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 115 del 2002.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori*

nell'esecuzione [\(1096\)](#) BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato [\(1184\)](#) CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. [\(1374\)](#) DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali [\(2135\)](#) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 2 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1012\)](#) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Dopo un breve intervento del relatore [CUCCA](#) (PD), che sottolinea che l'esame del disegno di legge in titolo deve coordinarsi con il contenuto dello schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sarà a breve esaminato in sede consultiva dalla Commissione (Atto Governo n. 354), i presentatori rinunciano ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(2291\)](#) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria
[\(2370\)](#) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione del disegno di legge n. 2370 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Su proposta del RELATORE viene disposta la disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2291 a prima firma del senatore Palma, dall'esame del disegno di legge n. 2370 a prima firma del senatore Buemi.

(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Dopo un breve intervento del senatore [CASSON](#) (PD), che dichiara di condividere l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in titolo e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 22 novembre.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) preannuncia che, a breve, verrà presentato un testo unificato, che terrà conto del dibattito finora svolto sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 357 (pom.) dell'11/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
357ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULL'USO DEL C.D. "BRACCIALETTO ELETTRONICO"

Il senatore **[GIOVANARDI](#)** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), ribadendo quanto già detto nella seduta del 29 settembre 2016, segnala che parrebbero essere circa mille i detenuti italiani che hanno ottenuto gli arresti domiciliari ma che rimangono in carcere per mancanza di braccialetti elettronici. In settembre aveva ricordato il caso di Amedeo Mancini di Ancona; oggi sui giornali si legge di un caso analogo riguardante il figlio dell'ex Ragioniere dello Stato Monorchio. A tale riguardo, chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione i dati relativi al numero di persone che si trovano attualmente in una situazione analoga a quella testé descritta e se non ritenga ingiustificabile che chi ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari debba essere trattenuto in carcere per il semplice motivo della mancanza dei predetti dispositivi elettronici.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la propria intenzione di evadere quanto prima la richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.

*SULL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA VICENDA
DEL FORTETO*

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede alla Presidenza, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2093, a prima firma della senatrice Bottici, relativo all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver già portato tale questione all'attenzione dell'ultimo Ufficio di presidenza prima della pausa per le festività natalizie e che l'Ufficio di Presidenza si era espresso in senso positivo. Assicura che l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2093 avverrà quanto prima nel rispetto delle priorità concordate.

SULL'ESTRADIZIONE DEL CITTADINO ITALIANO HENRIQUE PIZZOLATO

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) richiama l'attenzione della Commissione sulla vicenda, già segnalata nella seduta del 20 ottobre 2015, relativa all'estradizione in Brasile di Henrique Pizzolato. A tale riguardo chiede al rappresentante del Governo di fornirgli opportuni chiarimenti in ordine alla posizione che l'esecutivo intende assumere alla luce dei recenti avvenimenti dei quali emerge un significativo deterioramento della situazione di sicurezza nelle carceri brasiliane.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ([n. 365](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo n. 365, che attua la delega prevista dall'articolo 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo nell'ordinamento il contenuto della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la

corruzione nel settore privato.

Il provvedimento in esame è composto da 7 articoli (divisi in tre Titoli).

In particolare, lo schema di decreto legislativo: riformula, in conformità dei principi di delega, le fattispecie di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile; prevede la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione tra privati; inasprisce le sanzioni relative alla responsabilità degli enti.

Come rilevato nella relazione del Governo sul provvedimento, l'opzione sistematica di intervenire in materia di corruzione tra privati modificando il codice civile, anziché inserire il reato nel codice penale, è derivata dalla previsione contenuta nella delega (articolo 19, comma 1, lett. a) che impone di intervenire "tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti".

Mentre il Titolo I (composto dal solo articolo 1) riguarda l'oggetto del provvedimento (ovvero l'attuazione nell'ordinamento nazionale della decisione quadro 2003/568/GAI), il Titolo II (articoli da 2 a 6) reca modifiche ed integrazioni al codice civile ed al decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L'articolo 2 adegua, anzitutto, la rubrica del titolo XI del libro V del codice civile per ricomprendervi - oltre a società e consorzi - anche le disposizioni penali relative "ad altri enti privati", in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 2635 del codice civile dettata dall'articolo 3 dello schema in esame. Infatti, mentre l'attuale articolo 2635 del codice civile circoscrive le ipotesi corruttive passive ed attive al solo ambito societario, la nuova versione della disposizione - conformemente alla disposizione di delega ed alla decisione quadro - ne prevede l'estensione anche ad altri enti privati.

L'articolo 3 dello schema di decreto, mantenendo inalterato l'apparato sanzionatorio della corruzione tra privati (reclusione da uno a tre anni), modifica il primo, il terzo e il sesto comma dell'articolo 2635 del codice civile. In particolare, nel nuovo articolo, per quanto concerne la corruzione passiva tra privati, coerentemente con la norma di delega e con la decisione quadro, al primo comma, prevede che autori del reato possano essere - oltre che i soggetti in posizione apicale elencati dal vigente articolo 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) - anche coloro che, nella società o ente, esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo indicate. E' introdotto il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità "non dovuti") in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà; sono ampliate le condotte costituenti reato con l'introduzione di una specifica fattispecie di corruzione passiva che si realizza con la sollecitazione, da parte dell'intraneosocietà, della dazione di denaro o altra utilità; non è infatti attualmente "coperto" dall'ordinamento il caso dell'eventuale richiesta di denaro o altra utilità avanzata dal corrotto al corruttore (come previsto dall'articolo 2, par. 1, lett. b) della decisione quadro).

Al terzo comma, per quanto riguarda la corruzione attiva tra privati - di cui è autore il soggetto estraneo alla società o all'ente - è prevista (oltre alla dazione o alla promessa) anche l'offerta di denaro o altra utilità alle persone di cui al primo e secondo comma (questi ultimi sono i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti di cui al primo comma); è introdotto il riferimento espresso all'intermediario per il cui tramite sia commesso il reato (comune) di chi dà, offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti c.d. "intranei" alla società (indicati nei primi due commi); è introdotto il riferimento all'indebito vantaggio di qualsiasi natura.

Infine, per coordinamento con la modifica del terzo comma, il sesto comma dell'articolo 2635 precisa che la misura della confisca per equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'articolo 4, conformemente alle previsioni della delega, introduce nel codice civile l'articolo 2635-bis relativo alla nuova fattispecie penale di istigazione alla corruzione tra privati, prevista dall'articolo 3 della decisione quadro. Lo stesso articolo 3 prevede l'introduzione del favoreggiamento, ipotesi, tuttavia, già disciplinata in generale dagli articoli 378 e 379 del codice penale relativi al favoreggiamento personale e reale. Anche in tal caso sono previste due fattispecie di istigazione: attiva e passiva, le cui fattispecie corrispondono alle condotte corruttive di cui all'articolo 2635, primo e

terzo comma, del codice civile.

L'articolo 2635-*bis*, primo comma (istigazione attiva) punisce con la reclusione da otto mesi a due anni (la pena di cui all'articolo 2635 del codice civile, ridotta di un terzo) colui che, in cambio della violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità indebita ai dirigenti della società e dell'ente privato di cui all'articolo 2635 del codice civile (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o altri dirigenti) qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La nuova fattispecie appare modellata, anche nel profilo sanzionatorio, sul delitto di istigazione alla corruzione attiva "pubblica" di cui all'articolo 322, secondo comma, del codice penale.

Analogamente, il secondo comma dell'articolo 2635-*bis* (istigazione passiva) punisce con la stessa pena gli indicati dirigenti della società o dell'ente privato che, in cambio delle citate condotte illecite, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, la dazione o la promessa, di denaro o altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche tale fattispecie corrisponde all'ipotesi di istigazione alla corruzione passiva "pubblica" prevista dall'articolo 322, quarto comma, del codice penale.

Il terzo comma prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

L'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-*ter* (pene accessorie) che prevede sempre l'applicazione - a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile) - dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale.

L'articolo 6 concerne la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla corruzione e all'istigazione alla corruzione nel settore privato. La disposizione - riformulando la lett. *s-bis* del comma 1 dell'articolo 25-*ter* del decreto legislativo n. 231 del 2001: aumenta le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste per la corruzione attiva tra privati (di cui all'articolo 2635, terzo comma, del codice civile). La sanzione è fissata da 400 e 600, quote (attualmente è da 200 e 400).

L'articolo 7, relativo al Titolo III del decreto, precisa l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del provvedimento.

Il sen. Cucca segnala infine che il 18 dicembre 2015 la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione privata. Secondo la Commissione l'assenza di qualsiasi comunicazione in riferimento alla citata decisione quadro costituisce un mancato recepimento totale. La Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere alla richiesta EU Pilot entro quattro settimane, e a comunicare le misure nazionali di recepimento, aggiungendo che, in caso di assenza di una risposta soddisfacente e di una comunicazione di un completo recepimento, potrà decidere di avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo italiano, nel marzo 2016, ha risposto alla Commissione europea asserendo che la fattispecie della corruzione nel settore privato è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, ammettendo tuttavia che vi sono alcuni profili di non piena conformità della normativa interna rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 2 (condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabilità delle persone giuridiche) della decisione quadro.

In particolare, ad avviso del Governo, sia la corruzione attiva che quella passiva non sarebbero pienamente allineate alle definizioni contenute nell'articolo 2 della decisione quadro; non sarebbe poi contemplata dal decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione attiva e passiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno ([n. 366](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [FILIPPIN](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo, volto al recepimento, sulla base della delega conferita legge di delegazione europea 2015, della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

Quindi ricorda che il 26 maggio 2016 è stata avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per il mancato recepimento di tale direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 10 aprile 2016.

La direttiva 2014/26/UE definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, coordinando le normative nazionali in materia, al fine di superarne le notevoli differenze e di inserire la tutela dei diritti d'autore nell'ambito della libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo. Inoltre, ridisegna le modalità di *governance* degli organismi di gestione collettiva, nonché il quadro di sorveglianza, e stabilisce i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on line di opere musicali, in un'ottica sempre più transfrontaliera.

Nel merito il provvedimento si compone di 51 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Più nel dettaglio gli articoli da 1 a 3 recepiscono gli omologhi articoli della direttiva dedicati, rispettivamente, all'oggetto, alle definizioni e all'ambito di applicazione.

Le disposizioni di cui al Capo II disciplinano gli organismi di gestione collettiva. In particolare l'articolo 4 sancisce anzitutto, il principio per cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei loro diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi.

Dispone, dunque, che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti ? per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati ? indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della Legge n. 633 del 1941.

L'articolo 5 stabilisce che i requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e devono essere stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dei medesimi organismi ed essere pubblicamente accessibili. Con riferimento al caso di rigetto di una domanda di adesione dispone che la stessa sia fornita per iscritto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'articolo 6 prevede che negli statuti degli organismi di gestione collettiva sono previsti adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali, nonché l'equa ed equilibrata rappresentanza delle diverse categorie di membri in tali processi. Dispone, inoltre, sulla istituzione del registro dei membri e sul regolare aggiornamento. L'articolo 7 disciplina i diritti dei titolari che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva, ma i cui diritti siano gestiti dallo

stesso organismo in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da un qualsiasi altro accordo contrattuale.

L'articolo 8 stabilisce i requisiti che devono possedere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti che intendono svolgere l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi. Inoltre, l'art. 8 dispone che la distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ad esclusivo favore dei propri associati, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Gli articoli da 9 a 13 riguardano gli organi degli organismi di gestione collettiva, individuati in: assemblea generale dei membri, organo di sorveglianza, organo di amministrazione, organo di controllo contabile.

In particolare si segnala l'articolo 11, il quale, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, dispone in ordine all'organo di sorveglianza. Tale organo è tenuto ad assicurare il controllo e il monitoraggio costanti delle attività dei soggetti titolari degli organi di gestione, tra cui la corretta esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale dei membri, in particolare, sull'attuazione delle politiche generali. Gli articoli da 14 a 19 riguardano la gestione dei proventi da parte degli organismi di gestione collettiva. In particolare l'articolo 19 dispone che gli importi non distribuiti sono considerati non distribuibili trascorsi 3 anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, purché siano state adottate tutte le misure per l'identificazione e la localizzazione dei titolari.

Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei membri o dell'assemblea dei delegati, fatto salvo il diritto dei titolari di reclamare gli importi nel termine di prescrizione di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.

Gli articoli 20 e 21 definiscono le modalità di gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva. Più nel dettaglio, l'articolo 20 prevede che gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nell'ambito di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, le condizioni per la riscossione dei proventi e per la distribuzione degli importi.

L'articolo 21 dispone che, fatte salve le spese di gestione, gli organismi di gestione collettiva non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base ad un accordo di rappresentanza, o da eventuali introiti provenienti dall'investimento degli stessi proventi, a meno che l'altro organismo parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente. Con riferimento agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano, l'articolo prescrive che la distribuzione e i pagamenti avvengono regolarmente, diligentemente e accuratamente.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano le relazioni con gli utilizzatori dei repertori, disponendo, in particolare, che le negoziazioni fra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori ai fini della concessione di licenze sui diritti sono condotte in buona fede e attraverso lo scambio di tutte le informazioni.

L'articolo 23 disciplina l'obbligo degli utilizzatori di far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente le informazioni sull'utilizzo delle opere, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari. Gli articoli da 24 a 28 riguardano trasparenza e comunicazioni; individuando le informazioni minime - tra le quali statuto, condizioni di adesione, politiche generali, procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie - che gli organismi di gestione collettiva devono rendere pubbliche sul proprio sito internet, mantenendole aggiornate; e disponendo che gli organismi di gestione collettiva elaborano per ciascun esercizio finanziario, una relazione di trasparenza annuale, che deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni. Si prevede inoltre che la SIAE,

in quanto organismo operante in virtù di specifiche disposizioni legislative, trasmetta alle Camere e agli enti vigilanti, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.

Gli articoli da 29 a 37 recepiscono la disciplina della direttiva in materia di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse *online*.

In particolare l'articolo 30 disciplina la capacità di trattamento dei dati sulle licenze multiterritoriali, richiedendo, ai fini della concessione di licenze multiterritoriali, il possesso di alcuni puntuali requisiti.

Con riguardo agli oneri di trasparenza rispetto alla trasmissione delle informazioni sui repertori l'articolo 31 impone agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di fornire, su richiesta debitamente motivata, ai fornitori di servizi musicali *online*, ad altri organismi di gestione collettiva, informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale *online* rappresentato.

Al fine di assicurare la correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali, ai sensi dell'articolo 32, gli organismi di gestione collettiva devono prevedere procedure finalizzate che consentano ai titolari di diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi *online* di chiedere la correzione dei dati o delle informazioni non corrette, rese ai sensi degli articoli 30 e 31.

L'articolo 33 detta disposizioni specifiche volte ad assicurare la correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione, prevedendo in capo ai fornitori di servizi *online* puntuali obblighi di comunicazione, anche per via elettronica, agli organismi di gestione concernenti l'utilizzo delle opere musicali e le relative modalità di fatturazione.

L'articolo 34 impone, poi, agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di distribuire senza ritardo gli importi dovuti ai titolari dei diritti su opere musicali *online*.

L'articolo 35 disciplina gli accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, precisandone la natura non esclusiva. La gestione di tali diritti è attribuita all'organismo di gestione collettiva mandatario, il quale è tenuto ad informare l'organismo mandante delle principali condizioni (inclusa la natura dello sfruttamento, delle disposizioni che riguardano i diritti e la durata della licenza) in base alle quali possono essere concesse le licenze su opere musicali *online*.

Con riguardo all'obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, l'articolo 36 impone all'organismo di gestione collettiva interpellato di rispondere all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo; di gestire il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio; nonché di includere il repertorio rappresentato dall'organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi *online*.

Sono esclusi dall'ambito applicativo di tali disposizioni, gli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza, una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali *online* richiesta da un'emittente al fine di comunicare al pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, nonché ogni altro materiale *online* prodotto o commissionato dall'emittente che sia accessorio alla prima trasmissione del programma.

Gli articoli da 38 a 44 dettano norme in materia di risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni. Più nel dettaglio l'articolo 38 disciplina le procedure di reclamo, imponendo agli organismi di gestione collettiva di mettere a disposizione dei propri membri e di altri organismi, nell'ambito degli accordi di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami. In particolare gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a rispondere in forma scritta nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo anche i necessari chiarimenti.

L'articolo 39 devolve alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003- tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti

connessi al diritto d'autore previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 40 attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), attraverso l'esercizio di poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione documentale e sanzionatori, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 2 del 2008, per quanto riguarda la SIAE, la vigilanza continua ad essere esercitata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

L'articolo 41 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di alcuni degli obblighi previsti. A fronte di violazioni di particolare gravità il MiBACT può sospendere fino a sei mesi l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ovvero disporre la cessazione dell'attività. Alla SIAE non sono applicabili le sanzioni interdittive ma unicamente quelle pecuniarie, ferma restando la possibilità di nominare commissari straordinari di Governo. Nel caso di plurime violazioni si applica la sanzione più grave prevista aumentata fino a un terzo.

La definizione delle procedure dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni è demandata ad un successivo regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro della Giustizia.

L'articolo 42 reca disposizioni in materia di scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

L'articolo 43 precisa che il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla legislazione vigente; mentre l'articolo 44 prevede la possibilità per i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori la facoltà di notificare all'AGCOM, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni in esame.

L'articolo 45 riprende quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lett. l), della legge delega.

Rispetto ad essa - che affidava direttamente al decreto legislativo la definizione delle forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari da individuare con decreto ministeriale - lo schema in esame affida tutta la definizione della materia ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, introducendo alcune specifiche.

Al fine di favorire l'accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* l'articolo 46 prevede che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva si rifiuti di concedere tali licenze - una volta trascorso il termine del 10 aprile 2017 - i titolari dei diritti possono ritirare da tale organismo l'autorizzazione alla gestione dei diritti sulle opere musicali affidate in tutela, in modo da poter gestire direttamente o tramite un terzo le licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali *online*.

L'articolo 47 modifica la disciplina relativa al Nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), mentre l'articolo 48 impone al MiBACT di trasmettere, entro il 10 ottobre 2017, alla Commissione europea un relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano.

Gli articoli 49 e 50 recano rispettivamente disposizioni transitorie e abrogazioni. L'articolo 51 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre 2016.

Il rappresentante del GOVERNO chiede che la Commissione, nel rispetto della programmazione dei propri lavori, proceda a fissare nei tempi più brevi possibili il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) concorda sull'esigenza di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, ma segnala altresì l'opportunità che venga fissato - al termine delle audizioni - un incontro anche informale con il Ministro della giustizia al fine di poter acquisire ulteriori elementi di valutazione utili alla presentazione delle proposte emendative.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene senz'altro opportuna la fissazione in tempi brevi di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (Ncd-CpI)*) fissa alle ore 18 del 30 gennaio 2017 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2284, che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,20 riprende alle ore 19,05.

SULLA RIPRESA DELL'ESAME DEL DDL 1119-B IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore [CASSON](#) (PD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1119-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Concorda con tale esigenza il presidente [D'ASCOLA](#).

IN SEDE REFERENTE

[\(2291\)](#) **PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto di discussione, i seguenti emendamenti: 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.0.1, 2.0.2, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, pubblicati in allegato al resoconto.

Quindi si passa all'illustrazione dei restanti emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore [CASSON](#) (PD) illustra gli emendamenti 1.4 e 3.3, volti a prevedere una circostanza aggravante per i reati di concussione commessi nell'esercizio delle attività "giudiziarie" piuttosto che "giurisdizionali", come invece previsto dal testo in esame.

Sul punto si apre un breve dibattito al quale partecipano il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [D'ASCOLA](#) e il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD).

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 1.3.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 6 dicembre 2016.

Nessun'altro chiedendo di intervenire il presidente **D'ASCOLA** (AP (Ncd-CpI)) dichiara chiusa la discussione generale. Quindi fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 23 gennaio alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016, a partire dall'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore **CUCCA** (PD) illustra gli emendamenti a sua firma.

Anche il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti a sua prima firma.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta convocata per oggi alle ore 20 non avrà più luogo e la seduta già convocata per domani, giovedì 12 gennaio, alle ore 13 è anticipata alle ore 11 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea antimeridiana se successivo.

La seduta termina alle ore 19,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2291](#)

Art. 1

1.1

[CAPPELLETTI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-bis." sono aggiunte le seguenti: "nonché 317, 318, 319, 319-ter, 346 e 346-bis".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale".

1.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 317, le parole: «aumentata fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentata da un terzo fino alla metà».

1.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

1.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «giurisdizionali» con la seguente: «giudiziarie».

1.0.1

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 317-bis del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati)

1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-bis. ? (Pene accessorie). ? Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 640-bis, 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1 del codice penale, nonché 2635 del codice civile, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale".

1.0.2

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 317-*bis* del codice penale, in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati contro la pubblica amministrazione e reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*. - (*Pene accessorie*). ? Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346 e 346-*bis* conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale".

1.0.3

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 318 del codice penale)

1. All'articolo 318 del codice penale, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni".

1.0.4

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 319 del codice penale)

1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni".

Art. 2

2.1

[DLMAGGIO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? (*Modifica all'articolo 319-ter del codice penale*). - 1. All'articolo 319-*ter*, comma 1, del codice penale sostituire le parole: "negli articoli 318 e 319" con le seguenti: "negli articoli 318, 319 e 320".

2.2

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sono aumentate fino alla metà» con le seguenti: «si applicano».

2.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso articolo 319-ter, le parole: «aumentate fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentate da un terzo fino alla metà».

2.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

2.5

[MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «319-ter», le parole: «da un avvocato in relazione all'esercizio di attività forense» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».

2.0.1

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 319-*quater* del codice penale)

1. All'articolo 319-*quater* del codice penale, primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

2.0.2

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'articolo 322-*bis*.1 in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)

1. Dopo l'articolo 322-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 322-*bis*.1 ? (*Disposizioni in materia di prescrizione per taluni reati*). ? Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 346 e 346-*bis* la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado".

2.0.3

[DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 323 del codice penale)

1. All'articolo 323 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali".

Art. 3.

Art. 3

3.1

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 346», le parole: «aumentate fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentate da un terzo fino alla metà».

3.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

3.3

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «giurisdizionale» con la seguente: «giudiziarie».

Art. 4.

Art. 4

4.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sopprime l'articolo.

4.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

01) all'articolo 346-*bis* del codice penale, al primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

4.3

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», le parole: «fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «da un terzo fino alla metà».

4.0.1

BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

4.0.2

BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,"».

4.0.3

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria
per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti: modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";

b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";

d) all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";

e) all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni";

f) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

g) all'articolo 322-quater, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare"».

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO
DI LEGGE

N. [2473](#)

Art. 1

1.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

1.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «norme».

1.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «procedure».

1.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «regole».

Art. 2

2.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

2.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma, 1 sopprimere la lettera a).

2.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 3

3.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

3.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

3.4

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «, previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 247 del 2012,».

3.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

3.6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «consecutivi».

3.7

[MUSSINI](#)

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.8

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: «ricandidatura» sopprimere le seguenti: «dei consiglieri».

3.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «mandato» con la seguente: «incarico».

3.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

3.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «inferiore», con la seguente: «minore».

Art. 4

4.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «quattro quinti».

Conseguentemente sostituire la tabella A con la seguente:

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (4/5)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	4	3	1
7	5	4	1
9	7	5	2
11	8	6	2
15	12	8	4
21	16	11	5
25	20	14	6

4.4

[MANDELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «quattro quinti».

4.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:

Tabella A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2
15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

4.6

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2

15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

4.7

[ANITORI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A allegata con la seguente:

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2
15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

4.8

[MANELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quarti».

4.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

5.3

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio» con le seguenti: «Il presidente, previa delibera del Consiglio, quando convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio».

5.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 6

6.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

6.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

6.4

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «individuali».

6.5

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «individuali» e sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quattordici giorni».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «decimo giorno» con le seguenti: «quattordicesimo giorno»;

conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, sopprimere la parola: «individuali».

6.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

6.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

6.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

6.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

Art. 7

7.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

7.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 8

8.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

8.3

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Sopprimere il comma 1.

8.4

[MANDELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «individuali».

8.5

[MUSSINI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le candidature individuali possono essere presentate anche con riferimento ad una lista che le rappresenti esclusivamente ai fini della condivisione di un programma comune».

8.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

8.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Le candidature possono» con le seguenti: «le candidature devono».

Art. 9

9.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

9.3

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti».

9.4

[ANITORI](#)

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti».

9.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

9.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

9.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

9.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

9.9

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «verifica le candidature» inserire le seguenti: «nonché il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge».

9.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

9.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 7.

9.12

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «in ordine alfabetico» con le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» e aggiungere in fine le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione delle stesse secondo l'eventuale loro aggregazione in liste con un simbolo o un motto».

9.13

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «in ordine alfabetico» con le seguenti: «secondo l'ordine di

presentazione».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» e aggiungere in fine le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione».

9.14

[ANITORI](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «in ordine alfabetico» con le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione».

Art. 10

10.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

10.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

10.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

10.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

10.6

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «individualmente ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.8

[MANDELLI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.9

[ANITORI](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

10.11

[ANITORI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. In ossequio all'articolo 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati e si esprimano più di due preferenze, almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge, debbono essere attribuite al genere meno rappresentato. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge».

10.12

[ANITORI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. In ossequio all'articolo 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati e si esprimano più di due preferenze, almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge, debbono essere attribuiti al genere meno rappresentato. in ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze espresse».

10.13

[ANITORI](#)

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze espresse durante la votazione, indipendentemente dal numero massimo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 4».

10.14

[ANITORI](#)

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze espresse».

10.15

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge» con le seguenti: «ai due terzi dei consiglieri da eleggere, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a)».

Art. 11

11.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

11.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

11.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

11.5

[ANITORI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» ed aggiungere, in fine, le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione delle stesse e secondo l'eventuale loro aggregazione in liste con un simbolo o un motto».

11.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

11.7

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale».

11.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 12

12.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

12.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

12.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

12.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

12.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

12.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

12.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

12.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

12.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

12.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

12.12

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 7.

12.13

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 8.

12.14

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 9.

12.15

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 10.

12.16

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti».

12.17

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 10, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ammettendo al voto solo i presenti all'interno del seggio».

12.18

[ANITORI](#)

Al comma 10 aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ammettendo al voto unicamente coloro che sono presenti all'interno dei seggio elettorale».

Art. 13

13.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

13.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

13.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

13.5

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

13.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

13.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

13.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

13.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

13.12

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

13.13

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

13.14

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 14

14.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

14.3

[ANITORI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi dei candidati compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a)».

14.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.5

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

14.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

14.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

14.11

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto al comma 1».

14.12

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 1».

14.13

[ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 1».

14.14

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

14.15

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

14.16

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

14.17

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

14.18

[BUEMI](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo le parole: «È nullo», sopprimere le seguenti: «limitatamente ai voti eccedenti»;*
2. *Dopo le parole: «dell'articolo 4, comma 1»sopprimere le seguenti: «a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda».*

14.19

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

14.20

[BUEMI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «alla presente legge», sopprimere le seguenti: «limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda».

Art. 15

15.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

15.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

15.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

15.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

15.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

15.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

15.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 7.

Art. 16

16.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

Art. 17

17.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

17.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

17.3

[BUEMI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 24 novembre 2014, e le cui elezioni si sono già tenute applicando il predetto regolamento di cui al decreto n. 170 o sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

17.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

17.6

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione, la durata dei Consigli dell'Ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

17.7

[MANDELLI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata dei Consigli dell'Ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della presente legge. Per le elezioni successive resta ferma la durata prevista dall'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

17.8

[ANITORI](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

17.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

17.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

17.11

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere il comma 5.

17.12

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sopprimere il comma 5.

17.13

[MANDELLI](#)

Sopprimere il comma 5.

17.14

[ANITORI](#)

Sopprimere il comma 5.

17.15

[MARGIOTTA](#)

Sopprimere il comma 5.

17.16

[MARGIOTTA](#)

Al comma 5, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici».

17.0.1

[MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma, esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento)".

Art. 18

18.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

18.3

[MUSSINI](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, al comma 4, legge n. 247 del 2012, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "se risultavano essere iscritti all'Albo degli avvocati alla data dell'entrata in vigore della presente legge"».

18.4

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sopprimere il comma 2.

18.5

[ANITORI](#)

Sopprimere il comma 2.

18.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

18.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

18.0.1

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di norme sull'ordinamento della professione forense)

1. All'articolo 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le sezioni giudicanti un iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bolzano, il quale in forza degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche e integrazioni, sceglie l'uso della lingua tedesca, devono essere composte da almeno due membri effettivi e due membri supplenti con adeguata conoscenza della lingua tedesca. Qualora tale membri eletti nelle circoscrizioni di Trento e Rovereto non si dovessero reperire, per assenza o per altro motivo, componenti aventi la suddetta conoscenza linguistica, in deroga a quanto previsto dal comma 3 della presente legge, questi vengono scelti a rotazione tra i componenti con adeguata conoscenza della lingua, eletti nella circoscrizione di Bolzano"».

Art. 19

19.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

Art. 20

20.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

20.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

Tab.1

[MANDELLI](#)

Sostituire la Tabella A allegata alla legge con la seguente (in ipotesi di voto limitato ai 3/4 degli eligendi):

«

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2
15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

Tab.2

[MANDELLI](#)

Sostituire la Tabella A allegata alla legge con la seguente (in ipotesi di voto limitato ai 4/5 degli eligendi):

«

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (4/5)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	4	3	1
7	5	4	1
9	7	5	2
11	8	6	2
15	12	8	4
21	16	11	5
25	20	14	6

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 363 (pom.) del 24/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
363ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Esame e rinvio)

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante la proposta di Istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta- per la durata di dodici mesi- sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

In via preliminare, dà conto, sinteticamente, dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta, rinviando per ogni approfondimento alla dettagliata relazione del disegno di legge.

La cooperativa agricola "Il Forteto", comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta - culminata nel 1985 con una prima condanna definitiva dei cofondatori, Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi - e conclusasi nel 2015 con un'ulteriore condanna (in primo grado) a diciassette anni di reclusione degli stessi vertici. Nonostante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997, Fiesoli risultava ancora a capo della comunità e, come si precisa nella relazione di accompagnamento del ddl, il tribunale dei minorenni avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura.

Proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal Tribunale alla comunità, l'Italia è stata condannata nel luglio 2000 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo- adita dalle madri alle quali i minori

erano stati tolti- a pagare una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali.

Segnala che la situazione della cooperativa è stata già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione Toscana, attraverso l'istituzione di una Commissione di inchiesta (che ha depositato la propria relazione finale nel gennaio 2013) e, dall'altro, del Ministero dello sviluppo economico che, chiamato a valutare i profili amministrativo- gestionali della cooperativa agricola, (richiesta successivamente respinta dall'assemblea della cooperativa stessa).

Passando al merito, il testo del disegno di legge consta di 9 articoli. L'articolo 1 prevede che sia istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui predetti fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

I compiti della Commissione, enunciati nello stesso articolo 1, sono poi puntualmente indicati nell'articolo 2. La Commissione è chiamata ad accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità "Il Forteto", anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della Comunità; nonché a verificare i presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura "Il Forteto" inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento.

Con riguardo ai compiti testé illustrati non si esime dall'esprimere alcune perplessità, nella parte in cui l'attività della commissione di inchiesta sembra sostanzarsi (nonostante la "clausola di salvaguardia" di cui al comma 3 dell'articolo 2) in un sindacato delle decisioni adottate dal tribunale dei minorenni, non in linea con il principio di leale collaborazione che dovrebbe ispirare i rapporti tra autorità giudiziaria e attività di inchiesta. Come ha, peraltro, precisato la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.

Il disegno di legge attribuisce, poi, alla Commissione il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

Al fine di evitare possibili ingerenze sul potere giudiziario, il comma 3 dell'articolo 2 precisa che la Commissione non può emettere giudizi sull'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli magistrati. Qualora, nel corso dell'inchiesta emergano fatti che possono costituire reato o illecito disciplinare, di essi deve essere data notizia all'autorità giudiziaria competente e al Ministro della giustizia o al Consiglio superiore della magistratura o al competente organo di autogoverno, per le conseguenti decisioni.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 3, è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il Presidente della Commissione, il comma 3 dispone che questi sia scelto dai Presidenti delle Camere, di comune accordo, tra i parlamentari non componenti della Commissione. Compete alla Commissione stessa invece l'elezione degli altri membri dell'ufficio di presidenza (2 vicepresidenti e due segretari). La disposizione non prevede nulla di specifico per quanto riguarda i criteri di elezione. Tali criteri, peraltro, non sembrano poter essere neppure desunti dal regolamento interno, visto che all'approvazione di esso la Commissione procede solo nella seduta successiva a quella dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 4 prevede l'adozione da parte della Commissione di un regolamento interno - senza richiedere particolari *quorum* per l'approvazione.

La Commissione, poi, in base all'articolo 8, al termine dei propri lavori deve presentare alle Camere una relazione. Sono peraltro espressamente ammesse relazioni di minoranza.

Relativamente ai poteri, l'articolo 5, comma 1, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Per i segreti di Stato, di ufficio, professionale e bancario, ai sensi del comma 2 trovano applicazione le norme vigenti che prevedono diversi casi di opponibilità del segreto di fronte all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il segreto di Stato, ricorda che l'[articolo 202 del codice](#) di procedura penale pone l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato in capo a pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio. E' invece inopponibile il segreto di Stato per fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale ai sensi della [legge n. 124 del 2007](#). Per il segreto professionale, l'[articolo 200 del codice](#) di procedura penale prevede che non possano essere obbligati a deporre su quanto hanno appreso coloro che ne siano venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio o professione (sacerdoti, avvocati, medici ecc.), salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, mentre per il segreto d'ufficio rileva l'[articolo 201 del codice](#) di procedura penale che stabilisce una analoga deroga per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

Il comma 3 dell'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti, prevedendo che la Commissione possa richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. In tali casi l'autorità giudiziaria deve provvedere tempestivamente, potendo ritardare la trasmissione degli atti richiesti solo per ragioni di natura istruttoria e con decreto motivato (rinnovabile).

La Commissione inoltre può ottenere da parte degli organi e degli uffici della Pubblica amministrazione copie di atti e documenti da questi custoditi, prodotti o acquisiti in materia attinente alle finalità dell'inchiesta (comma 5 dell'articolo 5) e richiedere copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può poi stabilire, in base al comma 6, quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad istruttorie o ad altre inchieste in corso, mentre si prevede che debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Il comma 7 precisa poi che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Nello svolgimento delle sue attività la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di ogni altro pubblico dipendente o collaboratore ritenuto necessario (comma 9).

L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per tutto ciò che attiene agli atti e ai documenti per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabori con essa o compia o concorra a compiere atti d'inchiesta oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 7 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione non ritenga opportuno deliberare di riunirsi in seduta segreta.

L'articolo 9 infine disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

[\(2566\)](#) **Deputato Donatella FERRANTI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2519\)](#) **Venera PADUA ed altri.** - *Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che sono stati presentati cinque emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto - al disegno di legge n. 2566, già approvato dalla Camera dei deputati, i quali potranno essere subito illustrati. Dichiaro quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, limitatamente al comma 1, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 1.3.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra quindi l'emendamento 1.1 soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge. Osserva che non si ravvisa la necessità di un'ulteriore intervento normativo sulla materia dei reati sessuali a danno dei minori e sul conseguente regime di procedibilità che - dopo la riforma operata dalla legge n. 66 del 1996, che ha previsto, in via generale, la procedibilità a querela della persona offesa, salvo i casi eccezionali in cui si prevede la procedibilità d'ufficio - ha operato in modo efficace.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(2284\)](#) **Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) **DIVINA.** - *Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) **D'ANNA ed altri.** - *Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento*

giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. (1374) DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali (2135) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), alla luce della corposa documentazione messa a disposizione della Commissione da parte dei soggetti auditi, la quale necessita di un adeguato approfondimento e, nelle more, dei dati richiesti al Governo sulla effettiva possibilità di istituire un tribunale della famiglia, chiede che sia prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti alla data del 6 febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) si riserva di decidere sulla richiesta testé avanzata, dovendo valutare le altre scadenze concomitanti della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame degli emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 gennaio scorso - sospeso nella seduta medesima.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il relatore e il Governo esprimeranno i pareri sugli emendamenti relativi al disegno di legge in esame. Dichiarando quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 17.0.1, 18.3 e 18.0.1, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Il relatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.6, 3.8, 5.3, 6.5, 8.7, 9.3, 9.4, 9.9, 11.7, 12.16, 12.17, 12.18, 14.3, 14.5, 14.11, 14.12 e 14.13, nonché sugli emendamenti 17.6, 17.7, 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

Si rimette alla Commissione in ordine agli emendamenti 9.12, 9.13, 9.14, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14 e 17.15.

Propone una riformulazione per gli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9.

Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 novembre 2016 - sospeso nella successiva seduta del 9 novembre.

Dopo che il presidente **D'ASCOLA** ha dichiarato l'improponibilità dell'emendamento 9.0.1, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 - quest'ultimo a condizione che venga accettata dai proponenti la riformulazione volta ad inserire nella proposta emendativa, dopo la parola "Bolzano", le seguenti "per la definizione delle controversie ricadenti nell'ambito di competenza del Tribunale di Bolzano" - 2.4, 6,1 - a condizione che venga riformulato nel senso di inserire dopo le parole "lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale" le seguenti: "salvo diverso accordo tra le parti" - 6.100, 6.2, 10.1, 11.1, 14.1; si riserva di esprimere parere successivamente per gli emendamenti 8.1, 9.1, 9.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1 e 14.3; si rimette alla Commissione per gli emendamenti 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, esprimendo parere contrario per i restanti emendamenti, mentre l'emendamento 1.2 è ritirato dai proponenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quelli del relatore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha fatto presente che la 7ª Commissione permanente ha chiesto alla Commissione giustizia di poter attendere ancora qualche giorno prima di concludere l'esame in sede consultiva sullo schema di decreto in titolo, al fine di consentire alla Commissione medesima di poter esprimere le proprie osservazioni, il rappresentante del GOVERNO dichiara la disponibilità da parte dell'esecutivo ad attendere che la Commissione giustizia esprima il parere di competenza anche oltre la scadenza del termine fissato al 25 gennaio 2017 - e segnatamente fino al 1º febbraio 2017 - in modo da consentirle di acquisire le osservazioni della 7ª Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ([n. 365](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) esprime alcune personali considerazioni sullo schema di decreto in titolo, segnalando in particolare la circostanza che l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) - sostituendo il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di reati di corruzione passiva tra privati - ha eliminato il riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per la punibilità di tale reato. A tale riguardo segnala che tale espunzione determinerebbe la configurazione di una fattispecie di semplice infedeltà nel campo dei rapporti privati che potrebbe essere già sanzionata efficacemente con gli strumenti disciplinari o comunque con il ricorso a conseguenze riparatori e risarcitorie di matrice civilistica. In ogni caso il venir meno di un riferimento espresso al "nocumento" cagionato alla società potrebbe porre problemi di coordinamento con la previsione circa la procedibilità a querela della persona offesa per il reato in questione.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) sottolinea come l'eliminazione del riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per la perseguibilità del reato di corruzione passiva tra privati di cui al primo comma dell'articolo 2365 del codice civile - come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto - gli appare finalizzata ad una più completa trasposizione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio. Ritiene comunque opportuno tener conto dei rilievi formulati dal Presidente integrando lo schema di parere con un'osservazione con la quale si potrebbe invitare il Governo a valutare l'opportunità di ripristinare, *in parte qua*, la formulazione vigente dell'articolo 2635, primo comma, del codice civile qualora se ne ravvisi la conformità con la decisione quadro.

La senatrice [GINETTI](#) (PD), condividendo le considerazioni testé svolte dal relatore, osserva che i rilievi svolti dal Presidente andrebbero valutati tenendo conto del fatto che l'obiettivo della decisione quadro è quello di tutelare la libertà di concorrenza tra le imprese.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva che anche l'attuale formulazione dell'articolo 2635 mira a tutelare anche la libertà di concorrenza, se solo si considera che al quinto comma di tale articolo si dispone la procedibilità a querela della persona offesa per i reati ivi previsti, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) illustra lo schema di parere, che viene pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che la seduta già convocata per giovedì, 26 gennaio, non avrà più luogo a causa della concomitante inaugurazione dell'anno giudiziario.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 365

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

- lo schema di decreto è finalizzato al recepimento della decisione-quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015);
- tale intervento mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro di cui agli articoli 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione e favoreggiamento), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni);
- la necessità di recepire la decisione-quadro si giustifica anche alla luce della procedura di infrazione avviata in data 18 dicembre 2015 dalla Commissione europea nei confronti dello Stato membro (procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME);
- sullo schema di decreto sono pervenuti i rilievi della 14ª Commissione permanente e della 1ª Commissione permanente;

osservato che:

- l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema - che sostituisce l'articolo 2635, primo comma, del codice civile, in materia di corruzione c.d. "passiva" tra privati - prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, mentre l'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema - volto a sostituire il terzo comma dell'articolo 2635, in materia di corruzione c.d. "attiva" tra privati - prevede che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà somme di denaro o altra utilità non dovuti alle

persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste;

- non sono invece state incluse nell'ambito di applicazione delle fattispecie corruttive tra privati (sia attiva che passiva) anche le persone che svolgono «funzioni lavorative di qualsiasi tipo, per conto di un'entità del settore privato», contrariamente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché dagli articoli 7 e 8 della Convenzione internazionale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con legge n. 110 del 2012;
- al fine del completo recepimento di tali previsioni non appare possibile utilizzare la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi chi pone in essere condotte corruttive essendo «sottoposto alla direzione o alla vigilanza» di uno dei soggetti che svolgono funzioni direttive in società ed enti privati indicati al primo comma dell'articolo 2635 del codice civile in quanto le due definizioni non risultano interamente sovrapponibili;
- allo stesso tempo, per conformarsi agli articoli 1 e 2 della decisione quadro, appare opportuno intervenire sul già citato secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile - anziché sul primo o sul terzo comma - lasciando così inalterato l'apparato sanzionatorio attualmente vigente. Infatti, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, appare coerente continuare a prevedere una pena detentiva più elevata (da uno a tre anni) nelle ipotesi in cui le fattispecie criminose abbiano come soggetti attivi o destinatari passivi chi svolge attività lavorativa con l'esercizio delle funzioni direttive - così come previsto al primo e terzo comma dell'articolo 2635 c.c. - rispetto alle ipotesi in cui i reati di corruzione attiva o passiva si riferiscano invece a lavoratori che non svolgono funzioni direttive, puniti con la reclusione fino ad un anno e sei mesi;

rilevato altresì che:

- la novella recata all'articolo 2635, primo comma, del codice civile dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, comporterebbe l'eliminazione della previsione del «nocumento» cagionato alla società quale evento del reato di corruzione passiva tra privati. Emergerebbe così una fattispecie di semplice infedeltà nel campo dei rapporti privati (peraltro non limitata all'ambito societario) che potrebbe essere sanzionata efficacemente con gli strumenti disciplinari del datore di lavoro. In tal modo si finirebbe per tutelare - almeno con riferimento all'ipotesi base - la pretesa al rispetto di tutti gli obblighi connessi alla funzione, ivi compresi quelli che discendono dal contratto o eventualmente da regole, la cui attitudine prescrittiva non è peraltro unanimemente condivisa, che si ricollegano all'esercizio del potere organizzativo proprio dell'imprenditore o di altro ente privato (ad es. codici di condotta, *compliance programs*, etc.). Tra l'altro, ferma comunque restando la necessità di recepire anche sotto questo specifico aspetto la decisione quadro, il mantenimento dell'attuale riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per il concretarsi del reato di corruzione passiva di cui al primo comma dell'articolo 2635, appare anche maggiormente coerente - quantomeno sotto il concreto profilo applicativo - con la previsione della procedibilità a querela della persona offesa, di cui al successivo quinto comma del citato articolo 2635, mentre l'ovvio rilievo che in ogni caso rientrerebbero nell'ambito del penalmente rilevante anche i fatti punibili a titolo di tentativo parrebbe escludere problemi di compatibilità con la decisione quadro in recepimento;
- all'articolo 3, comma 1, lettera a), ultimo periodo, dello schema, con una formulazione piuttosto ancipite e di non immediata comprensione, viene disposto che si applichi la medesima pena della reclusione da uno a tre anni (prevista nel precedente periodo) anche per chi, «nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati al precedente periodo» (e quindi agli amministratori, sindaci, direttori generali e le altre figure sopra enumerate e indicate al primo periodo dell'articolo 2635, primo comma). Per un verso, infatti - come correttamente osservato nella relazione illustrativa - l'articolo 2639 del codice civile già dispone che per i reati perseguiti nel Titolo XI del libro V del medesimo codice al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e

significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Per altro verso, sia all'articolo 2635-*bis* del codice civile - in materia di istigazione alla corruzione attiva e passiva tra privati, così come introdotto dall'articolo 4, comma 1, dello schema - sia all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge delega n. 170 del 2016, con riferimento al delitto di corruzione passiva tra privati, vengono richiamati, oltre a coloro che svolgono funzioni direttive espressamente elencate, anche i soggetti che svolgono «un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive». Sicché delle due l'una: se la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2635, primo comma ripete quella più precisa e generale di cui all'articolo 2639, essa andrebbe punto eliminata, in quanto inutile duplicazione di una disposizione già presente nell'ordinamento; se viceversa tale previsione fosse finalizzata a derogare quella di cui al predetto articolo 2639, una simile soluzione parrebbe avere implicazioni problematiche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di uguaglianza, non essendo comprensibili le ragioni giustificative di una previsione eccezionale rispetto all'impostazione comune contemplata per tutti i reati del titolo XI del libro V del codice civile dal medesimo articolo 2639;

- l'articolo 5 dello schema di decreto - che introduce l'articolo 2635-*ter* del codice civile in materia di pene accessorie - prevede che la condanna per i reati di cui all'articolo 2635 e all'articolo 2635-*bis* importi «in ogni caso» l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale. Sotto questo profilo la previsione in oggetto sembra porsi in contrasto sia con la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 3, della decisione quadro - che prevede che la sanzione accessoria sia comminata solo se i fatti accertati danno motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva - sia con l'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega n. 170 del 2016, che invece prevede che la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività si applichi nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, solo qualora quest'ultimo sia già stato condannato per i medesimi reati. Occorre poi considerare, in termini più generali, che l'ordinamento, all'articolo 32-*bis* del codice penale, già prevede l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nelle ipotesi di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Alla luce di tali considerazioni, l'introduzione di un aggravamento della sanzione accessoria di cui all'art. 32-*bis* del codice penale - come appare essere quella che si vuole introdurre all'articolo 5 dello schema che prevede l'applicazione della sanzione accessoria anche qualora la condanna per i reati ivi prescritti sia inferiore ai sei mesi di reclusione - dovrebbe non soltanto limitarsi a quanto strettamente necessario al più corretto recepimento della decisione quadro oggetto di infrazione - con conseguente esclusione dal suo ambito di applicazione della fattispecie dell'istigazione, che non è contemplata dall'articolo 4, comma 3, della decisione quadro -, ma dovrebbe altresì tener conto dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge di delega, che prevede la suddetta pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività direttiva in caso di recidiva e limitatamente alle condotte illecite di corruzione passiva tra privati;

considerato che:

- l'articolo 6 dello schema di decreto in titolo - recante modifiche all'articolo 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*), del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche - non prevede alcuna misura sanzionatoria nelle ipotesi in cui le condotte incriminatrici di corruzione attiva e passiva siano oggetto di favoreggiamento. A tale riguardo, appare ragionevole ritenere - così come indicato nella relazione illustrativa - che nelle ipotesi di favoreggiamento (personale o reale) alla corruzione tra privati, possano comunque applicarsi, pur nel silenzio del legislatore delegato sul punto, le corrispondenti previsioni di cui agli articoli 378 e 379, del codice penale. Con la prima previsione, infatti, si punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti; con la seconda è punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-

ter, del codice penale, aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Allo stesso tempo, però, il recepimento appare suscettibile di integrazione nella parte in cui non estende anche ai citati reati di favoreggiamento reale o personale l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*), del decreto legislativo n. 231 del 2001 - così come modificato dall'articolo 6 dello schema - in quanto tale estensione è invece prescritta dall'articolo 5 della decisione quadro;

- ancora con riferimento all'articolo 6 dello schema, l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie a carico dell'ente (da duecento a quattrocento quote nel limite minimo e da quattrocento a seicento quote nel limite massimo) è circoscritta alle ipotesi di corruzione attiva tra privati di cui all'art. 2635, terzo comma, del codice civile - così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema - ed istigazione alla corruzione attiva tra privati di cui all'art. 2635-*bis*, primo comma, del codice civile, così come introdotto dall'articolo 4, comma 1, dello schema. Tale previsione appare in contrasto sia con l'articolo 5 della decisione quadro, sia con l'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge di delega, che invece non prevedono una siffatta limitazione;

- ancora con riferimento all'articolo 6, potrebbe apparire non coerente con il vigente assetto sistematico del decreto legislativo n. 231 del 2001 la previsione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 in relazione ai soli reati di cui agli articoli 2635 e 2635-*bis* del codice civile, come rispettivamente modificato il primo e introdotto il secondo dagli articoli 3 e 4 dello schema in esame, in quanto tali sanzioni interdittive - la cui applicabilità necessita di una previsione espressa in relazione alle singole fattispecie di volta in volta considerate ai sensi degli articoli 2 e 13 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 - non sono previste dall'articolo 25-*ter* dello stesso decreto legislativo n. 231 con riferimento ad alcuno dei reati societari di cui al titolo XI del libro V del codice civile, anche quando questi ultimi siano più gravemente sanzionati, dovendosi in proposito ulteriormente rilevare che la previsione dell'applicabilità delle predette sanzioni interdittive è considerata solo come eventuale dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione-quadro 2003/568/GAI in recepimento;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, dello schema, si raccomanda al Governo di introdurre una nuova lettera con la quale si intervenga sul secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile inserendo, in fine, le seguenti parole: «o comunque da chi svolge, per conto della società o di enti privati, un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni non direttive»;
- b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, si raccomanda al Governo di espungere l'ultimo periodo dell'articolo 2635, primo comma, del codice civile - così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema - nonché correlativamente, al primo ed al secondo comma del nuovo articolo 2635-*bis* come introdotto dall'articolo 4 dello schema in esame, di sopprimere le parole «nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive»;
- c) sempre all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, qualora se ne ravvisi la conformità alla decisione quadro, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «o degli obblighi di fedeltà», le seguenti: «cagionando nocumento alla società o ente privato»;
- d) si raccomanda al Governo di riformulare la previsione di cui all'articolo 5 dello schema al fine di assicurare una più conforme corrispondenza con l'articolo 4, comma 3, della decisione quadro oggetto di recepimento, nonché con l'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega tenendo conto dei rilievi sopra formulati. A tale riguardo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 2635-*ter* con il seguente: «ART. 2635-*ter* (Pene accessorie) - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-*bis* del codice penale, la condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa comunque l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ove il soggetto sia già stato condannato per il medesimo reato»;
- e) si raccomanda al Governo di riformulare l'articolo 6 dello schema, sostituendo la lettera s-*bis*),

primo comma dell'articolo 25-ter, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'articolo 2635, primo e terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; nei casi previsti dall'articolo 2635-bis del codice civile e nelle ipotesi di favoreggiamento personale e reale di cui agli articoli 378 e 379 del codice penale, con riferimento ai reati di cui alla presente lettera, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2566](#)

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« **Art. 1.**

1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, inserire il seguente: "Nel caso in cui all'autorità giudiziaria giunga notizia del reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale in danno di minore privo della persona che esercita la responsabilità genitoriale, o nel caso in cui tale persona non sia in grado di presentare querela, il Procuratore della Repubblica o persona da lui delegata ne svolte le funzioni ai fini di cui al primo comma".»

1.3

[BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al quarto comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-bis, secondo comma, n. 1.

1.0.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 viene disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima di reato.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:

a) recidiva;

b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

5. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il

trattamento stesso.

6. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*sexies* del codice penale, può sempre chiedere di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1.»

1.0.2

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 97 del codice penale le parole "quattordici anni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

All'articolo 120 del codice penale, secondo comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Il minore che abbia compiuto gli anni dodici può agire autonomamente se ne è in grado". »

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 368 (pom.) dell'08/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2473\)](#) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **[PRESIDENTE](#)** dà conto che nella giornata di ieri è stato espresso il parere da parte della 5ª Commissione, di contenuto non ostativo sul nuovo testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 17.0.1, su cui è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Precisa che era già stato dichiarato improponibile dalla Presidenza.

La Commissione conferisce pertanto mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, come modificato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari.

Il RELATORE, ribadendo l'esigenza urgente ed indifferibile di una rapida approvazione del disegno di legge, propone che venga richiesta la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#), stante il consenso di tutti i Gruppi parlamentari e del Governo, comunica che provvederà ad inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento.

La Commissione conviene.

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(Esame del disegno di legge n. 2441, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 638 e rinvio)

La relatrice, senatrice [GINETTI \(PD\)](#), illustra i disegni di legge n. 638, di iniziativa della senatrice Bonfrisco, e n. 2441, di iniziativa della senatrice Stefani e altri, i quali introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati. L'Atto Senato 638 - che peraltro era stato già iscritto all'ordine del giorno della Commissione congiuntamente ad altri disegni di legge sulla riforma del processo penale, per essere poi disgiunto - interviene anche in tema di femminicidio, modificando gli articoli 576 e 577 del codice penale, relativi alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio.

Il disegno di legge n. 638 reca un ambito oggettivo più ampio del disegno di legge n. 2441, in quanto oltre ad introdurre una fattispecie penale *ad hoc* per il crimine di matrimonio forzato, interviene anche in tema di femminicidio. E' opportuno ricordare che puntuali misure per il contrasto della violenza di genere e dei cosiddetti femminicidi, in particolare, anche in attuazione della Convenzione di Bruxelles sono state introdotte dagli articoli 1-5 del decreto-legge n. 93 del 2013 (convertito in legge n. 118 del 2013). Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1 integra l'elenco di circostanze aggravanti del reato di omicidio doloso di cui all'articolo 576 del codice penale, prevedendo l'applicazione della pena dell'ergastolo anche nei casi in cui l'omicidio sia stato commesso: in reazione ad un'offesa all'onore proprio o della famiglia o a causa della supposta violazione da parte della vittima di norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali; dall'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa; da chi ha riportato una precedente condanna per omicidio doloso, anche in forma tentata (ad eccezione dei casi di tentativo incompiuto per desistenza o recesso attivo). La disposizione esclude l'applicazione dell'aggravante nei casi in cui ricorra una delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 114 del codice penale (cosiddetto contributo di minima importanza) ovvero in caso di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti ai sensi dell'articolo 116 del codice penale (cosiddetto concorso anomalo).

L'articolo 2 del disegno di legge estende, in primo luogo, l'ambito di applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 577, secondo comma, codice penale (che prevede la reclusione da ventiquattro a

trent'anni nel caso di uxoricidio), anche ai casi di omicidio dell'ex coniuge o del convivente more uxorio.

Con riguardo alla applicabilità dell'aggravante dell'uxoricidio anche al convivente more uxorio segnala una recentissima decisione (Cass. Pen. Sez. I, Sentenza 10 gennaio 2017 n. 808) della Corte di Cassazione, con la quale il Supremo Giudice ha espressamente escluso che tale circostanza possa essere applicata quando il reato è commesso contro il convivente more uxorio.

In secondo luogo la disposizione prevede che si applichi la pena dell'ergastolo anche nei casi in cui vittima dell'omicidio sia un minore di anni dieci ovvero il delitto sia stato commesso in sua presenza.

L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2441 introduce nella Sezione terza del Capo terzo del Titolo XII del Libro II del codice penale, concernente i delitti contro la libertà morale (intesa nel senso di libertà di agire e di autodeterminazione dell'individuo), il delitto di matrimonio forzato.

La nuova fattispecie, di cui al nuovo articolo 612-ter, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe o induce taluno con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 612-ter, secondo comma, introduce poi, una disposizione derogatoria al principio di territorialità della legge penale, prevedendo che la sanzione della reclusione da uno a cinque anni si applichi anche a chiunque, trovandosi in Italia, attira con inganno una persona nel territorio dello Stato italiano o di uno Stato diverso da quello in cui essa risiede abitualmente, allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio e a chiunque, trovandosi all'estero, attira con inganno una persona dimorante nel territorio italiano.

Il reato si configura (ai sensi del terzo comma dell'articolo 612-ter) anche qualora sia contratto o debba contrarsi un vincolo matrimoniale non avente effetti civili o a cui non siano riconosciuti tali effetti.

La condotta sanzionata è punita più gravemente qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 339 del codice penale.

La disposizione in esame prevede, poi, l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 600-septies.2 del codice penale nel caso di condanna o patteggiamento per il reato di matrimonio forzato. Infine la disposizione nega ogni effetto ai sensi della legge italiana al matrimonio forzato.

Il disegno di legge n. 2441 consta di un articolo unico, il quale, in primo luogo, introduce all'articolo 605-bis del codice penale, il delitto di costrizione al matrimonio o all'unione civile, attraverso il quale è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o un'unione civile, anche in un Paese estero.

Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere "chiunque". Per quanto concerne il soggetto passivo la disposizione sembra escludere ogni efficacia scriminante del consenso del nubendo, dando per scontato che l'intensa pressione sociale e la profonda influenza del gruppo culturale di appartenenza sul singolo e sulle sue scelte o azioni rendono di fatto difficilmente configurabile un consenso libero e quindi in grado di esplicitare una qualche efficacia scriminante.

La condotta incriminata consiste nel costringere altri - la norma non prevede alcun requisito di età - a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

Nella struttura del reato in esame, particolare importanza rivestono, poi, le modalità della condotta e cioè: oltre a "la violenza o la minaccia", "il fare leva su precetti religiosi", "lo sfruttamento di una situazione di vulnerabilità". In particolare con riguardo al "facendo leva su precetti religiosi", la disposizione sembra voler sottintendere alla natura di reato culturale del delitto in questione.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce - genericamente - che il reato è punito anche ove commesso in un Paese estero. Tale deroga al principio di territorialità della legge penale è di particolare ampiezza, tenuto conto che la norma risulterebbe potenzialmente idonea a punire anche condotte commesse da cittadini non italiani in un territorio estero.

A differenza del disegno di legge n. 638 non sono previste pene accessorie, quale la decadenza dalla

responsabilità genitoriale, nel caso in cui il reato sia commesso da ascendenti.

Il disegno di legge introduce, poi, nel codice penale, un'ulteriore fattispecie criminosa: il reato di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio (articolo 605-*ter*). Tale previsione punisce con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (e quindi l'autore non abbia, ad esempio concorso alla realizzazione del fatto tipizzato dall'articolo 605-*bis* del codice penale), chiunque, con artifici e raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all'estero per contrarre matrimonio o una unione civile. Il reato si considera integrato anche se il matrimonio o l'unione civile non vengono contratti.

Con riguardo alla rilevanza penale del "viaggio", la relatrice osserva come essa trovi significativi precedenti nel codice penale all'articolo 270-*quater*.1, il quale punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo e all'art. 600-*quinquies*, che punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Si tratta tuttavia di ipotesi di reato nella quali viene criminalizzata non già l'induzione, quanto l'organizzazione o la propaganda di viaggi aventi finalità delittuose.

Il disegno di legge prevede poi al nuovo articolo 605-*quater* del codice penale, un'aggravante speciale - per la quale nei casi in cui i reati di costrizione al matrimonio o all'unione.

La relatrice quindi ricorda i numerosi atti di diritto internazionale e di diritto europeo che sono stati adottati per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) informa della recente presentazione di un disegno di legge a prima firma della senatrice Maturani che interviene su questioni analoghe, e che sarà presumibilmente assegnato alla Commissione giustizia. Dichiarò, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la disponibilità a concludere in tempi brevi l'esame dei disegni di legge in titolo ed auspica un'ampia convergenza sul testo.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) ha invitato i membri della Commissione a svolgere una riflessione più ampia sui contenuti dei disegni di legge testé illustrati dalla relatrice, prende la parola la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) per esprimere il proprio auspicio che si possa registrare un'ampia convergenza sui disegni di legge recanti misure per il contrasto dei matrimoni forzati, in quanto essi sono volti a risolvere una questione particolarmente urgente e delicata.

Dopo un breve intervento del [PRESIDENTE](#) in ordine alle previsioni contenute nel codice penale in materia di punibilità nel territorio italiano di reati commessi all'estero, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2441 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 638.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1012\)](#) **CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) comunica di aver segnalato al Presidente della 5a Commissione un elenco degli emendamenti sui quali egli si era riservato, in qualità di relatore, di esprimere il parere, in attesa di conoscere l'esito delle determinazioni che su tali proposte emendative la Commissione bilancio riterrà di voler assumere in sede consultiva, rispetto ai profili di compatibilità finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Si dà avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Dopo un breve intervento della senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), la quale dichiara di volersi riservare una più diffusa disamina delle proposte emendative a sua firma in sede di dichiarazione di voto, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (PD) dichiarando - anche a nome del proprio Gruppo parlamentare - la disponibilità ad un confronto serio e costruttivo con gli altri membri della Commissione, al fine di pervenire ad una rapida approvazione dei disegni di legge recanti delega al Governo in materia di efficienza del processo civile, tema che rappresenta per la maggioranza un punto politico particolarmente qualificante ed importante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2284](#)

G/2284/1/2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

occorre altresì prendere atto che è necessario modificare le norme (ormai risalenti all'anno 2006) che hanno introdotto l'affidamento condiviso dei figli. Fin dall'entrata in vigore di tale legge si avvertì, da subito, che alcune norme non erano state ben «calibrate». Infatti, tali norme, erano ben lungi da realizzare l'obiettivo che i padri ispiratori della norma che si erano proposti, e cioè introdurre nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità perfetta. Si capì presto che l'affido condiviso, così come era stato formulato, anziché sostituire l'affidamento esclusivo, che prima era la regola, altro non era che nella sostanza solo la trasformazione del *nomen iuris*. Si può affermare, quindi, che l'affidamento esclusivo «uscì dalla porta ed entrò dalla finestra». La prassi applicativa nei vari Tribunali, poi, in presenza di una legge mal formulata, altro non fece, e non fa', che avvalorare tale situazione, con l'individuazione del genitore cosiddetto «collocatario» in via principale, che va a sostituire il vecchio genitore che, in precedenza, aveva l'affidamento esclusivo. Le modalità di visita dei figli minori, inoltre, che fin dall'entrata in vigore della legge sono state spesso «imposte» all'altro genitore (definito nella prassi non collocatario), hanno comportato per lo stesso un diritto di visita settimanale, con giorni ed orari prestabiliti dal giudice, finendo per far perdere all'affidamento condiviso e al principio di bigenitorialità ogni valore. Durante tutto questo tempo, vani sono stati i tentativi di trovare una soluzione a questo *deficit* della legge, che, poi, ha finito per penalizzare soprattutto i padri, molto spesso relegati ad una frequentazione ridotta con i propri figli, scandita da giorni ed orari troppo limitati, anche perché la figura del genitore collocatario in via principale è stata nella maggior parte casi individuata nella madre,

impegna il Governo:

a condividere e fare proprio il disegno di legge già depositato al Senato, atto Senato n. 1441 «Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori» ovvero ad adottare ogni misura necessaria affinché sia ristabilito un equilibrio nell'affidamento condiviso tra la madre e il padre, giacché oggi, quest'ultimo, è fortemente penalizzato.

G/2284/2/2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

preso atto che,

il provvedimento in parola non prevede ulteriori risorse finanziarie, e non può, dunque, che ribadirsi quanto già esposto nel parere depositato in occasione dell'audizione dell'ANM sul disegno di legge 2953/C alla Camera dei deputati del giugno 2015, ovvero che le sole modifiche degli istituti processuali non potranno eliminare tutte le attuali disfunzioni se, contestualmente, non vengano avviati seri piani di dotazioni organiche e strutturali idonei a fronteggiare le vere cause dell'ingolfamento della giustizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta dai cittadini. Nelle condizioni date (clausola di c.d. «invarianza finanziaria») non possono che reiterarsi le indicazioni rese, in termini propositivi, dall'ANM nel già citato parere sul dd12953;

rilevato che,

per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie e non solo estendere un processo civile sommario di cognizione a tutte le cause salvo eccezioni, impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie atte ad avviare seri piani di dotazioni organiche e strutturali idonei a fronteggiare le vere cause dell'ingolfamento della giustizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta dai cittadini.

G/2284/3/2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

l'importanza che si addivenga rapidamente alla completa informatizzazione dell'ufficio NEP così da consentire di dare applicazione all'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, previsto dall'articolo 492-*bis* c.p.c., come introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, da considerarsi il «fulcro» della riforma del pignoramento mobiliare e presso terzi in termini di efficacia e speditezza;

rilevato che,

per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementazione dell'informatizzazione di cui sopra,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie atte a consentire la definitiva implementazione dell'informatizzazione dell'ufficio NEP così da consentire di dare applicazione all'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Art. 1

1.1

[BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona»;

b) sopprimere la lettera b)».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «e lettera b), numero 21).

1.3

[ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona»;

b) sopprimere la lettera b) .

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e lettera b), numero 21),».

1.4

[RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona».

1.5

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona».

1.6

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «tribunale della famiglia e della persona», con le seguenti: «tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari».

1.7

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, primo periodo e conseguentemente alla successiva lettera b) sostituire le parole: «della persona» con le parole: «dei minori».

1.8

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

«01) prevedere l'istituzione di una sezione specializzata in materia d'impresa in ogni tribunale ordinario nonché, ove necessario tenuto conto della produttività imprenditoriale del territorio di competenza, nelle sedi delle sezioni distaccate antecedenti al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155».

1.9

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

«01) prevedere l'istituzione di una sezione specializzata in materia di Impresa in ogni tribunale ordinario».

1.10

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 1), sostituire le parole: «ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone» con la seguente: «modificare».

1.11

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole da: «ampliamento» a: «modificandone» con la seguente: «modificarne».

1.12

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole da: «ampliamento» a: «modificandone» con la seguente: «modificarne».

1.13

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il n.2.1), inserire i seguenti:*

«2.1-bis) controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;

2.1-ter) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

1.14

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il n. 2.1), inserire il seguente:*

«2.1-bis) controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;».

1.15

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il n.2.1), inserire il seguente:*

«2.1-bis) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

1.16

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:*

«2.5-bis) modificare il comma 2, lettera f) dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, prevedendo l'estensione della competenza, delle Sezioni specializzate alle controversie relative a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture anche sotto la soglia comunitaria e l'esclusione di quelle inerenti l'esecuzione di tali contratti;».

1.17

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:*

«2.5-bis) modificare la competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, di cui articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, al fine di escludere quelle aventi ad oggetto la sola esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stessi dalle competenze di cui al comma 2 del citato articolo 3;».

1.18

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:*

«2.5-bis) modificare la competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà- industriale ed intellettuale, di cui articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive

modificazioni, al fine di estenderla alle controversie relative a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture anche sotto la soglia comunitaria».

1.19

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «mantenendone invariato il numero» con le seguenti: «prevedendo di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza, nonché delle strutture a disposizione di edilizia giudiziaria esistenti dismesse ai sensi della riforma della geografia giudiziaria fra cui l'ex Tribunale di Bassano del Grappa».

1.20

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «mantenendone invariato il numero» con le seguenti: «prevedendo di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza, nonché delle strutture di edilizia giudiziaria esistente».

1.21

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «mantenendone invariato il numero» aggiungere le seguenti: «e prevedendo comunque la possibilità di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza».

1.22

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) revisione dell'attuale importo del contributo unificato per l'accesso al tribunale delle imprese, prevedendo una sua graduale diminuzione fino alla metà, compatibilmente alle esigenze funzionali del tribunale».

1.23

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i seguenti:

«2.1-bis) controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;

2.1-ter) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

1.24

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i seguenti:

«2.1-bis) controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;».

1.25

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i seguenti:

«2.1-bis) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

1.26

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere il punto 2.5).

1.27

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), punto 2), dopo il punto 2.5), inserire il seguente:

«2.5-bis) individuare le specifiche ragioni di connessione, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, al fine di limitare la cognizione delle sezioni specializzate di cui al presente comma, lettera a), n. 1), al fine di garantirne l'effettiva specializzazione».

1.28

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), punto 3), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sopprimere le parole da: «, nell'ambito delle risorse umane» sino a: «finanza pubblica»;»;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole da: «fermi restando» sino a: «dotazioni organiche,».*

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «lettera a), numero 3), e».

S1.1

CASSON, MUSSINI, MINEO, RICCHIUTI

Stralciare tutta la lettera b).

S1.2

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, stralciare la lettera b).

S1.3

MINEO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 1, stralciare la lettera b).

S1.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, stralciare la lettera b).

1.33

CASSON, MUSSINI, MINEO, RICCHIUTI

Sopprimere tutta la lettera b).

1.34

RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.35

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.36

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.37

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominato «tribunale per la persona, l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari», di seguito denominata «procura per la persona», con sede nei circondari o gruppi di circondari individuati;

2) sopprimere le disposizioni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, istitutive del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) prevedere che il tribunale per la persona sia costituito dal presidente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche individuati al numero 19); l'ausilio nei procedimenti indicati nelle tabelle A e B di cui al numero 15) nei casi di persone di età minore, di giudici esperti di cui al numero 11);

4) prevedere che la procura per la persona sia costituita da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qualifiche che sono individuati ai sensi del numero 19). L'ausilio nei procedimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B, nei casi di persone di età minore, di vice procuratori onorari, individuati ai sensi dell'articolo 9;

5) prevedere che la giurisdizione del tribunale per la persona sia esercitata:

5.1) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti, nei procedimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B se riguardano persone di età minore;

5.2) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C di cui all'articolo 13, comma 1, e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge;

5.3) da un giudice ordinario del tribunale per la persona, coadiuvato da un giudice esperto nei procedimenti di competenza indicati nelle tabelle A e B, nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle procedure di esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per la persona, salvo quelli a contenuto patrimoniale, e in tutti i procedimenti espressamente indicati dalla legge. A tal fine il presidente designa ogni anno uno o più giudici ordinari destinati ad esercitare esclusivamente tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari;

6) istituire Presso il tribunale per la persona un ufficio di cancelleria ed un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica un ufficio di segreteria, disponendo che la procura per la persona si avvalga per le notifiche dell'ufficio autonomo per le notifiche istituito presso il tribunale per la persona;

7) prevedere che il tribunale per la persona tenga le udienze nella sua sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) su proposta del presidente della corte d'appello competente per territorio, individuando tali sedi distaccate tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro;

8) prevedere che il tribunale per la persona si avvalga dell'opera degli uffici di servizio sociale,

degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati; prevedere che il tribunale per la persona si avvalga altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;

9) prevedere l'assegnazione alle dipendenze della procura per la persona, di uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, e alle loro relazioni con particolare formazione multidisciplinare in riferimento alle caratteristiche delle persone di età minore;

10) prevedere l'assegnazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura al tribunale per la persona e alla relativa procura di magistrati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base all'attività svolta, agli studi effettuati e all'esperienza acquisita; prevedere che le funzioni di presidente del tribunale per la persona e il procuratore per la persona siano attribuite dal Consiglio Superiore della Magistratura a magistrati di corte d'appello che abbiano assolto le funzioni di magistrato per la persona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità organizzative, per non meno di tre anni assicurando che per l'accertamento delle qualità richieste, il Consiglio Superiore della Magistratura acquisisca il parere dei componenti dei consigli giudiziari e valuti i risultati dei corsi di preparazione previsti dal numero 13);

11) prevedere che i giudici esperti del tribunale per la persona e della sezione specializzata di corte d'appello di cui al numero 12 e i vice procuratori onorari siano nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commissione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, altro magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato dal consiglio giudiziario territoriale competente, debbano essere previamente acquisiti i pareri del consiglio giudiziario territoriale competente e dell'ordine professionale di appartenenza, che analoga selezione sia effettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona, altro sostituto procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto designato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede cui il vice procuratore onorario è assegnato, prevedendo, in particolare, che:

11.1) possano essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psicologiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una adeguata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori di età, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali;

11.2) i giudici esperti durino in carica tre anni e possano essere confermati non più di due volte consecutive in caso abbiano esercitato in modo efficace la funzione, prevedendo per ogni ufficio giudiziario che il numero dei giudici-esperti non possa mai essere superiore al 50 per cento di quello dei magistrati ordinari;

11.3) i giudici esperti integrino il collegio nei procedimenti espressamente specificati dalla legge; possano coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispondenti alle loro competenze e essere delegati all'audizione del minore;

11.4) siano estese ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magistrati ordinari previsti dai codici di rito vigenti e che i giudici esperti non possano esercitare la professione forense durante il periodo dell'incarico;

11.5) ai giudici esperti si applichi il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise;

12) istituire presso ogni corte d'appello una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello, nel numero e nelle qualifiche individuati ai sensi del numero 19), nonché da giudici esperti nominati

secondo le disposizioni di cui al numero 11; prevedere che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un sostituto, secondo le piante organiche individuate ai sensi del numero 19); disponendo che il Consiglio Superiore della Magistratura provveda all'assegnazione dei magistrati secondo i criteri stabiliti dal numero 10, e alla nomina di giudici esperti secondo quanto stabilito dal numero 11; prevedere che la giurisdizione sia esercitata:

12.1) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B se riguardano persone di età minore;

12.2) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge,

13) prevedere che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi ogni anno almeno un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze indicate al numero 10 e almeno due corsi l'anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgano la loro funzioni negli uffici giudiziari di cui ai numeri precedenti, disponendo l'obbligatorietà e un approccio multidisciplinare per i corsi di cui al presente numero;

14) prevedere che la sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla sezione specializzata della corte d'appello ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sia esercitata dal presidente della corte d'appello e quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte d'appello;

15) prevedere che il tribunale per la persona sia competente:

15.1) per le materie indicate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge;

15.2) per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua personalità indicate dalla legge;

15.3) per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario.

16) prevedere che la competenza per territorio negli affari civili sia determinata in via successiva dai seguenti criteri:

16.1) residenza abituale della persona minore di età, o della persona disabile o in ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il provvedimento;

16.2) residenza abituale della famiglia;

16.3) in difetto o negli altri casi stabilita ai sensi delle norme del codice di procedura civile;

17) prevedere la competenza in capo al tribunale per la persona dei reati commessi da persone minori di anni diciotto; prevedere che in caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato si proceda per i primi davanti al tribunale ordinario e per i secondi davanti al tribunale per la persona;

18) provvedere al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso e all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento;

19) individuare gli uffici previsti dalla presente legge al fine di consentire la loro operatività, prevedendo:

19.1) istituzione delle sezioni specializzate per la persona e le relazioni familiari presso tutte le corti di appello;

19.2) istituzione dei tribunali per la persona nei circondari o nei gruppi di circondari, con individuazione della rispettiva competenza territoriale, nel rispetto dei seguenti criteri:

19.2.1) equa distribuzione del carico di lavoro;

19.2.2) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso;

19.3) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

19.4) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici esperti da assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

19.5) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da assegnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per la persona;

20) prevedere che i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali per la persona ed alle relative procure per la persona; prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di prima attuazione della presente legge, provveda all'assegnazione di magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare;

21) prevedere che per gli affari in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, si provveda secondo le seguenti indicazioni:

21.1) gli affari penali e gli affari civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario siano devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per materia e per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento;

21.2) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari siano devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per la persona competente per territorio.

22) Disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

22.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

22.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza d'ufficio o su istanza di parte;

22.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

22.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

22.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

22.1.5) previsione della possibilità: per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

22.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

22.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

22.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

22.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

22.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

22.2.2) la comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

22.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

22.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

22.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

22.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

22.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

22.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

22.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

22.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

22.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

22.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

22.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-bis del codice civile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatri ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore.

Tabella A)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

Procedimenti nei quali il collegio è integrato da giudici esperti
ex articolo 1, comma 1, lettera b), n. 11) della legge)

84,90 c.c	Autorizza contrarre matrimon persone di minore e n curatore p convenzio matrimon
250 c.c., IV e V comma	Autorizza riconoscir
252 c.c.	Affidamen nato fuori matrimon inserimen famiglia
316 c.c.	Regolame dell'eserci responsab genitoriale
317 bis c.c.	Rapporti c ascendent
318 c.c.	Ricorso al per abban della casa del figlio
330 c.c.	Decadenza responsab genitoriale
331 c.c.	Reintegra nella resp genitoriale
333 c.c.	Condotta genitore pregiudizi figli
L 4 maggio 1983, n. 184	Affidamen adottabilit adozione
Reg. CE 2201/2003	Sottrazion internazio minori e c azione o i giurisdizio contempla
L. 15 gennaio 1994 n. 64 ? ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980 e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori aperta alla firma all'Aja il 25 ottobre 1980, norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aia il 5 ottobre 1961 e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.	Sottrazion internazio minorenni ed esecuzi Convenzio dell'Aja e Convenzio Bruxelles

Tabella B)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

(Procedimenti di competenza nei quali il collegio è integrato da giudici esperti ex all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 11), se riguardano persone di età minore)

Riferimento normativo	Argomento
87 c.c.	Autorizzazione a contrarre matrimonio tra parenti ed affini
145 c.c.	Intervento del giudice nell'indirizzo della vita matrimoniale
251 c.c.	Autorizzazione al riconoscimento di figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela di affinità in linea retta o coitaterale in secondo grado
262 c.c.	Cognome del figlio
279 cc.	Responsabilità per mantenimento e l'educazione
342 bis-343 ter c.c.	Ordini di protezione contro gli abusi familiari
404-413 c.c.	Amministratore di sostegno
414-427 c.c.	Interdizione e inabilitazione
2043 c.c. e 2055 c.c.	Risarcimento per fatto illecito commesso nei confronti di minorenni, incapaci, disabili o nell'ambito delle relazioni familiari e relativa azione di regresso
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Normativa riguardante il soggiorno di cittadini di paesi terzi, il ricongiungimento, l'espulsione
L. 14 aprile 1982 n. 164	Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

Tabella C)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

(Procedimenti civili di competenza nei quali il collegio è composto da magistrati togati)

Riferimento normativa	Argomento
45 c.c.	Domicilio coniugi, minore, interdetto
48-73 c.c.	Assenza e dichiarazione di morte presunta
79-81 c.c.	Promessa di matrimonio
85 c.c.	Sospensione della celebrazione del matrimonio promessa l'interdizione
89 c.c.	Autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di divieto temporaneo di nuove nozze
98 c.c.	Ricorso contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio
100 c.c.	Autorizzazione a ridurre il termine delle pubblicazioni matrimoniali e a omettere la pubblicazione
102-104 c.c.	Opposizione al matrimonio
111 c.c.	Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio per procura
112 c.c.	Ricorso contro il rifiuto alla celebrazione del matrimonio
117-129 bis c.c.	Nullità del matrimonio
146. III comma c.c.	Sequestro dei beni del coniuge allontanatosi dalla residenza familiare senza giusta causa
148 c.c.	Ordine di pagamento del contributo al mantenimento dei figli in caso di inadempimento
149 c.c. e legge divorzile	Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
150-154, 158 c.c.	Separazione personale tra i coniugi
156 c.c., IV, VI, VII comma	Garanzie patrimoniali in caso di separazione
158 c.c.	Separazione consensuale e rifiuto di omologa
163, II comma c.c.	Omologa delle convenzioni matrimoniali post mortem
169 c.c.	Autorizzazione all'alienazione dei beni del fondo patrimoniale
171, II e III comma, c.c.	Cessazione del fondo patrimoniale
174 c.c.	Sostituzione del coniuge amministratore del fondo patrimoniale
176, II e III comma, c.c.	Amministrazione del fondo patrimoniale dopo lo scioglimento del matrimonio
181 c.c.	Autorizzazione al coniuge alla stipula di atto di straordinaria amministrazione nell'interesse della famiglia
182 c.c.	Autorizzazione al singolo coniuge a compiere atti di cui all'art. 180 c.c.

183 c.c.	Esclusione e reintegra di un coniuge dall'amministrazione dei beni in comunione
184 c.c.	Annullamento degli atti compiuti senza il consenso di uno dei coniugi
192, IV e V comma, c.c.	Autorizzazione a rimborsi e restituzioni anticipate rispetto allo scioglimento della comunione
193 c.c.	Separazione giudiziale dei beni
194-197 c.c.	Divisione dei beni della comunione
235 c.c., 244 c.c. 247 c.c.	Disconoscimento di paternità
239-243 c.c. 249 c.c.	Reclamo di stato di figlio
248 c.c.	Contestazione dello stato di figlio
263-264 c.c.	Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
265 c.c.	Impugnazione per violenza
266 c.c.	Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione
269-278 c.c.	Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
291-314 c.c.	Adozione persone maggiori di età
320 c.c.	Rappresentanza e amministrazione dei beni del figlio: nomina del curatore
321 c.c.	Nomina del curatore speciale in caso di inerzia dei genitori nel compimento di atti di interesse del figlio
322-323 c.c.	Annullamento atti compiuti dai genitori
334 c.c.	Rimozione dall'amministrazione dei beni del figlio
335 c.c.	Rimozione dall'amministrazione dei beni del figlio
337 c.c.	Vigilanza del giudice tutelare
337 ter ? 337 octies c.c.	Affidamento e mantenimento dei figli in caso di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, cessazione o difetto di convivenza dei genitori
343-389 c.c.	Tutela
392, III comma ? 393 c.c.	Nomina, incapacità, rimozione del curatore dell'emancipato.
394 c.c.	Autorizzazione al compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione al minore emancipato. Nomina del curatore speciale.
395 c.c.	Rifiuto del consenso da parte del curatore
396 c.c.	Annullamento degli atti del curatore
397 c.c.	Autorizzazione del minore emancipato all'esercizio di un'impresa commerciale
428 c.c.	Annullamento atti compiuti dall'incapace naturale
429-432 c.c.	Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
433-448 c.c.	Azioni per gli alimenti
2047 c.c.	Danno cagionato dall'incapace e relativa azione di regresso
2048 c.c.	Responsabilità dei genitori, dei tutori dei precettori e dei maestri d'arte e relativa azione di regresso
38 disp. atto c.c., II comma	Azioni relative alle garanzie patrimoniali in forza di provvedimenti relativi agli alimenti o al mantenimento della prole
L 1° dicembre 1970, n. 898	Scioglimento del matrimonio
L. 20 maggio 2016, n. 76	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
L. 21 novembre 1967, n. 1185	Normativa relativa alla concessione del passaporto per i figli minorenni e i loro genitori

1.38

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, assicurando che l'attività sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti alle sezioni;

2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il

tribunale per i minori, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

3) prevedere che l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1) giudichi:

3.1) quanto al primo grado:

3.1.1) nell'articolazione distrettuale in composizione collegiale, integrata da un componente esterno laico, da reclutare presso laureati in pedagogia, psicologia o sociologia, dotato di comprovata esperienza almeno decennale, solo nelle materie in appresso indicate al numero 7);

3.1.2) nell'articolazione circondariale in composizione monocratica;

3.2) quanto ai procedimenti in sede di appello contro i provvedimenti emessi dal tribunale di cui ai numeri 3.1.1) e 3.1.2), dettare una disciplina che preveda l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in appello, con integrazione di componenti laici, per le materie di competenza della sezione distrettuale di cui al n. 7);

4) prevedere la costituzione di un ufficio del pubblico ministero presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1), a cui sono attribuite le competenze di cui al numero 9), da esercitarsi dal medesimo ufficio anche in sede circondariale davanti al tribunale in composizione monocratica;

5) attribuire in via esclusiva alla competenza dell'articolazione circondariale in di cui al numero 3.1.2) in primo grado:

5.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, quali:

5.1.1) i procedimenti sulla crisi della coppia, quali separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, e risoluzione del contratto di convivenza;

5.1.2) le azioni sulla validità del matrimonio, dell'unione civile e dei contratti di convivenza;

5.1.3) i procedimenti sulla responsabilità genitoriale in particolare i procedimenti *ex* articoli 316, 332, e 333 del codice civile, salvo i procedimenti più gravi di decadenza devoluti al giudice nell'articolazione distrettuale;

5.1.4) i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti ed altri familiari;

5.1.5) gli affidamenti consensuali;

5.1.6) l'esecuzione e la modifica di accordi a latere degli accordi di separazione e divorzio;

5.1.7) le azioni con contenuto patrimoniale e risarcitorio afferenti alla crisi genitoriale, coniugale e familiare;

5.1.8) i procedimenti monitori afferenti agli aspetti economici relativi alla crisi genitoriale e coniugale, nonché quelli previsti dalla legge n. 76 del 2016 e relative opposizioni;

5.1.9) i procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni;

5.1.10) la sottrazione internazionale di minori;

5.1.11) le azioni di status personale e le azioni autorizzative;

5.1.12) i procedimenti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico sull'immigrazione;

5.1.13) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari con l'assunzione anche di provvedimenti di urgenza a tutela del minore, ai sensi dell'articolo 336 del codice civile, con la previsione della rimessione all'articolazione distrettuale collegiale per l'assunzione di eventuali provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale;

5.1.14) i procedimenti di adozione dei maggiorenni;

5.1.15) i procedimenti di protezione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti

protezione;

5.1.16) i procedimenti di cui all'articolo 31 del Testo Unico sull'emigrazione;

5.2) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni, e in particolare quelli di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, quali i procedimenti sulla responsabilità genitoriale, fatta eccezione per i più gravi procedimenti di cui all'articolo 330 del codice civile, devoluti all'articolazione distrettuale dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 3.1.1) della presente lettera;

5.3) i procedimenti attualmente di competenza del giudice distrettuale;

5.4) ogni altro procedimento non espressamente devoluto alla competenza della sezione specializzata distrettuale, nonché i provvedimenti di esecuzione e di attuazione dei provvedimenti relativi ai cosiddetti diritti relazionali;

6) attribuire alla competenza dell'articolazione distrettuale di cui al numero 3.1.1) della presente lettera, i procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 330 del codice civile, i reclami sui provvedimenti del giudice monocratico di cui al numero 3.1.2) ovvero del giudice collegiale in diversa composizione di cui al numero 3.1.1);

7) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali in composizione collegiale integrata da un esperto laico, i procedimenti penali a carico di imputati minorenni, ai sensi dell'articolo 9, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, procedimenti di adottabilità e di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184; i procedimenti di adozione dei minorenni; i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge-27 maggio 1935, n. 835 ed i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

8) prevedere che, quando l'articolazione monocratica del giudice, all'esito dell'istruttoria, ritenga che, per le caratteristiche della fattispecie, sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, rimetta la causa all'articolazione distrettuale collegiale. Il collegio, previa fissazione di un'udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la decisione, decida con sentenza e, se necessario, rimetta la causa al giudice monocratico dell'articolazione circondariale per la decisione;

9) attribuire alla competenza dell'ufficio del pubblico ministero presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, le competenze in materia di esercizio dell'azione penale minorile, di esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, il ruolo di parte nei procedimenti civili minorili e l'intervento ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura penale nonché le competenze di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti all'ufficio del giudice unico per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1), secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con attuazione piena del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, compresa la persona di età minore, valorizzando i poteri conciliativi del giudice, e in particolare secondo i seguenti criteri:

10.1) disciplinare il procedimento in base ad un modello bifasico, che preveda una fase sommaria, per provvedere in via anticipatoria ovvero per l'assunzione di provvedimenti da adottare in via di urgenza, ed una fase di merito, secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge ma adattabile alla fattispecie concreta;

10.2) introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria; svolgimento di un'udienza di comparizione delle parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso; notifica del ricorso da effettuarsi 30 giorni prima dell'udienza; termine a difesa di 10 giorni prima dell'udienza;

10.3) proposizione delle domande e allegazione dei fatti e dei documenti negli atti

introduttivi;

10.4) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione, di divorzio, o scioglimento dell'unione civile sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;

10.5) svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale:

10.5.1) ascolta le parti, assistite dai loro difensori;

10.5.2) ascolta il minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-*bis* del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in apposita udienza successiva, assicurando la videoregistrazione dell'ascolto, con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e diritto del difensore del minore di partecipare all'ascolto;

10.5.3) nomina un curatore speciale, se del caso avvocato, in caso di conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ai fini dell'integrazione del contraddittorio e nomina d'ufficio un difensore tecnico ove il curatore non si costituisca o non vi provveda;

10.5.4) tenta la conciliazione tra le parti, laddove richiesto;

10.5.5) adotta i provvedimenti urgenti o comunque provvisori, sinteticamente motivati;

10.5.6) dispone per il prosieguo e fissa un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, la allegazione di fatti nuovi e la deduzione di prove ed un termine per la replica, termini decadenziali in materia di diritti disponibili;

10.6) quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo in particolare:

10.6.1) l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

10.6.2) la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, davanti alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale, in diversa composizione qualora siano reclamati provvedimenti collegiali, ovvero in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, qualora sia reclamato un provvedimento di giudice monocratico;

10.6.3) l'ultrattività dei provvedimenti provvisori;

10.6.4) la modificabilità e revocabilità, nel giudizio di merito, dei provvedimenti provvisori in caso di modifiche sopravvenute della situazione di fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti reclamabili davanti alle sezioni specializzate in composizione collegiale;

10.6.5) prevedere la facoltà per il pubblico ministero di adottare, prima dell'apertura del procedimento, su segnalazione dei servizi alla persona o delle forze dell'ordine, provvedimenti urgenti di allontanamento del minore o del soggetto vulnerabile, in caso di grave pericolo alla sua incolumità, con obbligo di trasmettere immediatamente il provvedimento al giudice nell'articolazione monocratica circondariale ai fini della conferma, della modifica o della revoca, sentite le parti le parti interessate, convocate entro e non oltre tre giorni dall'adozione del provvedimento; prevedere che il giudice nomini difensori d'ufficio alle parti; reclamabilità del provvedimento del giudice monocratico; abrogazione dell'articolo 403 del codice civile;

10.7) quanto alla fase istruttoria, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, riconoscimento del pieno diritto alla prova delle parti secondo i seguenti principi:

10.7.1) concentrazione dell'istruzione probatoria, sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei consulenti;

10.7.2) obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

10.7.3) disciplina dell'apporto dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, con salvaguardia dei diritti di difesa e del contraddittorio, sia in fase di indagine psico-socio-ambientale, che in fase di sostegno al nucleo

familiare ed alle persone, nonché in fase di esecuzione dei provvedimenti, nell'ipotesi in cui siano ad esso demandati;

10.7.4) riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con adozione di un unico modello di cui all'articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, con eliminazione del limite del 50 per cento, previsti ai commi 6 e 7;

10.7.5) riordino della disciplina dei poteri di indagine del giudice, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, con riferimento agli articoli 155-*quinquies* e 155-*sexies* del codice di procedura civile e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

10.7.6) riordino della disciplina, integrazione, e normativa attuativa della disciplina del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno ai sensi dell'articolo 1, commi 414, 415, 416 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con ampliamento a tutela dei figli minorenni e disciplina del diritto dei coniugi e genitori all'accesso all'archivio dei dati finanziari dell'altro coniuge e genitore;

10.8) potere del giudice circondariale monocratico di rimettere la questione, all'esito dell'istruttoria, alla sezione specializzata distrettuale collegiale, qualora dalle caratteristiche della fattispecie sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 330 del codice civile; il collegio, previa fissazione di un'udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la decisione, decide con sentenza e, se necessario, rimette la causa al giudice monocratico per la prosecuzione;

10.9) quanto alla fase decisoria, prevedere che il giudice inviti le parti a concludere, fissando termini per la presentazione di memorie conclusionali e per la relativa replica;

10.10) prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

10.11) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza, prevedendo in particolare:

10.11.1) la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento per l'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali provvisori ed urgenti o comunque interinali ovvero del giudice di primo grado per i provvedimenti di carattere definitivo;

10.11.2) la disciplina dell'affidamento dei minorenni a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

10.11.3) una norma generale sull'attuazione delle misure esecutive, provvisorie e definitive, che assicuri una regolamentazione del processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

10.11.4) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, quali quelle già previste dagli articoli 709-*ter* e 614-*bis* del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che possono dare luogo a sanzioni, determinate in un minimo ed un massimo, applicate dal giudice;

10.12) quanto alla fase di impugnazione, prevedere la disciplina delle impugnazioni, secondo i seguenti criteri:

10.12.1) disciplina speciale del procedimento di appello avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito, derogando alle previsioni di cui agli articoli 342, 345 e 348-*bis* del codice di procedura civile, ad eccezione dei diritti disponibili, ed applicando i termini ordinari;

10.12.2) disciplina ordinaria del procedimento per il ricorso in cassazione, e applicazione dei termini ordinari;

10.12.3) diverso termine di impugnazione pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi a cura degli uffici giudiziari, nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale di minori;

10.13) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, previamente adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, nella composizione prevista ai sensi del numero 3.1.1;

11) prevedere che i magistrati assegnati all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni nonché all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

12) prevedere che i magistrati dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, i magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice della famiglia e dei minori; prevedere anche per i componenti laici, con la funzione di integrare i collegi di cui al numero 3.1.1, l'obbligo formativo annuale per l'ingresso e la permanenza nella funzione, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo;

13) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1), nonché degli uffici del pubblico ministero, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione di tali risorse, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

14) prevedere che i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni nel distretto della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 2), salvo il diritto; ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

15) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e alla procura presso tale ufficio del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 2), con le funzioni di presidente dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e di procuratore presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

16) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al giudice e alla procura della Repubblica presso il giudice del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

17) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, alle procure della Repubblica presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

18) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie;».

1.39

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente :

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire il "tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari" e l'ufficio della "procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari", con

sede distrettuale o in gruppi di circondari, di seguito rispettivamente denominati "tribunale per la persona" e "procura per la persona";

2) prevedere nella pianta organica di ciascun tribunale per la persona un presidente e più magistrati ordinari, nonché un numero di giudici onorari esperti in numero congruo (scelti fra i laureati in Medicina, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Servizio sociale, Scienze dell'Educazione e Educazione Professionale, con comprovata esperienza concreta nel settore), individuando ove necessario una o più sezioni e determinando le piante organiche tenendo conto dei numero degli abitanti e del carico di lavoro;

3) prevedere nella pianta organica di ciascuna procura per la persona un procuratore della Repubblica e più sostituti, nonché un numero congruo di viceprocuratori onorari esperti, determinando le piante organiche sulla base di analoghi criteri;

4) prevedere che in ambito civile il Tribunale per la persona sia competente per i procedimenti, da individuare in sede di legislazione delegata, in materia di *status* personale, di processi separativi e di divorzio, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, dei procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, anche nel caso di domande risarcitorie per la violazione di obblighi familiari, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, di sottrazione internazionale dei minorenni, di minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;

5) prevedere la competenza anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario;

6) individuare i procedimenti, fra i quali anche i procedimenti *ex* articoli 330 e 333 cc, nei quali il tribunale per la persona esercita la giurisdizione civile in forma collegiale a composizione mista con la previsione di quattro membri, di cui due giudici togati e due onorari, nonché i procedimenti nei quali eserciti la giurisdizione in forma collegiale con la composizione soltanto di tre giudici togati, e infine i procedimenti nei quali la giurisdizione sia esercitata in forma monocratica;

7) prevedere che, in ambito civile, i giudici onorari possano essere delegati all'ascolto delle persone minori di età o alto svolgimento di attività istruttoria in affiancamento con un giudice togato, e che possano effettuare atti istruttori, anche senza l'affiancamento al giudice togato e su specifica delega del collegio, in alcuni procedimenti che richiedono ricorso a competenze specialistiche, quali, a titolo non esaustivo, i procedimenti ai sensi dell'articolo 29-*bis* e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la dichiarazione di idoneità delle coppie all'adozione nazionale ed internazionale, i procedimenti *ex* articolo 28 e 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184; i procedimenti amministrativi promossi ai sensi dell'articolo 25 del RDL N. 1404 del 1934; i procedimenti introdotti ai sensi del comma quinto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 per la ratifica delle misure di accoglienza nel caso di minori stranieri non accompagnati ed *ex* articolo 31 decreto legislativo n. 286 del 1998; i procedimenti finalizzati alla selezione di coppie a fini adottivi;

8) prevedere che in ambito penale il Tribunale abbia competenza per reati commessi da persone minori di diciotto anni ed eserciti la giurisdizione, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nella stessa composizione già in atto prevista dall'ordinamento giudiziario per ciascuna delle funzioni previste (giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare, dibattimento, tribunale del riesame, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza);

9) prevedere per ciascun tribunale l'istituzione di un ufficio di cancelleria e per la relativa procura della repubblica un ufficio di segreteria, determinandone le relative piante organiche;

10) prevedere, per alcuni tipi di procedimento da individuare in modo specifico, che il tribunale per la persona tenga udienza in sedi distaccate corrispondenti alle sedi di alcuni circondari

del distretto, dotando tali sedi di un ufficio di cancelleria, da individuare tenendo conto dell'estensione del territorio, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro;

11) prevedere che il tribunale e la procura si avvalgano della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, e di privati con esse convenzionati;

12) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, con specifica formazione multidisciplinare;

13) prevedere i criteri di nomina da parte del CSM di assegnazione ai due nuovi uffici dei dirigenti e dei magistrati, dando rilievo alle attitudini necessarie, valutate in base all'esperienza acquisita con l'attività giudiziaria svolta e all'impegno culturale nel settore;

14) prevedere che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per la durata di un triennio, con possibilità di conferma per altri due trienni consecutivi e in via eccezionale anche ulteriormente in ipotesi specificatamente previste, prevedendo i casi di incompatibilità, di astensione e di ricusazione, e prevedendo la stessa forma di compenso oggi prevista per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;

15) prevedere che presso ogni corte di appello sia istituita una sezione specializzata per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio costituito da tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che i dirigenti e i magistrati siano assegnati dal CSM secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado; nel caso in cui i flussi di lavoro non consentano la costituzione di una sezione autonoma, prevedere l'accorpamento di più distretti contigui ovvero disporre che i procedimenti di competenza del tribunale per la persona siano comunque tabellarmente assegnati, all'interno di una sezione ordinaria, a uno stesso collegio specializzato;

16) prevedere che nell'ambito di ogni procura generale la trattazione degli affari di competenza della sezione specializzata per la persona siano concentrati in capo ad uno o più sostituti procuratori generali specializzati;

17) prevedere percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, per i magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e per i magistrati specializzati che trattano re medesime materie in secondo grado;

18.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

18.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

18.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

18.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

18.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

18.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un

ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

18.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

18.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

18.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

18.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

18.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

18.2.2) la comparizione davanti al presidente o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniquale volta vi sia un dubbio in merito;

18.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

18.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

18.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

18.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

18.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

18.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, temperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

18.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

18.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

18.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli eclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-*bis* del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

18.3.1.7) nel corso del procedimento, che al minore e ai genitori venga illustrato il significato delle attività processuali che si svolgono in loro presenza mediante l'uso di un linguaggio che renda effettiva la loro partecipazione al procedimento;

18.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

18.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore,

effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-*bis* del codice civile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

19) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti.

1.40

[MUSSINI](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti al Tribunale per i minorenni secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

1.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

1.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

1.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

1.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio; con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

1.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

1.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

1.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

1.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

1.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

1.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

1.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

1.2.2) la comparizione davanti al o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniquale volta vi sia un dubbio in merito;

1.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di

divorzio congiunto;

1.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

1.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

1.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

1.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

1.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

1.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

1.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

1.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-*bis* del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

1.3.1.7) nel corso del procedimento, che al minore e ai genitori venga illustrato il significato delle attività processuali che si svolgono in loro presenza mediante l'uso di un linguaggio che renda effettiva la loro partecipazione al procedimento;

1.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

1.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-*bis* del codice-civile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore».

1.41

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto alla costituzione di un'autorità giurisdizionale unica, separata e autonoma, da denominarsi "Tribunale per i minorenni, le relazioni familiari e la persona", dinanzi alla quale siano accorpate tutte le competenze civili, penali ed amministrative con diffusione territoriale provinciale:

1) prevedere l'istituzione dell'Ufficio Unico per le persone, le relazioni familiari, e i minorenni, i cui magistrati, adibiti esclusivamente alle funzioni, giudichino:

a) in sede distrettuale, con competenze speciali tipizzate nel settore civile e competenza penale minorile, assicurando che l'ufficio giudichi nelle materie civili nella composizione collegiale di tre giudici togati, mentre in specifiche materie civili e in materia penale minorile il collegio sia composto da due giudici togati e un giudice laico, da reclutare presso laureati in pedagogia, psicologia o sociologia, con comprovata esperienza almeno decennale;

b) in sede circondariale, mediante un giudice collegiale togato in tutti i procedimenti in cui è prevista la necessaria partecipazione del pubblico ministero ed un giudice monocratico, con

competenze generali residuali in tutti gli altri casi;

2) prevedere la costituzione di una Procura presso l'ufficio giudicante distrettuale retta da un procuratore nominato dal CSM per l'esercizio dell'azione penale minorile, per l'esercizio dell'azione civile nei precedenti di competenza dell'ufficio distrettuale, e il ruolo di parte del processo civile minorile, e per l'esercizio di ogni altra attribuzione del pubblico ministero nelle materie di competenza dell'istituendo organo giudiziario, con magistrati adibiti esclusivamente alle funzioni che saranno esercitate dallo stesso ufficio anche in sede circondariale; prevedere altresì la costituzione di una sezione della polizia giudiziaria presso la Procura;

3) prevedere l'istituzione, presso le Corti di appello e le sezioni distaccate di Corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello con integrazione di giudici esperti laici, per le materie di competenza della sezione distrettuale, assicurando che i magistrati assegnati all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni istituite presso i tribunali e i pubblici ministeri, esercitino le relative funzioni giurisdizionali in via esclusiva, con obbligo degli stessi di partecipare annualmente a specifiche attività di formazione organizzate dalla Scuola Superiore della magistratura e aventi come obiettivo le conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al miglior esercizio di giudice della famiglia e dei minori, prevedendo l'obbligo formativo, per l'ingresso e la permanenza nella funzione, anche per gli esperti, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo;

4) prevedere che al giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni sia attribuita competenza per tutte le materie di cui al libro I del codice civile e delle leggi speciali, nonché la competenza penale minorile, esercitata:

a) in via generale dal giudice dell'articolazione circondariale per: i procedimenti di separazione, divorzio, unioni civili, convivenze; affidamento e mantenimento figli dei genitori non coniugati; le azioni di *status* personale e le azioni autorizzative; le azioni di *status* personale e le azioni autorizzative; le azioni sulla validità del matrimonio e dell'unione e i contratti di convivenza; i procedimenti sulla responsabilità genitoriale, salvo i provvedimenti più gravi di decadenza; gli ordini di protezione, assumendo anche i provvedimenti di urgenza a tutela del minore ex art. 336 ce. rimettendo al giudice collegiale per l'assunzione di eventuali provvedimenti sulla decadenza; le azioni con contenuto patrimoniale e risarcitorie; i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti e altri; gli affidamenti consensuali; i procedimenti di protezione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione; esecuzione e modifica di accordi a latere di accordi separativi e divorzili; ogni procedimento monitorio afferente aspetti economici relativi alla crisi genitoriale e coniugale nonché previsti dalla legge 176/2016 e relative opposizioni; mantenimento dei figli maggiorenni; sottrazione internazionale dei minorenni; art. 31 del testo unico sull'immigrazione e in ogni altro procedimento non espressamente devoluto alla competenza dell'articolazione collegiale nonché i procedimenti di esecuzione e di attuazione dei provvedimenti relativi ai ed. diritti relazionali;

b) in via residuale, dall'articolazione collegiale in sede distrettuale, in composizione collegiale composta da due giudici togati e da un giudice laico, nelle seguenti materie: in ambito penale minorile, secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; in ambito civile: procedimenti di adattabilità; procedimenti di adozione; procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale; i reclami avverso i provvedimenti del giudice monocratico; i procedimenti amministrativi previsti dall'art. 25 del RD 1404/1934; i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

5) prevedere che quando il giudice, all'esito dell'istruttoria, ritiene che, per le caratteristiche della fattispecie, sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, rimetta la questione al collegio dell'articolazione distrettuale e quest'ultimo, previa fissazione di un'udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la decisione, decida con sentenza e, se necessario, rimetta la causa al giudice monocratico per la prosecuzione;

6) prevedere l'adozione di un rito speciale e differenziato, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con attuazione piena del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti,

compresa la persona di età minore, cui estendere la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti di adottabilità e previsione dell'accesso automatico del minore al patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi di conflitto di interessi con il genitore, indipendentemente dal requisito reddituale; prevedere la valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice secondo un modello bifasico articolata su una fase sommaria anticipatoria e di assunzione di provvedimenti di urgenza, e su una fase di merito;

7) prevedere l'introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria, contenente domande e le allegazioni dei fatti e i documenti, la fissazione dell'udienza di comparizione parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso, la notifica entro 30 giorni dall'udienza ed il termine a difesa 10 giorni prima dell'udienza;

8) prevedere lo svolgimento di una prima udienza innanzi al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale, sentite le parti: tenta, laddove richiesto, la conciliazione tra le parti; integra il contraddittorio nei confronti del minorenne con la nomina di un curatore speciale ? se del caso un avvocato ? in caso di conflitto di interessi con i suoi rappresentanti legali; dispone l'ascolto del minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-*bis* del codice civile e dell'articolo 38-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile, in apposita successiva udienza assicurando la videoregistrazione dell'ascolto con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e con facoltà dei difensori di proporre al giudice argomenti e temi approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento; assume provvedimenti urgenti o comunque provvisori sinteticamente motivati; dispone per il prosieguo.

9) prevedere che il giudice, a richiesta di parte, debba pronunciare la sentenza parziale di separazione, divorzio, o scioglimento dell'unione civile, contestuale all'adozione dei provvedimenti provvisori, da emanare ai sensi dell'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile, previa precisazione delle conclusioni, prevedendo altresì l'ultrattività dei provvedimenti provvisori di cui all'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

10) prevedere che i provvedimenti urgenti e provvisori siano:

a) reclamabili ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile presso l'articolazione distrettuale in diversa composizione se i provvedimenti sono collegiali ed in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, se i provvedimenti sono monocratici;

b) modificabili e revocabili nel giudizio di merito, da parte del giudice, in caso di modifiche sopravvenute della situazione in fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti anch'essi reclamabili all'articolazione collegiale;

11) prevedere l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme, prevedendo, all'esito dell'udienza preliminare sommaria, la fissazione di un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, la allegazione di nuovi fatti e la deduzione di prove e di un termine per replica, decadenziali in materia di diritti disponibili;

12) prevedere provvedimenti urgenti di allontanamento del minorenne o del soggetto vulnerabile in caso di grave pericolo all'incolumità, da parte del Pubblico Ministero su segnalazione dei Servizi alla persona o delle Forze dell'ordine, con obbligo del P.M. di ricorrere immediatamente al giudice dell'articolazione monocratica affinché confermi, modifichi o revochi tale provvedimento convocando le parti entro e non oltre 3 gg. dall'assunzione con la nomina di difensori d'ufficio, prevedendo la reclamabilità del provvedimento così assunto e disponendo l'abrogazione dell'articolo 403 del codice civile;

13) prevedere, con riferimento alla fase istruttoria, che, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, sia assicurato un pieno diritto della prova alla parte, mediante concentrazione dell'istruzione probatoria sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei loro consulenti, prevedendo altresì:

a) l'obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

b) la disciplina dell'apporto dei servizi alla persona, con salvaguardia dei diritti di difesa e

del contraddittorio in fase di indagine psico-socio-ambientale, in fase di sostegno al nucleo familiare e alle persone, nonché in fase di esecuzione dei provvedimenti nel caso siano ad essi demandati;

c) il riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali e del Fondo di garanzia e del diritto dei privati di accesso agli atti;

14) con riferimento alla fase decisoria, prevedere termini alle parti per precisazione delle conclusioni nelle memorie conclusive e termine per replica e prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

15) prevedere, con riferimento alla fase esecutiva:

a) la disciplina dell'affidamento a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

b) la disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali:

? dei provvedimenti provvisori ed urgenti, o comunque interinali, da parte del giudice che ha emanato il provvedimento;

? dei provvedimenti definitivi, da parte del giudice di I grado

c) una norma generale sull'attuazione delle misure provvisorie e definitive che assicuri una regolamentazione di un processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

d) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, di cui agli articoli 709-ter e 614-bis del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che ne sono all'origine e delle sanzioni, in un minimo e un massimo, applicate dal giudice;

e) in ragione della natura di credito etico dei crediti di mantenimento, la eliminazione dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 1574 del codice civile e la priorità di trattazione degli stessi nelle procedure esecutive ed oppositive.

15) con riferimento ai gravami:

a) disciplina di un appello speciale avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito e deroghi alla previsione degli artt. 342, 345 ? tranne che per i diritti disponibili e 348-bis del codice di procedura civile;

b) fissazione di termini ordinari, per i provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale, di 30 giorni dalla notifica a cura dell'ufficio;

c) per il ricorso in cassazione, previsione di termini ordinari, per i provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale, di 38 giorni dalla notifica del provvedimento a cura dell'ufficio».

1.42

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso tutte le sedi di tribunale le "sezioni specializzate per la famiglia e la persona";

2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al precedente numero 1):

a) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

b) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;

c) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

d) le controversie relative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1º settembre 2011, n.150;

3) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello in aggiunta alle competenze di cui al precedente numero 2):

a) i procedimenti relativi alle adozioni;

- b) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;
- c) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all'immagine, alla reputazione, all'identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l'inizio e fine vita;
- 4) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;
- 5) assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;
- 6) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all'interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni;
- 7) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze;
- 8) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato».

1.43

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della persona» con le parole: «dei minori».

1.44

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1 lettera b), sopprimere i numeri da 1 a 12.

1.45

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni circondariali specializzate per la persona e la famiglia, di cui al numero 7)».

1.46

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello» con le seguenti: «presso ciascun tribunale ordinario e ciascuna corte d'appello.»

1.47

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sezioni circondariali e distrettuali per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

1.48

[DLBIAGIO](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, sostituire le parole: «sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sezioni circondariali e distrettuali per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

1.49

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) istituire presso la procura della repubblica del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la sezione distaccata della Corte di Appello un ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori con due articolazioni interne, l'una con funzioni relative alle competenze della sezione specializzata distrettuale e l'altra, destinata, quale requirente, ad interagire con la sezione circondariale del medesimo tribunale»;

b) al numero 4), sostituire le parole da: «della sezione specializzata», fino alla fine del numero, con le seguenti: «della sezione specializzata distrettuale e di procuratore aggiunto dell'ufficio del pubblico ministero di cui al numero 1-bis)»;

c) al numero 5), dopo le parole: «uffici soppressi», inserire le seguenti: «per essere destinati alla sezione specializzata distrettuale e all'ufficio del pubblico ministero di cui ai numeri 1), 1-bis) e 4) o, comunque, in misura prevalente»;

d) al numero 6), sostituire le parole da: «ai gruppi specializzati», fino alla fine del numero, con le seguenti: «all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.50

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.51

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente: «2) sopprimere il tribunale per i minorenni; l'ufficio del Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni viene assegnato alle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori;».

1.52

[DLBIAGIO](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire il n. 2 con il seguente:

«2. Sopprimere il tribunale per i minorenni; l'ufficio del Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni viene assegnato alle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori.».

1.53

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.54

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3) con il seguente: «3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni siano di diritto assegnati alle istituende sezioni specializzate per la famiglia e i minori, con esclusività di funzioni, salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;».

1.55

[DLBIAGIO](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire il n. 3 con il seguente: «3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni siano di diritto assegnati alle istituende sezioni

specializzate per la famiglia e i minori, con esclusività di funzioni, salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;».

1.56

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), n. 3, sostituire le parole: «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.57

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.58

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: «, salvo il diritto» fino alla fine del numero.

1.59

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.60

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni siano assegnati alle sezioni specializzate di cui al precedente n. 1), con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la famiglia e i minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione».

1.61

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni siano assegnati alle sezioni specializzate di cui al precedente n. 1), con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la famiglia e i minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione».

1.62

[MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Alla lettera b), al punto 4) apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere le parole: «e i procuratori della Repubblica»;*

2) *sostituire le parole: «rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica» con le seguenti: «ai tribunali»;*

3) *sopprimere le parole: «e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori».*

Conseguentemente, dopo il punto 9) inserire il seguente:

«9.1) prevedere che i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati in via esclusiva alle sezioni speciali di cui al comma 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva».

1.63

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.64

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede lo corte di appello o lo sezione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della Repubblica presso lo corte di appello».

1.65

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) attribuire ai presidenti della sezione specializzata e ai procuratori aggiunti le funzioni organizzative e amministrative connesse alla materia assegnata, anche con riferimento ai rapporti con gli enti locali e con i servizi socio-sanitari».

1.66

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) . Prevedere le funzioni organizzative e amministrative connesse alla materia assegnata, anche con riferimento ai rapporti con gli enti locali e con i servizi socio-sanitari, ai presidenti della sezione specializzata e ai procuratori aggiunti».

1.67

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, il trasferimento del personale amministrativo in servizio presso il tribunale per i minorenni alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui al precedente n. 1, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi».

1.68

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b) , sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, il trasferimento del personale amministrativo in servizio presso il tribunale per i minorenni alle sezioni specializzate per la famiglia e la persona di cui al precedente n. 1, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi».

1.69

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con l'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo alle sezioni circondariali specializzate per le persona e la famiglia, di cui al numero 7)».

1.70

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 5), inserire il seguente:

«5-bis) prevedere che, su istanza del presidente della sezione specializzata e del procuratore aggiunto, possa essere assegnata con provvedimento ministeriale alle sezioni e ai gruppi specializzati una quota parte delle risorse dell'ufficio.»

1.71

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 5 aggiungere il seguente:

«5-bis) prevedere che, su istanza del presidente della sezione specializzata e del procuratore aggiunto, possa essere assegnata con provvedimento ministeriale alle sezioni e ai gruppi specializzati una quota parte delle risorse dell'ufficio.»

1.72

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

1.73

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 6) con il seguente: «6) Prevedere il trasferimento delle Procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni e i nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le medesime Procure alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui al n. 1);».

1.74

[DLBIAGIO](#)

All'art. 1, comma 1, lett. b) sostituire il n. 6) con il seguente: «6. Prevedere il trasferimento delle Procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni e i nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le medesime Procure alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui al n. 1);».

1.75

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), n. 6), sostituire le parole «istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» con le seguenti: «istituiti presso le procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.76

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b, numero 6, sostituire le parole: «istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» con le seguenti: «istituiti presso le procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.77

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b) , sostituire il n. 7.1) con il seguente:

«7.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni e quelli attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;»

1.78

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 7.1 con il seguente:

«7.1 i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni e quelli attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;».

1.79

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7.2).

1.80

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto n. 7.2).

1.81

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto n. 7.2.

1.82

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 7.2), sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine del numero.

Conseguentemente, al numero 8), sostituire la parola: «distrettuali» con la seguente: «circondariali.».

1.83

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 7.2) sopprimere le parole da: «fatta eccezione», fino alla fine del numero.

Conseguentemente, al numero 8), sopprimere le seguenti parole: «e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile».

1.84

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 7.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «confermando, comunque, la competenza della sezione circondariale nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio separazione o di divorzio o giudizio ai sensi degli articoli 316 del codice civile o anche di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio riguardanti la prole».

Conseguentemente, al numero 8), dopo le parole: «333 del codice civile», inserire le seguenti: «salvo quanto previsto al numero 7.2) in ordine alla competenza della sezione circondariale anche per tali procedimenti».

1.85

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7.3).

1.86

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 7.3), eliminare le seguenti parole: «esclusi quelli di cui al numero 8)».

1.87

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 7.3) sopprimere le parole: «esclusi quelli di cui al numero 8)».

1.88

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.89

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.90

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.91

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 9), sopprimere le seguenti parole: «istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello».

1.92

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b) numero 9) sopprimere le parole: «istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello».

1.93

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 9), aggiungere, in fine, le parole: «fatte salve peculiari esigenze organizzative legate alla formazione dei collegi, in base al carico di ruolo della sezione di cui al numero 1)».

1.94

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 9) inserire il seguente:

«9-bis) prevedere l'istituzione, nell'ambito della formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, di una sezione specializzata circondariale di cui al numero 1) e che i magistrati assegnati a tale sezione non possano essere incaricati della trattazione di controversie o affari di diversa natura, derogando tale criterio nel solo caso di ridotto numero di pendenze o sopravvenienze. Per la valutazione del numero degli affari si tiene conto della media dei procedimenti assegnati ai giudici dello stesso ufficio addetti al settore civile ridotta del 10 per cento. Comunque, anche in tali ipotesi, l'assegnazione di affari di diversa natura deve essere compatibile con la necessaria urgenza imposta dalla trattazione e decisione dei procedimenti in controversie di famiglia, persona e minori. In

ogni caso la composizione della sezione o il numero dei magistrati deve consentire il rispetto di un termine massimo di novanta giorni tra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e di divorzio o la prima udienza per i provvedimenti di affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio.

Laddove, per ragioni di organico o di numero delle pendenze e dei procedimenti iscritti, nell'ultimo triennio, non sia possibile istituire una sezione specializzata, prevedere che gli affari di competenza della stessa siano attribuiti in via esclusiva o prevalente ad uno o, se necessario, a più magistrati;».

1.95

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 10), sostituire le parole: «presso le corti d'appello e le» con le seguenti: «presso ciascuna corte di appello e».

1.96

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 10), sopprimere le seguenti parole: «e 8».

1.97

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 10, sopprimere le parole: «e 8».

1.98

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 10), sostituire le parole: «ai numeri 7) e 8)» con le seguenti: «al numero 7)».

1.99

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 11), sopprimere le parole: «nonché da soggetti privati con esse convenzionati».

1.100

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 11), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere che i giudici addetti alle sezioni circondariali o alla trattazione dei relativi affari possano avvalersi, ove ritenuto necessario, dei medesimi servizi;».

1.101

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 12).

1.102

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 12).

1.103

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 12.

1.104

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 12), con il seguente:

«12) prevedere che la sezione specializzata distrettuale sia composta dal presidente della sezione o da un magistrato della sezione delegato in base alla precostituzione dei collegi, da un magistrato di tribunale e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di sociologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;».

1.105

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) prevedere che le Corti d'appello trattino i procedimenti di appello e di reclamo contro i provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti indicati al n. 7) nella composizione di un presidente e due consiglieri, e quelli indicati al n. 8) nella composizione di un presidente, di un consigliere e di un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di sociologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;».

1.106

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANTORI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13), sopprimere le parole: «alla tutela dei minori e».

1.107

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 13.1.2).

1.108

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.2) sopprimere le parole: «e richieste istruttorie».

Consequentemente:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.3) inserire dopo «provvedimenti provvisori» l'inciso: «, fissa termine per memoria integrativa con istanze istruttorie».

1.109

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 13.1.3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sezione circondariale» *sopprimere le parole: «o distrettuale»;*

b) dopo le parole: «fissa l'udienza» *sostituire le parole: «per l'assunzione delle prove richieste» fino alla fine del periodo con le seguenti: «davanti al giudice istruttore, assegnando alle parti termini perentori per il deposito di una memoria e di eventuali repliche per la completa ed esaustiva proposizione delle domande e richieste istruttorie;».*

1.110

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.3) inserire dopo: «provvedimenti provvisori» l'inciso «, fissa termine per memoria integrativa con istanze istruttorie»

Consequentemente:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.2) sopprimere le parole: «e richieste istruttorie».

1.111

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.4) inserire dopo: «provvedimenti provvisori» le parole: «e provvedimenti di modifica dei provvedimenti provvisori»;

e conseguentemente:

le parole «davanti al collegio della corte d'Appello» sono sostituite con le parole con «davanti al collegio della sezione circondariale o distrettuale a cui appartiene Giudice che ha emesso provvedimento»;

e conseguentemente:

la frase, di cui all'art. 1, comma 1, n. 10) «e in sede di reclamo contro i provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti indicati ai numeri 7) e 8)» è soppressa.

1.112

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 13.1.7) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori» con le seguenti: «davanti al giudice istruttore»;

b) sostituire le parole «di emanare tale pronuncia in forma monocratica» con le seguenti: «di rimettere la decisione al collegio senza la fissazione di termini per la presentazione di memorie conclusionali. Potere che può essere esercitato anche quando, sentite le parti, non ritenga necessaria ulteriore istruzione, fissando eventualmente termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali;»

1.113

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.8) eliminare le parole «e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione».

1.114

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.8), sopprimere le parole: «e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione».

1.115

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 1, lettera b), al punto 13.2), dopo le parole: «figli nati fuori del matrimonio», inserire le seguenti: «, prevedendo necessariamente l'assistenza di un avvocato, almeno nei casi di cui al punto 7.1) in cui siano presenti figli minori».

1.116

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 13.2.2) dopo le parole: «sezione circondariale» sopprimere le seguenti: «o distrettuale di cui al numero 1)».

1.117

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 13.2.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che provvede all'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o pronuncia sentenza di divorzio congiunto»;

b) sopprimere il numero 13.2.3.

1.118

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 13.3).

1.119

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 13.3) dopo le parole: «relativi provvedimenti» aggiungere le seguenti: «da applicarsi, compatibilmente, anche nel casi di competenza della sezione circondariale».

1.120

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 13.3.1.1) sostituire le parole: «del pubblico ministero minorile» con le seguenti: «dell'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.121

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 13.3.1.6) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che dispongono soltanto la limitazione».

1.122

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 14).

1.123

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 14.

1.124

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 14 con i seguenti:

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui al numero 7) siano esercitate, in modo prevalente, dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

"14-bis) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero sia di primo grado che di secondo grado nei procedimenti di cui al numero 8), e quelle di secondo grado relative ai procedimenti di cui al numero 7), siano esercitate in modo esclusivo da gruppi specializzati costituiti presso la procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), numero 21, dopo le parole: «degli uffici del pubblico ministero» aggiungere le seguenti: «e dei gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)»;

e dopo le parole: «alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» aggiungere le seguenti: «e ai gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.125

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 14) con il seguente:

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei provvedimenti di cui al n. 8) della sezione distrettuale e in quelli di cui al n. 7) della sezione circondariale del luogo nel quale ha sede la

Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte d'appello siano esercitate in modo esclusivo dall'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori; prevedere che nelle altre Procure della Repubblica presso i tribunali dei minorenni, le attribuzioni del pubblico ministero, ove sia costituita la sezione circondariale, siano esercitate, in modo esclusivo da uno o più magistrati; prevedere che nelle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, nei quali non risulta costituita la sezione circondariale e nelle Procure generali della Repubblica, le funzioni di pubblico ministero siano attribuite nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, ad uno o più magistrati con competenze specialistiche;».

1.126

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)
Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 14) con il seguente:

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui al numero 7) siano esercitate, in modo prevalente, dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero sia di primo grado che di secondo grado nei procedimenti di cui al numero 8), e quelle di secondo grado relative ai procedimenti di cui al numero 7), siano esercitate in modo esclusivo da gruppi specializzati costituiti presso la procura generale della Repubblica presso la corte di Appello, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;».

1.127

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 14), sostituire le parole: «ai numeri 7) e 8)» con le seguenti: «al numero 7».

1.128

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 15).

1.129

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 15.

1.130

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 16).

1.131

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 16).

1.132

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 16.

1.133

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)
Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 16) con il seguente:

«16) istituire nelle Procure Generali presso le Corti di Appello gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, con funzioni esclusive, attribuendo al Consiglio Superiore della

magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto e i sostituti procuratori generali assegnati ai gruppi specializzati; prevedere l'individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;»

1.134

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 16 con il seguente:

«16) istituire nelle Procure Generali presso le Corti di Appello gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, con funzioni esclusive, attribuendo al Consiglio Superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto e i sostituti procuratori generali assegnati ai gruppi specializzati; prevedere l'individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche».

1.135

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 16) con il seguente:

«16) attribuire al Consiglio Superiore della Magistratura il potere di nominare il Presidente della sezione specializzata distrettuale e il Procuratore aggiunto che coordina l'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori;».

1.136

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 17).

1.137

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 17), sostituire le parole: «di cui al n. 8» con le parole: «di cui al n. 1».

1.138

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 17), sostituire le parole: «di cui al n. 8» con le parole «di cui al n. 1».

1.139

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 19).

1.140

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 19), sostituire le parole: «e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al n. 16,» con le seguenti: «all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.141

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 19), inserire in calce le seguenti parole: «prima di prendere effettivamente servizio presso le medesime sezioni specializzate».

1.142

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b) al n. 19), inserire in calce le seguenti parole: «prima di prendere effettivamente servizio presso le medesime sezioni specializzate».

1.143

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 20).

1.144

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 20) sostituire le parole: «e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero» con le seguenti: «all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.145

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 20), inserire il seguente:

«20-bis) prevedere numero, ruoli e competenze dei magistrati onorari».

1.146

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 20), introdurre il seguente:

«20-bis. Prevedere numero, ruoli e competenze dei magistrati onorari».

1.147

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 21), sopprimere le parole: «circondariali e distrettuali» e le parole: «distrettuali di cui al n. 8)».

1.148

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 21 sopprimere le parole: «circondariali e distrettuali» e le parole: «distrettuali di cui al n. 8)».

1.149

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), n. 21), dopo le parole: «degli uffici del pubblico ministero» inserire le seguenti: «e dei gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)» e dopo le parole: «sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» le seguenti: «e ai gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.150

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 21, dopo le parole: «degli uffici del pubblico ministero» aggiungere le seguenti: «e dei gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

Conseguentemente:

dopo le parole: «alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» aggiungere le seguenti: «e ai gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.151

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 21), apporre le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere le parole:* «e distrettuali»;
- 2) *sopprimere le parole da:* «assicurando l'esercizio» *fino a:* «di cui al numero 8»).

1.152

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 21), sostituire le parole: «in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 8» *con le seguenti:* «in via esclusiva delle funzioni attribuite a magistrati assegnati alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al n. 1), all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, nonché negli altri previsti dalla presente legge».

1.153

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 22), inserire il seguente:

«23) istituire presso il Ministero della Giustizia un Tavolo permanente di consultazione in materia di famiglia e minori, con il compito di analizzare le problematiche inerenti le relazioni familiari e i minori e il funzionamento dei relativi procedimenti nei diversi organi giurisdizionali, e di proporre modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente. Al Tavolo parteciperanno, a titolo gratuito, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Magistratura designati da... ? e rappresentanti delle associazioni familiari e di tutela dei minori maggiormente rappresentative in ambito nazionale».

1.154

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lett. b) dopo il n. 22 introdurre il seguente:

23) istituire presso il Ministero della Giustizia un Tavolo permanente di consultazione in materia di famiglia e minori, con il compito di analizzare le problematiche inerenti le relazioni familiari e i minori e il funzionamento dei relativi procedimenti nei diversi organi giurisdizionali, e di proporre modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente. Al Tavolo parteciperanno, a titolo gratuito, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Magistratura ? designati da ... ? e rappresentanti delle associazioni familiari e di tutela dei minori maggiormente rappresentative in ambito nazionale.

1.155

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 23), inserire il seguente:

«24) prevedere che il Ministro della Giustizia presenti dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno una relazione al Parlamento in cui venga illustrato lo stato di attuazione della medesima e venga analizzato il funzionamento delle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori, con particolare riguardo all'uniformità dei procedimenti, delle decisioni e della tutela dei minori».

1.156

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b) dopo il n. 23 inserire il seguente:

24) prevedere che il Ministro della Giustizia presenti dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno una relazione al Parlamento in cui venga illustrato lo stato di attuazione della medesima e venga analizzato il funzionamento delle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori, con particolare riguardo all'uniformità dei procedimenti, delle decisioni e della tutela dei minori'.

1.157

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, al termine del primo periodo, inserire il seguente: «nonché i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai minori richiedenti protezione internazionale, compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'art. 344 del codice civile e dall'articolo 371 del codice civile».

1.158

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono di competenza del Tribunale per i minorenni i procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infra sedicenni previsto dall'ultimo comma dell'art. 250 del codice civile e l'apertura di amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli artt. 404 e seguenti del codice civile».

1.159

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 318, al primo comma eliminare «anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo».

1.160

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, al primo comma eliminare «tra le stesse parti».

1.161

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1), 4), 5) e 6).

1.162

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), premettere al n. 1) il seguente numero:

«01) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di definizione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro»;

1.163

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di definizione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro».

1.164

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la frase «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile,» con la frase «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione, rendendolo obbligatorio, e dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa sia formulata dopo l'assunzione dei mezzi di prova e prima della precisazione delle conclusioni e».

1.165

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole «tentativo di conciliazione» inserire le parole «, rendendolo obbligatorio».

1.166

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, lettera a) punto 1) dopo la parola «conciliazione», aggiungere le seguenti «, se autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,».

1.167

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile,» *inserire le seguenti «, prevedendo che la stessa sia formulata dopo l'assunzione dei mezzi di prova e prima della precisazione delle conclusioni e»;*

b) *dopo le parole «ai fini del giudizio» inserire le seguenti «e delle spese,».*

1.168

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole «che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».

1.169

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 1), sopprimere la frase da «che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».

1.170

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 1), sopprimere le parole da «che la mancata comparizione» a «ai fini del giudizio, e».

1.171

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 1) sopprimere le parole: «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice» e sostituire la parola «costituiscono» con la parola «costituisce».

1.172

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere le seguenti parole: «, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo,»;*
- 2) *sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «costituisce».*

1.173

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano» con la parola: «costituisca».

1.174

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano» con la seguente: «costituisca».

1.175

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «del giudizio» aggiungere le seguenti: «e della condanna alle spese di lite di cui agli articoli 92 e 96, comma 3, del codice di procedura civile».

1.176

[FALANGA](#), RELATORE

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «processo verbale di conciliazione», inserire le seguenti: «, se autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,».

1.177

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 1), dopo le parole: «diritti reali immobiliari» aggiungere le parole: «, prevedere che il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria da determinare secondo equità alla parte non comparsa o che ha rifiutato la proposta transattiva senza giustificato motivo;».

1.178

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) attribuire al giudice la facoltà di ridurre i termini temporali di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, a seconda della prospettata difficoltà della controversia».

1.179

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.180

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare: a) affidando al giudice il potere di derogare all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle memorie ivi previste, sia per l'eventuale riduzione del loro numero; b) prevedendo che il giudice possa

dare indicazioni vincolanti alle parti sia sull'ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specificamente indicati; c) disponendo che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato».

1.181

[DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), al punto 2, in fine, dopo le parole: «ragionevole durata del processo», aggiungere le seguenti: «prevedendo la perentorietà di tutti i termini legali processuali».

1.182

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 186.

L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della valutazione della professionalità e dell'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati».

1.183

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186.

L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini disciplinari per il giudice designato».

1.184

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2.1) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, di eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto; b) contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica»;

1.185

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2.1) modificare l'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevedendo il deposito della sentenza, come a norma dell'articolo 281-*quinquies*, entro trenta giorni dalla discussione orale della causa»;

1.186

[PALERMO](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) modificare, aumentandolo, il termine di cui all'articolo 481 del codice di procedura civile, relativamente all'efficacia del precetto;»

1.187

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 3), 4), 5), 6) ed 8).

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), n. 4) sopprimere il primo periodo dalle parole: «prevedere che l'inammissibilità dell'appello» sino a «rito semplificato di cognizione».

1.188

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sopprimere la parola: «, 3.»

1.189

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.190

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.191

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.192

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.193

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), il numero 3), è sostituito dal seguente: «modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica a seconda della materia trattata o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o dell'oggetto della causa».

1.194

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o dell'oggetto della causa».

1.195

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie» con le seguenti: «della materia oggetto delle controversie e del relativo valore».

1.196

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le parole: «, 3) e 4)» con le seguenti: «e 4)».

1.197

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.198

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 4).

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 5) e 6);

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) il numero 5);

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), al n. 4), sopprimere il primo periodo, dalle parole «prevedere che l'inammissibilità» sino a «rito semplificato di cognizione».

1.199

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il n. 4 con il seguente:

«4) prevedere l'applicazione della disciplina del processo del lavoro, di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, a tutti i processi di cognizione soggetti al rito ordinario, al rito del lavoro, o al rito sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, sia in primo grado che in appello, disponendo che tale norma sia applicabile solo ai processi di primo e secondo grado incardinati dopo l'entrata in vigore della presente legge»;

b) dopo il n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che nei processi relativi a diritti disponibili la mancata costituzione e comparizione del convenuto sia parificata alla ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, disponendo che il giudice provveda sulla domanda con sentenza immediatamente esecutiva stesa in calce all'atto introduttivo ed impugnabile solo con opposizione nel caso in cui la mancata conoscenza del processo sia dipesa da nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, o da altro fatto non imputabile al convenuto, fissando un termine di decadenza di massimo trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del processo per proporre opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza».

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a), i numeri 5) e 6), 7);

Conseguentemente al comma 2, lettera b) sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il punto 4), come modificato dal presente emendamento.

1.200

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) prevedere l'applicazione della disciplina del processo del lavoro, di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, a tutti i processi di cognizione soggetti al rito ordinario, al rito del lavoro, o al rito sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, sia in primo grado che in appello, disponendo che tale norma sia applicabile solo ai processi di primo e secondo grado incardinati dopo l'entrata in vigore della presente legge»;

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a), i numeri 5 e 6, 7;

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il punto 4) come modificato dal presente emendamento.

1.201

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) prevedere l'anticipazione del contraddittorio processuale sin dalla fase introduttiva,

disponendo che lo scambio di memorie ai sensi dell'articolo 183 del codice di procedura civile avvenga in una fase antecedente la prima udienza di comparizione e trattazione e che la stessa debba essere fissata in un termine perentorio non superiore a quattro mesi»;

conseguentemente, sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il punto 4) come modificato dal presente emendamento;

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a), i numeri 5) e 6).

1.202

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti c.p.c., ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo:

a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi;

b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza;

c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza;

d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate;

e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio;

f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;»

1.203

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per la cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro; prevedere che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; prevedere che il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, assegni alle parti, se richiesto, termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario salvi i casi di connessione o in presenza di domanda riconvenzionale; prevedere che il giudice assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio;»

1.204

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 4), sostituire la frase «procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario», con la seguente frase: «delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza; c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio; f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;».

1.205

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la frase: «collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro,» con la frase: «collocare il rito del lavoro nell'ambito del titolo secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà,».

1.206

[MANDELLI, CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4): (i) aggiungere dopo la parola: «sommario» le seguenti: «di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile»; (ii) sostituire le parole da: «procedimenti» a: «ordinario»; con le seguenti: «: delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che: a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza; c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; e) che il giudice, se richiesto: 1)

assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio; f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;».

1.207

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere dopo la parola: «sommario» le seguenti: «di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile».

1.208

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire il periodo: «che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi,» con il seguente: «che l'udienza di comparizione delle parti sia fissata entro un termine perentorio non superiore a tre mesi,».

1.209

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «di prima comparizione delle parti», inserire le seguenti: «, specie con riferimento ai convenuti con sede o domicilio all'estero,».

1.210

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «udienza di prima comparizione delle parti sia fissata entro un congruo termine» aggiungere la parola: «perentorio».

1.211

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi» con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di comunicazione al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza».

1.212

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;» con le seguenti: «e prevedendo:

4.1) a carico delle parti l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre le evidenze documentali di cui intendono avvalersi, nonché le eventuali ulteriori istanze istruttorie, unitamente al proprio primo scritto difensivo ed in caso di eventuali domande riconvenzionali, nel primo scritto difensivo successivo al deposito della domanda;

4.2) a carico del giudice l'obbligo di provvedere, in merito alle istanze istruttorie di parte ad esito della prima udienza o, in caso di chiamata di terzo, ad esito della udienza fissata per la chiamata del terzo;».

1.213

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la frase: «e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario» con la frase: «e che tra la data di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e la data dell'udienza debba decorrere un termine dilatorio di almeno quaranta giorni; e prevedendo inoltre il dovere del giudice di assegnare, a richiesta di parte, da formulare alla prima udienza e nel rispetto del principio del contraddittorio, termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, e di procedere nell'osservanza delle norme di legge agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto; ed escludendo infine il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario».

1.214

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «la facoltà» con le seguenti: «l'obbligo, se richiesto da una delle parti:».

1.215

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere dopo le parole: «escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario» le seguenti: «e imponendo al giudice il dovere di procedere nell'osservanza delle norme di legge agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto».

1.216

[BRUNI](#), [DIMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che nei processi relativi a diritti disponibili la mancata costituzione e comparizione del convenuto sia parificata alla ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, disponendo che il giudice provveda sulla domanda con sentenza immediatamente esecutiva stesa in calce all'atto introduttivo ed impugnabile solo con apposizione nel caso in cui la mancata conoscenza del processo sia dipesa da nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, o da altro fatto non imputabile al convenuto, fissando un termine di decadenza di massimo trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del processo per proporre opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza».

1.217

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.218

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.219

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.220

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.221

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia calcolato in 60 giorni e 20 giorni per le repliche a far data dalla chiusura della istruttoria, eliminando l'udienza di precisazione delle conclusioni».

1.222

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) prevedere una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-*quinquies* e 281-*sexies* nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-*bis* del codice medesimo, riformulando l'articolo 281-*sexies* in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.223

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole: «estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, prevedendo altresì» con la seguente: «prevedere».*

*Conseguentemente, dopo la parola: «medesimo», aggiungere le seguenti: «, riformulando l'articolo 281-*sexies* in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89».*

1.224

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole da: «estendere» a: «altresì» con la seguente:

«prevedere» e aggiungere alla fine, dopo la parola: «medesimo», le seguenti: «, riformulando l'articolo 281-*sexies* in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.225

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole: «da estendere la possibilità» fino a: «prevedendo altresì» con la seguente: «prevedere».

1.226

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «gli articoli 190 e 190-bis» con le seguenti: «l'articolo 190».

1.227

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «gli articoli 190 e 190-bis» con le seguenti: «l'articolo 190».

1.228

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, lettera a), al numero 7) sopprimere le parole: «e 190-bis».

1.229

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.230

[MANELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8.

1.231

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.232

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 8).

1.233

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8.

1.234

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.235

[MANELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9.

1.236

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9).

1.237

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9.

1.238

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 9), sostituire le parole: «una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» con le seguenti: «in maniera completa, anche ove redatta in forma concisa, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

1.239

[SACCONI](#), [ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 10).

1.240

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2 lettera a) numero 10) sopprimere le parole: «per le controversie di cui all'articolo 409 del medesimo codice,»

1.241

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 10), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed aggiungere l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita alle ipotesi di inapplicabilità dell'art. 2113 del codice civile previste nell'ultimo comma di tale articolo».

1.242

[BUCCARELLA](#)

Al comma 2 lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:

10-bis) prevedere che le disposizioni di modifica alla competenza del giudice di pace, non ancora vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistino efficacia successivamente all'effettivo funzionamento presso il giudice di pace del processo civile telematico.

1.243

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto al giudizio di appello:

1) previsione che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 50.000 euro;

2) previsione che, nella forma dell'appello, la parte indichi specificatamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata; previsione che l'atto contenga l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché i nuovi non prodotti in primo grado per causa non imputabile alla parte;

3) abrogazione delle norme recanti l'inammissibilità dell'appello;

4) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva non perda di efficacia quando impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata;

5) introduzione della facoltà, per il giudice, di condannare alle spese, indipendentemente dalla soccombenza, la parte che, in violazione delle disposizioni sulle impugnazioni incidentali, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale;

6) stabilire che gli effetti della riforma o della cassazione parziale siano estesi anche ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata solo se questa è passata in giudicato;».

1.244

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 1), 4) e 5).

1.245

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.246

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «comunicazione», ovunque ricorra, con la seguente: «notifica».

1.247

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «comunicazione» con le seguenti: «notifica ad opera di una delle parti».

1.248

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «effettuare» sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «mediante notificazione».

1.249

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera b), al numero 1), dopo la parola: «effettuare» sostituire la parola: «anche» con le parole: «mediante notificazione».

1.250

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «effettuare» sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «mediante notificazione».

1.251

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «da effettuare anche nei confronti della parte non costituita» aggiungere le seguenti: «ovvero, in difetto di notifica, dalla pubblicazione del testo integrale del provvedimento».

1.252

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere la parole da: «e con possibilità di modificare» fino alla fine del numero.

1.253

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «cinque mesi».

1.254

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quattro mesi».

1.255

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «novanta giorni» inserire le seguenti: «e non inferiore a trenta giorni».

1.256

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.257

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.258

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.259

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.260

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.261

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.262

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) prevedere che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a cinquantamila euro».

1.263

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie» con le seguenti: «della materia oggetto delle controversie e del relativo valore;».

1.264

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «confermando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50-bis del codice di procedura civile ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del primo comma e al secondo comma,».

1.265

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile» con le seguenti: «all'ammissione e all'assunzione delle prove ai sensi dell'articolo 356 del codice di procedura civile».

1.266

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.267

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.268

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile»;

1.269

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«prevedere che l'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile si applichi anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione; prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto con facoltà di replica orale all'udienza, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposte avverso il provvedimento, con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;».

1.270

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) Prevedere l'abrogazione degli articoli 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* del codice di procedura civile».

1.271

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

*Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole da: «prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione» a «per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del*

codice di procedura civile»; (ii) *aggiungere dopo le parole*: «in forma scritta» *le seguenti*: «con facoltà di replica orale all'udienza».

1.272

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile»;

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» *le seguenti*: «con facoltà di replica orale all'udienza»;

1.273

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera b), n. 4): sostituire le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» *con le parole*: «prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato»

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» *le seguenti*: «con facoltà di replica orale all'udienza»;

e conseguentemente sopprimere le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile».

1.274

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera b), n. 47: (i) sostituire le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» *con le parole*: «prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» (ii) *aggiungere dopo le parole*: «in forma scritta» *le seguenti*: «con facoltà di replica orale all'udienza»; (iii) *sopprimere le parole da*: «prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione» *a* «per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile».

1.275

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVellini](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lett. b), sopprimere il numero 5).

1.276

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

1.277

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), numero 5) dopo le parole: «pregiudiziali di rito» *aggiungere le seguenti*: «imponendo alle parti di provvedervi, a pena di decadenza, con il primo scritto difensivo e comunque non oltre la prima udienza di comparizione».

1.278

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) prevedere che, nell'ipotesi in cui non sia proposto appello incidentale e non sia svolta alcuna attività istruttoria, ivi compreso il deposito di nuovi documenti, sia il giudice a valutare se disporre lo scambio tra le parti di ulteriori scritti difensivi e se eventualmente decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, senza in tal caso essere tenuto, su istanza di parte, a disporre il rinvio ad un'udienza successiva».

1.279

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).

1.280

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.281

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.282

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) modificare l'articolo 392 del codice di procedura civile, prescrivendo che la citazione a comparire avanti al giudice del rinvio sia notificata al difensore della parte piuttosto che alla parte personalmente;».

1.283

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 3).

1.284

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

1.285

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 2, alla lettera c), al numero 3), dopo la parola: «adozione» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.286

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«5) istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con

funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) *per violazione delle norme sulla competenza;*
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;».

1.287

BONERISCO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto alle ipotesi di revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello, di cui all'articolo 396 c.p.c.:

1) prevedere la possibilità di revocazione della sentenza definitiva di adozione della persona maggiorenne nelle ipotesi di successiva sopravvenienza, o conoscenza della sopravvenienza, di figli minori dell'adottante;

2) prevedere la legittimazione ad agire in capo all'adottante, al tutore, curatore, al genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero al pubblico ministero;

3) prevedere un termine di prescrizione dell'azione fino ad un massimo di due anni;

4) prevedere l'applicabilità delle disposizioni adottate in attuazione della presente delega anche con riferimento a minori la cui sopravvenienza, ovvero conoscenza della sopravvenienza, si sia verificata nei 18 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo».

1.288

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione della presente lettera provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze».

1.289

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) quanto all'esecuzione forzata:

- 1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;
- 2) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all'articolo 122, comma 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;
- 3) prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto. Ovvero quello competente per territorio, prevedendo che per tali interrogazioni non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo, anticipato dal creditore, predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi;
- 4) previsione della riduzione della metà del termine temporale per il completamento delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro da parte delle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.
- 5) prevedere che il termine di cui all'articolo 497 del codice di procedura civile sia riportato ai previgenti novanta giorni».

1.290

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 2, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«01) Prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-*bis*, del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio. A tal fine, il decreto ministeriale di cui al comma 3, è redatto secondo i seguenti criteri direttivi:

gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni.

Nel registro devono essere-annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-*ter* e 165 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile:

l'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene;

l'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione;

per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di

copertura dei costi, che deve essere anticipato dal ereditare».

1.291

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, lettera d), sopprimere i numeri 1, 2, 10, 11 e 12.

1.292

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

1.293

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «rendere obbligatoria» inserire le seguenti: «per le procedure esecutive di valore maggiore a euro 150.000,00».

1.294

[BONERISCO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

1-bis) prevedere che, all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile, il debitore possa presentare un'offerta di acquisto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad oggetto i beni, o specifici beni, pignorati, disponendo che il giudice dell'esecuzione disponga l'apertura di un procedimento competitivo mediante offerte irrevocabili di acquisto, stabilendo al contempo le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, nonché la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 con l'indicazione dell'aumento minimo che le offerte devono prevedere;

1-ter) prevedere che l'offerta di acquisto divenga irrevocabile dal momento in cui la stessa viene modificata in conformità a quanto previsto dal provvedimento del giudice di cui al comma 1-bis) e viene prestata la garanzia stabilità, disponendo la pubblicità delle offerte e subordinando la validità delle offerte alla conformità alle condizioni previste dal provvedimento del giudice di cui al comma 1-bis) ed all'assenza di apposizione di condizioni;

1-quater) prevedere che, in presenza di più offerte migliorative, il giudice disponga la gara tra gli offerenti;

1-quinquies) disciplinare lo svolgimento della gara alla stessa udienza in cui vengono presentate le offerte, ovvero ad un'udienza immediatamente successiva da tenersi non entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla prima udienza;

1-sexies) prevedere che con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al comma 1-bis, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore stabilendo che il giudice dell'esecuzione disponga in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite non superiore al tre per cento del prezzo in essa indicato;

1-septies) prevedere la sospensione del procedimento di espropriazione per il periodo necessario per l'espletamento del procedimento competitivo disponendo che questo debba concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta di cui al comma 1-bis.

1-opties) prevedere che nell'ipotesi di pluralità di beni pignorati, se l'offerta ha ad oggetto un solo bene o parte dei beni, l'espropriazione prosegua per quelli non rientranti nel procedimento disciplinato dai precedenti commi;

1-nonies) prevedere che il giudice dell'esecuzione provveda al riparto delle somme ricavate ai

sensi degli articoli 510 e 596 del codice di procedura civile».

1.295

[BONERISCO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

«1-bis) prevedere l'anticipazione del deposito della documentazione ipotecaria ed ipotecaria necessarie per l'espropriazione ai momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, considerando anche la possibilità di sostituire tale documentazione con un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;

1-ter) prevedere che il conferimento dell'incarico all'esperto che valuta il valore di mercato dell'immobile pignorato ed il relativo giuramento presso la cancelleria del Tribunale, avvengano non oltre il termine di trenta giorni dal compimento delle attività di cui al comma 1-bis), disponendo altresì il giudice dell'esecuzione fissi a seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, non oltre il termine di 90 giorni, l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti;

1-quater) prevedere il potere del giudice dell'esecuzione, ove ritenga incompleta la documentazione di cui al comma 1-bis), di incaricare l'esperto a provvedere all'integrazione, ponendo le relative spese provvisoriamente a carico del creditore procedente;

1-quinquies) prevedere che l'esperto depositi la relazione di stima entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data del giuramento, disponendo altresì la possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni nell'ipotesi di particolare complessità delle operazioni di stima;».

1.296

[BONERISCO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) prevedere che il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti, in alternativa all'istanza di vendita dell'immobile pignorato di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, possano proporre anche istanza di assegnazione del bene per un prezzo pari al doppio del valore del bene determinato sulla base della relazione di stima, disponendo che su tale assegnazione il giudice dell'esecuzione provveda ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura civile».

1.297

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sopprimere la lettera d).

1.298

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

1.299

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «verificata la disponibilità degli enti locali in cui è ubicato l'immobile o di società partecipate pubbliche ad acquistarlo ad un prezzo pari al 60 per cento dell'importo fissato per il primo esperimento di vendita, fermo restando il vincolo di destinazione di utilizzo del bene immobile ai fini dell'edilizia residenziale pubblica nonché il divieto di alienazione per dieci anni».

1.300

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera d) , numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, estendendone l'applicazione alle sentenze emesse in virtù dell'articolo 409 del codice di procedura civile».

1.301

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: «di uso quotidiano».

1.302

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), numero 5), sostituire le parole: «in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce» con le seguenti: «in presenza di qualunque provvedimento a contenuto condannatorio all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, anche relativo a rapporti di lavoro pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».

1.303

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5.1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;».

1.304

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d), n. 6.1), dopo le parole: «la previsione» sopprimere le parole: «, anche obbligatoria,».

1.305

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera d), numero 6.1), dopo le parole: «degli incarichi» aggiungere le seguenti: «e delle zone di competenza».

1.306

[FALANGA](#), RELATORE

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 6.4).

1.307

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 6.4).

1.308

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d) , numero 6.4), sopprimere le parole da: «e idonei» fino alla fine.

1.309

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), sopprimere le parole da: «e idonei» fino alla fine del numero medesimo.

1.310

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera d), al numero 6.4) sopprimere le parole da: «e idonei» fino alla fine del numero.

1.311

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), le parole: «e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione» sono soppresse.

1.312

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), sopprimere le parole: «e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione».

1.313

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 7) aggiungere i seguenti:

«7-bis) prevedere l'aggiornamento delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, raccordandole con quelle del contenuto mansionistico degli ufficiali giudiziari disposto nel contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri (CCNL) 1998/2001 e relativo contratto integrativo del 5 aprile 2000, disapplicando quelle già superate dagli innanzi citati contratti e dai decreti legge n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 10/11/2014; n. 83 del 27 giugno 2015, convertito in legge n. 132 del 6 agosto 2015, con l'emanazione di un nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari, con particolare riferimento:

1) alle attività di base di notificazione ed esecuzione, che devono essere in comune tra l'ufficiale giudiziario ed il funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto fermo restando che la maggiore attività amministrativa contabile, che caratterizza l'area di inquadramento di quest'ultimo, resta di competenza dello stesso;

2) alla dirigenza degli uffici notificazione, esecuzione e protesti che passerebbe in capo ai dirigenti amministrativi, fermo restando che la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari unep rimane in capo al capo dell'ufficio giudiziario ed in capo al Presidente della Corte di Appello e che sia mantenuta la inamovibilità dell'ufficiale giudiziario e del funzionario unep dalle proprie attribuzioni come già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959;

7-ter) prevedere la modifica della denominazione dell'attuale dirigente unep in coordinatore degli uffici notificazione, esecuzione e protesti;

7-quater) prevedere che le incombenze amministrative e di natura tributarie, già previste dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 per il dirigente unep, rimangano in capo allo stesso coordinatore unep;

7-quinquies) prevedere che l'ufficiale giudiziario e il funzionario UNEP possano procedere alla vendita telematica, anche in qualità di commissionario dei beni mobili provenienti dall'attività giudiziaria in senso lato, comprendendo non solo i beni derivanti dall'espropriazione forzata ma anche quelli derivanti da procedure fallimentare e concorsuali;

7-sexies) prevedere la possibilità di redigere, come avviene per i cancellieri, i verbali di inventario di cui al primo comma dell'articolo 769 del codice di procedura civile e del primo comma dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche in capo all'ufficiale giudiziario ed al funzionario unep.».

1.314

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 8), la parola: «controvalore» è sostituita dalla seguente: «ricavato».

1.315

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 10).

1.316

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 11).

1.317

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 11) inserire il seguente:

«11-bis) estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.318

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11 introdurre il seguente:

«11-bis. estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge nr. 53/1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato;».

1.319

[BONERISCO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11), inserire il seguente:

«11-bis) prevedere il potere del giudice, in sede di riparto delle somme, di disporre, su istanza anche di un solo creditore, di disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, condizionando detta assegnazione parziale al riparto rilascio a carico del beneficiario di una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire lo restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme;».

1.320

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11), introdurre il seguente:

«11-bis) estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53/1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.321

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 12).

1.322

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 12).

1.323

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 12).

1.324

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), numero 12), sostituire le parole: «dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione» con le seguenti: «dopo che siano decorsi novanta giorni dall'esecuzione del pignoramento e sia stata disposta la vendita o l'assegnazione».

1.325

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 12, inserire i seguenti:

«12-bis) al fine di velocizzare ed assicurare un immediato recupero del credito nell'interesse finanziario dei Comuni, Province, Regioni, enti, associazioni ed i loro delegati alla riscossione, autorizzati all'emissione dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910 e successive modificazioni, prevedere un ammodernamento delle norme del regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910 in cui gli ufficiali giudiziari ed i funzionari dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesto devono:

1) su richiesta dei soggetti abilitati alla emissione dell'ingiunzione o dei loro delegati alla riscossione, notificare il procedimento ingiunzionale;

2) procedere d'ufficio, dopo dieci giorni dalla notifica dell'ingiunzione e prima del pignoramento, alle indagini patrimoniali di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, senza essere autorizzato dal Presidente del Tribunale;

3) procedere d'ufficio, nel caso in cui non hanno avuto notizia dell'avvenuto pagamento nei termini previsti dall'ingiunzione, al pignoramento mobiliare o presso terzi anche sulla scorta delle risultanze delle indagini patrimoniali entro 30 giorni dal decimo giorno successivo dalla notifica dell'ingiunzione;

4) procedere, all'atto del pignoramento mobiliare nelle forme dell'articolo 492 e seguenti del codice di procedura civile, all'asporto dei beni ed all'affidamento in custodia agli istituti vendite giudiziarie ad un custode da lui scelto;

5) procedere d'ufficio, dieci giorni dopo il pignoramento ed entro il ventesimo giorno successivo, alla vendita anche telematica dei beni pignorati con adeguata pubblicità nei siti dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, ove funzionanti e nel sito del Ministero della Giustizia per la vendita telematica dei beni mobili e beni mobili registrati nel rispetto delle specifiche tecniche che il Ministero della Giustizia disporrà con apposito provvedimento di autorizzazione;

6) procedere alla notifica del pignoramento immobiliare su istanza di parte, ad esclusione della prima casa di abitazione dove il debitore vive abitualmente con il nucleo familiare, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

7) procedere ad accreditare al creditore, o al soggetto da quest'ultimo incaricato per il recupero del credito, l'importo recuperato dalla procedura entro dieci giorni dell'avvenuto incasso; procedere, inoltre, a trasmettere copia della richiesta di rateizzazione del debitore;

8) procedere al compimento di tutte le operazioni previste dal presente comma avvalendosi di strumenti informatici ivi compreso la redazione dell'atto di significazione, sottoscritto anche dal debitore o dal terzo in forma grafometrica;

12-ter) prevedere, salvo la omissione del precetto, che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegua mediante atto di significazione redatto dall'ufficiale giudiziario o dal funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti rivolto al terzo e successivamente notificato al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;

12-quater) prevedere che l'atto di significazione contenga:

- 1) l'indicazione delle parti e del credito per il quale si procede e del titolo esecutivo;
- 2) l'indicazione, almeno generica delle cose e delle somme dovute;

3) l'indicazione della posta elettronica certificata del creditore procedente o di un suo delegato al recupero del credito e dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti che ha provveduto all'atto di significazione;

4) la raccolta della dichiarazione del terzo specificando di quali cose o di quali somme il terzo è debitore o si trovano in possesso e, quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;

5) l'avviso che la dichiarazione del terzo deve essere resa in forma giurata o solennemente asseverata all'ufficiale giudiziario o al funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti immediatamente dopo la significazione dell'atto e che la mancanza o la falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quella della truffa con la perseguibilità d'ufficio. Se ciò non è possibile per chiusura degli sportelli bancari o per altro motivo, entro 3 giorni lavorativi dall'atto di significazione, il terzo può rendere la dichiarazione, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale del difensore munito di procura speciale, a mezzo raccomandata inviata al creditore e all'ufficiale giudiziario o funzionario unep procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata al creditore procedente o al suo delegato al recupero del credito e all'ufficio notificazione, esecuzione e protesti che ha provveduto all'atto di significazione. Qualora il terzo non è presente all'accesso, l'ufficiale giudiziario notifica una copia dell'atto nelle forme dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile. Quando il terzo non risponde all'invito dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, maggiorate delle spese, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e ne risponde personalmente con il proprio patrimonio.

6) l'ordine-ingiunzione, rivolto al terzo, da parte dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep di pagare a quest'ultimi o al creditore procedente o a un suo delegato al recupero del credito, invece che al debitore, le somme in suo possesso e quelle che ne deve eseguire il pagamento fino alla concorrenza dell'importo dovuto;

7) l'ordine-ingiunzione dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep al terzo di consegnare contestualmente le cose in suo possesso, indicando il luogo in cui i beni si trovano per procedere alla ricognizione, descrizione e valutazione degli stessi ai sensi dell'articolo 518, 520 del cpc nonché all'asporto e l'affidamento al custode;

8) l'ingiunzione di cui all'articolo 492 cpc;

12-*quinquies*) che l'ingiunzione di pagamento sia munita di codice a barre per l'immediata comunicazione al creditore e all'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto dell'avvenuto pagamento;

12-*sexies*) prevedere nuove forme di impugnazione dell'ingiunzione e nuove procedure di opposizioni con termini brevi, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

12-*septies*) prevedere che i verbali di pagamento redatti dagli ufficiali giudiziari e tutti gli atti che ne attestino il pagamento o la vendita dei beni pignorati siano esentati dal pagamento dell'imposta di registro;

12-*octies*) prevedere una tariffazione forfettaria per diritti ed indennità di trasferta, commisurata all'attività prestata, ivi compresa la vendita telematica e alla distanza chilometrica percorsa per l'espletamento di ogni singolo atto, a favore dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto, attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia da aggiornare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT. La tariffazione forfettaria è a carico del debitore, come anche le eventuali spese degli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice di procedura civile e sono aggiunte all'importo dell'ingiunzione. Quando l'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, seguito alle attività espletate non rinvencono beni o crediti del debitore, la tariffazione è a carico della parte richiedente;

12-*nonies*) prevedere una tariffazione forfettaria, commisurata all'attività di asporto e di custodia prestata dagli istituti vendite giudiziari o dall'incaricato alle vendite attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia da aggiornare annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT. Tale tariffazione è a carico del debitore in aggiunta all'importo dell'ingiunzione ed è liquidata

con provvedimento dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep, detraendo le dalle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati. Non è ripetibili nei confronti del creditore;

12-*decies*) prevedere nel caso di mancato recupero per mancanza di beni da pignorare, che la tariffazione forfettaria venga corrisposta dalla parte istante;

12-*undecies*) prevedere, fermo restando la indisponibilità dei beni pignorati, una dilazione di pagamento a favore del debitore, la cui richiesta di dilazione deve essere fatta all'ufficiale giudiziario o al funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto all'atto della significazione e con versamento immediato di tutte le tariffazioni forfettarie in:

1) 12 mesi per i beni mobili registrati pignorati fino a un valore di euro mille (1.000) comprensivo delle spese;

2) 24 mesi per i beni mobili registrati o immobili pignorati dal valore di euro 1.001 e fino al valore di euro 20.000 comprensivo delle spese;

3) 36 mesi per beni mobili registrati o immobili pignorati di valore superiore a 20.000 euro;

12-*duodecies*) prevedere il ricorso alla dilazione di pagamento, dopo la notifica dell'ingiunzione e prima del pignoramento, che deve essere commisurato in:

1) 6 mesi se il valore dell'ingiunzione, comprensivo delle spese, è fino ad euro 1.000;

2) 18 mesi se il valore dell'ingiunzione, comprensivo delle spese, supera mille euro e fino a euro 5.000;

3) 36 mesi se il valore dell'ingiunzione, comprensivo delle spese, supera l'importo di euro Cinquemila, in tal caso la dilazione è subordinata alla prestazione di una idonea garanzia».

1.326

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere il seguente numero:

«12-*bis*) prevedere l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di comunicare all'ufficiale giudiziario o, nella disciplina transitoria, al creditore procedente munito di autorizzazione del Presidente del Tribunale l'esatta natura dei rapporti finanziari del debitore e l'ultimo saldo risultante nonché ogni altro dettaglio utile a facilitare il pignoramento senza possibilità di opporre alcuna eccezione, chiarendo che per tale attività non sono dovuti diritto o compensi all'Agenzia delle Entrate o forfetizzarli rendendone possibile il pagamento da parte del creditore all'atto della richiesta.

1.327

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere il seguente numero:

«12-*bis*) prevedere come foro competente per le esecuzioni presso terzi quello del creditore consumatore».

1.328

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sopprimere le parole: «nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi».

1.329

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.330

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «anche attraverso l'eventuale estensione del

meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato, e razionalizzare la disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché» *con le seguenti*: «attraverso l'estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato ovvero l'introduzione di una regola corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile; razionalizzare la disciplina dell'arbitrato, ripristinando la suddivisione in due distinti commi dell'attuale secondo comma dell'articolo 817 del codice di procedura civile, richiamando nel numero 2) dell'articolo 829, comma 1, del codice di procedura civile, anche le modalità di nomina degli arbitri previste nell'articolo 816-*quater* del codice di procedura civile e prevedendo che gli arbitri possano dare comunicazione del lodo alle parti anche attraverso la posta elettronica certificata ;», *nonché al medesimo numero 1), sostituire le parole*: «mediante: l'estensione dei tipi di società» con le seguenti: «mediante il superamento della sanzione di nullità dell'intera convenzione arbitrale, comminata per il caso di modalità diverse dalla nomina eterodeterminata, attraverso la previsione della nomina suppletiva del presidente della sezione imprese competente, in caso di previsioni difformi da quella disposta dalla legge; l'estensione dei tipi di società».

1.331

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera e) sopprimere il n. 2.

1.332

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.333

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il n. 2).

1.334

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.335

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.336

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.337

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 2, alla lettera g), dopo le parole: «da attuarsi» inserire le seguenti«, nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.338

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quantitativa».

1.339

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quantitativa».

1.340

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quantitativa».

1.341

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «degli atti stessi» aggiungere le seguenti: «prevedendo che in difetto il giudice possa tenerne conto ai fini della condanna alle spese di lite di cui agli articoli 92 e 96, comma 3, del codice di procedura civile;».

1.342

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di sanzioni di nullità degli stessi nell'ipotesi di sua violazione».

1.343

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.344

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) introdurre la seguente:

«g-bis) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.345

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei

pubblici registri; prevedere che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente».

1.346

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; prevedere che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente».

1.347

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.348

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono una degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.349

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con la legge 10 novembre 2014, n. 102, le parti concludono uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono passano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.350

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g-bis) introdurre la seguente:

«g-ter) prevedere: (i) che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.351

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g-ter), introdurre la seguente:

«g-quater) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.352

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando il livello di sicurezza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.353

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.354

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.355

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.356

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.357

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.358

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3) con il seguente:

«3) l'accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;

1.359

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3 con il seguente:

«3) la accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2, lettera d), *del decreto del ministro della giustizia 21.2.2011* ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;

1.360

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3 con il seguente:

«3) l'accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del ministro della giustizia 21.02.2011 ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;

1.361

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 6 sopprimere le parole da: «l'irrogazione» fino a: «statistiche»;

1.362

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), n. 6) sopprimere il secondo periodo.

1.363

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 6), la frase «l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte,

quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche» è *soppressa*.

1.364

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 6), sopprimere le parole: «l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche»;

1.365

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7) con il seguente:

«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestando la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori»;

1.366

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7 con il seguente:

«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori dal decreto-legge».

1.367

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7), con il seguente:

«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori dal decreto-legge».

1.368

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), n. 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali»;

1.369

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.370

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.371

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).

1.372

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 10), sopprimere le parole da: «l'introduzione» fino a: «giudice, e».

1.373

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 2, alla lettera h), al numero 10), dopo le parole: «in via generale,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.374

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 12, sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.375

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), n. 12) sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.376

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 12 sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.377

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, lettera h), n.12, dopo le parole: «riservando i relativi compiti al cancelliere» aggiungere le parole: «ad eccezione dei casi di cui all'art. 153, comma 2, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,».

1.378

[FALANGA](#), RELATORE

Al comma 2, lettera h), n. 12), dopo le parole: «riservando i relativi compiti al cancelliere» inserire le

seguenti: «ad eccezione dei casi di cui all'articolo 153, comma 2, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile».

1.379

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 15) sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessarie, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.380

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 15), sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.381

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 15), sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.382

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere i numeri 22) e 23).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 24), sopprimere le parole da: «che l'ufficiale giudiziario, salvo che» fino alla fine del numero.

1.383

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere le parole da: «, prevedendo che l'avvocato debba allegare» a: «o altra più grave sanzione» e da: «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale» alla fine.

1.384

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 22), secondo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo che l'avvocato debba allegare» alla fine e al terzo periodo sopprimere le parole da: «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale» alla fine.

1.385

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere la frase: «prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di

procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione»

e conseguentemente:

la frase «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che, quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.» è soppressa.

1.386

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 23), sopprimere il numero 23.2).

1.387

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere il seguente numero:

«25-bis) l'abrogazione della mediazione obbligatoria».

1.388

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere il seguente:

«25-bis) prevedere che la notifica dei pignoramenti presso terzi ed immobiliari possa essere effettuata dall'avvocato del ereditare».

1.389

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera h) , aggiungere il seguente numero:

«25-bis) il ripristino del periodo di quarantacinque giorni di sospensione feriale dei termini processuali».

1.390

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) revisione della Sezione IV del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice; prevedendo la possibilità che il procedimento d'acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito».

1.391

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).

1.392

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).

1.393

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere i) ed l).

1.394

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.395

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.396

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «o resistito» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «con malafede, condanna la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte».

1.397

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, la lettera i), la parola: «con mala fede» è sostituita con la seguente: «dolo».

1.398

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.399

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere che il giudice possa pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile anche per i procedimenti di negoziazione assistita e mediazione».

1.400

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.401

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente:

«m-bis) potenziare il processo di degiurisdizionalizzazione, mediante il ripristino degli incentivi fiscali di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e l'estensione ai procedimenti arbitrali irrituali, anche in caso di controversie pendenti presso le Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre; n. 196.

1.402

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le parole: «sentiti le competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense».

1.402a

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni parlamentari.» aggiungere le seguenti: «I decreti di cui al comma 2, lettera h), sono adottati sentita altresì una commissione appositamente costituita presso il Ministero della giustizia, composta da due esperti designati su proposta del Consiglio superiore della magistratura, due esperti designati su proposta del Consiglio nazionale forense e un presidente designato dal Ministro della giustizia».

1.403

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la predisposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della Giustizia si avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari».

1.404

[RICCHIUTI](#), [CASSON](#), [GATTI](#), [LO MORO](#), [RUTA](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «e lettera b), numero 21)».

1.0.1

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4 maggio 1983 n. 184, sostituire le parole: "Il giudice tutelare" con le seguenti: "Il Tribunale per i minorenni"».

1.0.2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Consulente tecnico)

1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: "e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'aver, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione".

2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento".

3. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data nell'udienza in cui ha prestato il giuramento".

4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di

speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.";

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: "Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato. Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma"».

1.0.3

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "sessanta"».

Art. 2

2.0.1

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

Dopo l'articolo 257-ter del Codice di Procedura Civile è aggiunto il seguente:

"Art. 257-quater.

(Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio
e verbali di constatazione di fatti)

La parte può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi, prima dell'instaurazione dello stesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La parte può altresì produrre in giudizio verbali di constatazione di fatti ricevuti per atto pubblico notarile che hanno l'efficacia di cui all'art. 2700 del codice civile"».

2.0.2

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 560 del codice di procedura civile inserire, in fine, il seguente comma:

"Per l'attuazione del provvedimento il custode, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione immobiliare, si può avvalere dell'opera dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, il quale deve provvedere, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e 608 del codice di procedura civile, entro novanta giorni dalla data della richiesta."».

2.0.3

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 591 del codice di procedura civile)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568."».

2.0.4

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 159-ter delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

1. l'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 159-ter. Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Dell'avvenuta iscrizione a ruolo è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 543 e 557 del codice decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'iscrizione a ruolo, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 521-bis del codice, il termine per il deposito delle copie conformi degli atti previsti dal quinto comma del predetto articolo decorre dalla comunicazione a cura dell'istituto vendite giudiziarie di cui al terzo comma dello stesso articolo.»

2.0.5

[FALANGA](#), RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo l'articolo 257-ter del Codice di Procedura Civile è aggiunto il seguente:

"Art. 257-quater.

(Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio e verbali di constatazione di fatti)

La parte può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi, prima dell'instaurazione dello stesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La parte può altresì produrre in giudizio verbali di constatazione di fatti ricevuti per atto pubblico notarile che hanno l'efficacia di cui all'art. 2700 del codice civile».

Art. 3

3.0.1

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con il seguente:

"1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori"».

3.0.2

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono i dirigenti amministrativi addetti alle Procure.

L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni;

c) l'articolo 59, è sostituito dal presente:

Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario. Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP addetti all'ufficio ivi compreso sull'ufficiale giudiziario coordinatore;

d) all'articolo 104, quarto comma, dopo le parole: "esigenza di servizio" aggiungere: "che non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 162 della legge n. 1196 del 23 ottobre 1960. Egli assicura, salvi i casi di incompatibilità una rotazione periodica degli incarichi conferiti ai dipendenti nei servizi unep addetti ai servizi espletati all'interno dell'ufficio ivi compreso il coordinatore unep, che gli addetti ai servizi espletati all'esterno dell'ufficio in conformità con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 190 del 16 novembre 2012. La rotazione deve avvenire, per i servizi esterni, in comparti. Ogni comparto è costituito da tre zone contigue di lavoro, ogni zona di lavoro è delimitata dal territorio assegnato al lavoratore";

e) all'articolo 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La parte richiedente un atto di esecuzione può chiedere, al capo dell'ufficio giudiziario, di sostituire l'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio nep, assegnatario d'ufficio della zona in cui l'atto deve essere eseguito, con un'altro dello stesso ufficio scegliendone quello che ritiene più idoneo all'incarico per eseguire l'atto richiesto. Il capo dell'ufficio giudiziario, al fine della valutazione del personale, terrà conto delle richieste di sostituzione fatte dalla parte istante";

f) l'articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Nelle sedi d'ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito il dirigente amministrativo alla designazione degli ufficiali giudiziari e funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio";

g) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Art. 106.

1. L'ufficiale giudiziario coordinatore, su indicazione del dirigente amministrativo, coordina l'ufficio nep e tutti i servizi ad esso inerenti.

2. Sono attribuite alla competenza dell'ufficiale giudiziario e del funzionario unep tutte le attività che la legge demanda loro. Essi compiono con attribuzione esclusiva gli atti del loro ministero e le attività che la legge attribuisce loro nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale sono addetti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

3. Sono altresì attribuzioni dell'ufficiale giudiziario:

- a) ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale;
- b) redigere verbali di constatazione e di ispezione nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali, compresi i verbali relativi alla ricognizione o all'accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose;
- c) provvede ad eseguire le indagini patrimoniali;
- d) redigere atti di asseverazione e dichiarazione giurate;
- e) rilasciare copie ed estratti di documenti del proprio ufficio o ad esso esibiti e di libri commerciali, fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di richiedere l'esibizione degli originali;
- f) redigere i processi verbali d'inventario ai sensi dell'articolo 775 del codice di procedura civile;
- g) provvedere, in seguito a delega dell'autorità giudiziaria, all'apposizione e alla rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali e redigere i relativi processi verbali d'inventario;
- h) autenticare le sottoscrizioni, ad esclusione di quelle che comportano un'attività negoziale;
- i) provvedere, anche in qualità di commissionario, ai sensi dell'articolo 532 e 533 del codice di procedura civile, alla vendita di beni mobili provenienti da procedure esecutive, da leggi o regolamenti ivi compresi quelli previsti; 1) all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; 2) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 3) al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 4) agli articoli 659, 1066 e 1068 del codice della navigazione; 5) al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; 6) al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; 7) agli articoli 1515, 1516 e 2797 del codice civile". La vendita dei beni mobili può essere effettuata telematicamente;
- h) l'articolo 110, è sostituito dal seguente:

"Art. 110.

1. Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorre dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti. I processi verbali eseguiti dall'ufficiale giudiziario o dal funzionario unep devono contenere l'orario di inizio e della fine delle operazioni eseguite";

i) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185.

1. Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso riferimento al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario.

2. Ogni disposizione di legge o disposizione contrattuale che fa riferimento all'ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita al funzionario unep coordinatore.

3. Agli ufficiali giudiziari dell'area II rimasti nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 21-*quater* della legge n. 132 del 6 agosto 2015 si applicano le disposizioni dell'articolo 106, secondo e terzo comma del presente decreto"».

3.0.3

[ZIZZA, DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *sostituire il comma 1 dell'articolo 2, con il seguente:*

"2. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4. Assicura la rotazione dei dipendenti nei servizi unep in conformità con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 90 del 6 novembre 2012 e successive modificazioni";

b) dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio e al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. Ogni disposizione della presente legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo.

3. Ogni disposizione di legge o disposizione contrattuale che fa richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

4. Le attività di indagini patrimoniali di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionali di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP"».

Art. 5

5.0.1

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 316-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. ? I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore.

2. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

2. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

2. L'ascendente, il fratello o la sorella al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice ordinario, del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma".

3. Il secondo comma dell'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

Dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad

entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, tranne che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e solo su richiesta da parte di uno dei due genitori.

Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un limitato tempo affidare i minori a terzi estranei.

All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio.

A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

4. Il primo comma dell'articolo 337-*quater* del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

5. Al primo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio", in fine aggiungere le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare".

6. Il secondo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che deve esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore abbia comunicato alcunché, il consenso si ritiene validamente acquisito.

Nel caso il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, ciascun genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore.

Il cambiamento di residenza senza il consenso da parte dell'altro genitore ovvero senza il provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del genitore"».

5.0.2

STEEANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis

(Concorso nel mantenimento)

Il primo comma dell'articolo 316-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore.

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».

5.0.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rapporti con gli ascendenti)

L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

2. ? L'ascendente, il fratello o la sorella al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice ordinario, del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma"».

5.0.4

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiunto il seguente

«Art. 5-bis.

(Provvedimenti riguardo ai figli)

Il secondo comma dell'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

Dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, tranne che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e solo su richiesta da parte di uno dei due genitori.

Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un limitato tempo affidare i minori a terzi estranei.

All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio.

A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare"».

5.0.5

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)

Il primo comma dell'articolo 337-*quater* del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore anche con modalità assistite"».

5.0.6

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. Al primo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio*", infine è aggiunta la seguente frase: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare".

2. Il secondo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile, è sostituito dal seguente: "Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che deve esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore abbia comunicato alcunché, il consenso si ritiene validamente acquisito.

Nel caso il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, ciascun genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore.

Il cambiamento di residenza senza il consenso da parte dell'altro genitore ovvero senza il provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del genitore"».

5.0.7

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.5-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri, si interpretano nel senso che le stesse trovano applicazione indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato».

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 370 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL "CASO PIZZOLATO"

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) richiama l'attenzione della Commissione ancora una volta - rifacendosi ai suoi precedenti interventi nelle sedute del 17 giugno 2015, 20 ottobre 2015, 11 gennaio 2017 e 15 febbraio 2017 (in quest'ultimo caso in sede di Commissioni riunite 2a e 6a) - sul caso del signore Henrique Pizzolato, ingiustificatamente estradato in Brasile quantunque già condannato e detenuto in Italia, rilevando che, a seguito della visita da parte dell'ambasciatore italiano in Brasile presso la struttura carceraria in cui lo stesso è detenuto, è emersa una situazione inquietante. Il cittadino italiano Pizzolato risulta detenuto in condizioni igienico-sanitarie disumane, in una cella cosiddetta "di punizione", insieme ad altre 11 persone. Deve essere chiaro che il Ministro della giustizia si dovrà assumere tutta la responsabilità politica di quanto accaduto e di quanto potrà accadere in questa drammatica vicenda.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa

all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 ([n. 387](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CASSON](#) (PD), ad integrazione della relazione illustrativa già svolta nella seduta di ieri, si sofferma su alcune disposizioni dello schema di decreto in titolo. In particolare, richiama l'attenzione sulle norme di cui agli articoli 3 e 4 che prevedono la cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento di illeciti amministrativi. Esprime quindi favore per la specificazione, nel testo in esame, dei requisiti e dei limiti per la semplificazione delle procedure in ordine alle notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede in un altro Stato. Inoltre si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Atto del Governo in esame che prevede modalità specifiche per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato per attività probatoria. Ritiene altresì importante la previsione di cui all'articolo 9 che - si tratta forse del primo precedente normativo al riguardo - prevede lo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità competenti degli Stati. Infine, si sofferma più ampiamente sul titolo III del provvedimento in titolo, relativo alle intercettazioni delle comunicazioni. E' prevista infatti un'articolata disciplina che distingue sulla base del luogo in cui si trova la persona sottoposta ad intercettazione, sulle modalità di esecuzione delle operazioni richieste secondo che le stesse avvengano con trasmissione in tempo reale dei risultati delle attività o mediante loro successiva trasmissione, sulla necessità o meno che lo Stato richiesto debba fornire assistenza tecnica. Sono quindi disciplinati nel dettaglio gli obblighi di informazione tra le diverse autorità giudiziarie.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) chiede al relatore delucidazioni in ordine al rapporto tra le disposizioni di cui all'articolo 13, che prevede l'audizione mediante video-conferenza della persona sottoposta ad indagini, ovvero dell'imputato, del testimone del consulente tecnico o del perito, e la previsione dell'articolo 15 che prevede anche l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica su richiesta di uno Stato parte. In particolare richiama l'attenzione sui possibili effetti che il ricorso a tale ultimo strumento potrebbe avere nell'ordinamento italiano che non lo prevede affatto.

Il RELATORE osserva che l'audizione mediante conferenza telefonica è prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 (articolo 11) entro limiti ben definiti; si può ricorrere alla conferenza telefonica solo qualora questa non risulti contraria ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Tuttavia riconosce che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo è lacunoso dal punto di vista delle garanzie relative alla figura del testimone.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) osserva che lo strumento della conferenza telefonica solleva perplessità soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza, in quanto esso risulta inadeguato per assicurare il rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie. Propone pertanto al relatore che, nella formulazione del parere, sia prevista una condizione nel senso di non prevedere l'applicazione della conferenza telefonica per l'audizione del testimone.

Dopo una breve precisazione del presidente [D'ASCOLA](#) in ordine all'ambito di applicabilità

della conferenza telefonica, il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che tale strumento pone altresì problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata, nonché di effettiva libertà nelle risposte del soggetto interrogato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce la propria contrarietà all'utilizzo della conferenza telefonica per l'audizione del testimone. Rileva anzi che, forse, sarebbe preferibile escludere del tutto la possibilità di far ricorso a tale strumento.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, in via ulteriore, risulta dubbia la necessità di fare ricorso a tale strumento per l'audizione di un testimone in quanto l'ordinamento italiano, per siffatte situazioni, già prevede lo strumento della videoconferenza.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che, mentre è ormai consolidato il ricorso allo strumento della videoconferenza, occorre meglio specificare i limiti di applicabilità della conferenza telefonica, ove si decida di consentire il ricorso allo stesso su richiesta di uno Stato parte.

Il presidente [D'ASCOLA](#) richiama l'attenzione anche sul fatto che, utilizzando lo strumento della conferenza telefonica, potrebbero sorgere incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio, e si prosegue nella trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 24 gennaio e del 7 febbraio e riferiti al disegno di legge n. 2566, assunto come testo base nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il disegno di legge n. 2566 - così come approvato dalla Camera e come emerge dai lavori preparatori - si pone come obiettivo quello di assicurare una più certa perseguibilità per i reati di atti sessuali nei confronti di minori di età compresa tra i dieci e i quattordici anni, i quali oggi non verrebbero perseguiti in quanto i genitori avrebbero paura di presentare denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, in quanto sarebbe necessario attivare la "lunga" procedura della nomina del curatore speciale. Al fine di raggiungere tali circoscritti obiettivi si ritiene di introdurre la procedibilità di ufficio per tutti le ipotesi di cui all'articolo 609-

quater del codice penale, con la conseguente riconduzione a tale nuova disciplina anche di ipotesi diverse da quelle asseritamente considerate dai proponenti. A tale riguardo sottolinea altresì che, per quanto riguarda la nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale, tale procedura non è affatto lunga ma può durare un periodo di tempo estremamente breve; in secondo luogo, in molte ipotesi di atti sessuali compiuti a danno di minorenni già oggi il codice penale prevede la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale. Infine, sottolinea quell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza penale (tra le altre si veda Cassazione penale sez. III n. 32339 del 2015) secondo il quale, nelle ipotesi in cui il reato di prostituzione minorile di cui al primo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale concorra con quello di atti sessuali con minorenne, in ragione della differente oggettività giuridica delle fattispecie criminose nonché per la diversità degli elementi costitutivi, la disciplina sulla procedibilità d'ufficio prevista per il primo reato finisce inevitabilmente per attrarre anche la perseguibilità del reato di atti sessuali con minorenni e, quindi, anche in questo caso la situazione risulta già regolamentata. Conseguentemente, l'intervento normativo in oggetto appare corrispondere ad una dubbia necessità e comunque dovrebbe avere un ambito di applicazione molto più circoscritto e limitato di quanto non sia invece previsto dal disegno di legge n. 2566. Chiede infine ai membri della Commissione se sarebbero disponibili sempre e comunque ad esporre i propri figli minorenni alla partecipazione ad un processo penale, qualora gli stessi risultassero vittime delle condotte in questione; chiede poi di riflettere sull'impatto che questo avrebbe nei confronti dei minori specie in piccoli comuni, data l'ampia diffusione che la notizia potrebbe avere in quelle realtà territoriali. In queste circostanze, il mantenimento della previsione della procedibilità a querela acquista un rilievo di garanzia ancora più stringente, in quanto attiene non soltanto alla tutela della persona offesa ma di tutte le persone e le famiglie che sono coinvolte nella vicenda, trattandosi di atti sessuali che si compiono con il consenso della persona offesa. Per tali ragioni esprime profonde perplessità sia sulla generale impostazione di fondo del disegno di legge n. 2566, sia sull'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice che aggiunge una lettera c) all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge medesimo introducendo un ulteriore comma all'articolo 609-*septies* con il quale si prevede la procedibilità a querela se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso da un minorenne, facendo salva la procedibilità d'ufficio per gli atti sessuali compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) dichiara che l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, come emerge chiaramente dai lavori preparatori ed in particolare dall'ampio dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, è assolutamente condivisibile e va salvaguardata. E' necessario in particolare assicurare risposte forti contro atti che ormai non appartengono più alla sfera della moralità pubblica, ma sono considerati comportamenti contrastanti con la libertà personale dei soggetti coinvolti. Per tale ragione è assolutamente necessario colmare un vuoto di tutela dell'ordinamento - come anche testimoniato da alcune significative pronunce della giurisprudenza di legittimità - che si determina anche nelle ipotesi di prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, ed in particolare nelle ipotesi in cui, non ricorrendo le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento alla prostituzione, previste invece al primo comma dello stesso articolo 600-*bis*, l'atto sessuale commesso ai danni di minori di età compresa tra i dieci e quattordici anni, anche se in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità, è procedibile a querela, essendo prevista la procedibilità d'ufficio solo se il predetto reato sia commesso ai danni di un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Anche tenuto conto di tali considerazioni giudica quindi opportuno ritirare il proprio emendamento 1.100, ritenendo preferibile mantenere inalterata la formulazione del testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (Ncd-CpE)) dichiara dunque decaduti tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 testé ritirato dalla relatrice.

Prende la parola il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) per esprimere il proprio dissenso rispetto alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Ginetti ed in particolare osservando che, soprattutto quando l'atto sessuale è compiuto tra soggetti entrambi minorenni, è necessario demandare alla autonoma valutazione dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale se attivare o meno lo strumento della querela. E' in questo modo, infatti, che è possibile compiutamente assicurare una garanzia dei diritti individuali di tutte le persone coinvolte, ivi compresa la persona offesa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), concordando con le considerazioni svolte dal senatore Palma, ammonisce sul pericolo di introdurre normative eccessivamente punitive che non tengono adeguatamente conto dell'esigenza altrettanto importante di tutelare la sfera di incolumità, anche psicologica, dei minori e di tutte le persone coinvolte nelle vicende in questione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) auspica una rapida conclusione dell'esame in Commissione, al fine di consentire all'Aula di poter definire i punti controversi che attengono ad argomenti molto delicati e complessi e sui quali appare senz'altro opportuno un confronto aperto. Infatti sia i sostenitori dell'esigenza di assicurare la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, sia quelli che sostengono una posizione diversa adducono argomentazioni non prive di pregio e quindi meritevoli di considerazione.

Dopo un breve intervento del senatore [MINEO](#) (*Misto-SI-SEL*) - volto ad evidenziare la serietà dei punti problematici affrontati dai senatori Palma, Caliendo e Falanga invitando ad una riflessione in ordine a possibili rischi di un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sulla procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di atti sessuali con minorenni - il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), in sede di illustrazione del disegno di legge in titolo, rammenta che il testo - come licenziato dal Senato in prima lettura - si componeva di un articolo unico, il quale inseriva nel Testo Unico sull'edilizia un nuovo articolo 44-*bis*. La nuova disposizione individuava 11 criteri di priorità calibrati su parametri di varia natura, ai quali il pubblico ministero (individuato quindi come organo preposto all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna per illeciti edilizi) doveva attenersi nell'esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 44 del Testo Unico sull'edilizia.

La proposta di legge è stata ampiamente modificata dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge risulta, nella formulazione all'esame della Commissione, composto di quattro articoli. L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità

per l'esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione (articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, cosiddetto Codice del paesaggio).

Come è emerso anche nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia della Camera l'individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica.

Nella determinazione dei criteri di priorità, il Pubblico Ministero dovrà dare adeguata considerazione: agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, la priorità dovrà essere attribuita - di regola - agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

I successivi articoli sono stati introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 2 modifica l'articolo 41 Testo Unico sull'edilizia relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative.

La disposizione conferma che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione; la norma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni. In ogni caso le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.

L'articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti.

Il RELATORE rimette infine alla valutazione della Commissione l'opportunità - previo eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni - di mantenere o meno l'impostazione sottesa alle significative modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio, e si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) illustra gli emendamenti 1.39 e 1.40 che sono strettamente connessi agli emendamenti 1.5 e 1.6.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia l'intenzione di presentare un nuovo ulteriore emendamento relativo all'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge n. 2284.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (Ncd-CpE)*) avverte che si intende rinunciata l'illustrazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1119-B\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al*

codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La relatrice, senatrice [FILIPPIN](#) (PD) preannuncia che intende presentare nuovi ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1119-B](#)

G/1119-B/1/2
[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1119- B
premessi che:

L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa prevedendo, in particolare, l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 1, la cui rubrica reca «Definizione di stampa o stampato», con il quale si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche *on line* registrate presso le cancellerie dei tribunali;

osservato che:

nello stesso articolo è stata novellata anche la disciplina del diritto di rettifica prevedendo che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione;

considerato che:

il provvedimento in esame disciplina specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche *on line*, precisando che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta, come per i quotidiani cartacei, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL, ovvero l'*Uniform Resource Locator*, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata *on line*;

tenuto inoltre conto del fatto che il provvedimento sottoposto al nostro vaglio ha meritoriamente previsto, in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, il fatto che l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e che il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e che della stessa procedura può avvalersi l'autore

dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene rispettato.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di disporre eventuali ulteriori iniziative volte ad adottare le opportune misure per inserire, tra le indicazioni obbligatorie, il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente. In particolare i giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina: il luogo e l'anno della pubblicazione; il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, il nome del referente responsabile alla presa in carico delle richieste di rettifica, con la specificazione che gli obblighi di pubblicità si applicano anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata. Si richiede ciò perché tali indicazioni consentirebbero, all'utente che ritenga di avvalersi del diritto di rettifica, la possibilità di conoscere facilmente e, soprattutto, immediatamente, a chi e in che modo egli possa rivolgere la richiesta di godimento del diritto di rettifica.

Art. 1

1.1

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. ? L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? (*Indicazioni obbligatorie*). ? Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

1.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «modalità di accesso al sito internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche» con la seguente: «rilevanza».

1.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera e), al primo periodo sopprimere le parole: «non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta», e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «pubblicata, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, sull'edizione on line di», con le seguenti: «effettuata su».

1.4

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «della multa» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto della capacità reddituale del condannato;».

1.5

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».

1.6

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».

1.7

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000» sono sostituite dalle seguenti: «da 1000».

1.8

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [CASSON](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

5-ter. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

5-quater. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

5-quinquies. Nei casi in cui il giudice dichiara l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter, condanna il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subito e di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Il querelante è altresì punito con l'ammenda di euro da 100 a 1.000 da versare alla cassa delle ammende.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 3;*

b) *sopprimere l'articolo 5.*

Art. 2

2.1

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto il seguente comma:

«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.3

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.4

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.0.1

[BATTISTA](#), [ERAVEZZI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ORELLANA](#), [PANIZZA](#), [ROMANO](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo di stampa, nel *blog* o nella piattaforma di rete sociale, ritenute lesive dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet, ai gestori dei *blog*, alle piattaforme di reti sociali e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti *internet*, ai gestori dei *blog*, alle piattaforme di reti sociali e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO.GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.4

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.5

[ANITORI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

Art. 3.

Art. 3

3.1

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma in favore della cassa delle

ammende, determinata in via equitativa e comunque non inferiore a 1.000 euro».

3.2

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

3.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

3.4

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: «può altresì condannare» con le seguenti: «altresì condanna».

3.5

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [MUSSINI](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «della cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di sostegno alle spese legali, istituito presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana».

3.6

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, sono aggiunte, infine, le parole: «proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante».

Art. 5.

Art. 5

5.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, delle testate giornalistiche on-line o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

5.2

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «testate giornalistiche on line» sono aggiungete le seguenti: «registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi, o messi in rete dalle stesse redazioni».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
371ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 ([n. 387](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) dà conto di uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma tuttavia più nel dettaglio sulla raccomandazione relativa all'articolo 15 dello schema di decreto legislativo in titolo, che dispone in materia di conferenza telefonica. Lo schema di parere in esame raccomanda al Governo di eliminare il riferimento alla figura del testimone in ordine all'applicazione dello strumento della conferenza telefonica e di limitare l'utilizzo delle informazioni assunte mediante il predetto strumento solo alle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente. Ciò in ragione delle conseguenze problematiche che il ricorso alla conferenza telefonica potrebbe avere dal punto di vista delle garanzie di alcuni diritti fondamentali, come il diritto di difesa e del contraddittorio. Peraltro si dichiara disponibile a trasformare tale osservazione in condizione ove lo richieda la maggioranza della Commissione.

Dopo che i rappresentanti dei Gruppi in Commissione si sono dichiarati favorevoli ad una riformulazione come condizione del rilievo sopra richiamato nel senso testé indicato dal relatore, lo schema di parere come modificato e pubblicato in allegato al resoconto, previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente **D'ASCOLA** comunica che è riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1978, che è fissato a domani 2 marzo alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Interviene il senatore **FALANGA** (ALA-SCCLP) che sollecita una celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge in titolo. In particolare chiede che sia fissato a breve il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente **D'ASCOLA** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 6 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli*

[\(1227\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1229\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*

[\(1230\)](#) *Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1245\)](#) *MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1383\)](#) *Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre 2016.

Su richiesta del senatore [LUMIA](#) (PD) e, previo accordo degli altri rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a lunedì 20 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL SENATORE FALANGA

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) comunica che nella giornata di domani sarà interrogato dalla Procura della Repubblica di Roma a seguito della querela per diffamazione a mezzo stampa, presentata, nei suoi confronti, dall'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati. L'onorevole Ferranti sarebbe stata offesa dalle dichiarazioni che egli ha reso in una intervista alla stampa sul fatto che il disegno di legge che disciplina i rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116 e connessi), approvato dal Senato circa tre anni fa, è stato insabbiato nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Ebbene,

tali dichiarazioni ripropongono il contenuto di quanto già più volte affermato sia in sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, sia nell'ambito dei lavori della Commissione stessa, e, pertanto, sono riconducibili alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in relazione al loro nesso con l'esercizio della funzione parlamentari: tale principio - come noto - è stato costantemente ribadito anche dalla Corte costituzionale (cfr., per tutte sentenze nn. 1150 del 1988, 265 del 1997 e 10 e 11 del 2000).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), dopo aver espresso solidarietà al senatore Falanga, ironicamente chiede se l'onorevole Ferranti non sia stata a sua volta querelata dal Presidente della regione Puglia Emiliano, per le dichiarazioni che l'onorevole Ferranti ha reso alla stampa in ordine alle mancate dimissioni dalla magistratura da parte dello stesso Presidente Emiliano, che è, ora, candidato alla carica di segretario del Partito Democratico

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in via preliminare esprime la propria solidarietà al senatore Falanga; quindi si dice disponibile a testimoniare, ove necessario, che le dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Falanga hanno riproposto il contenuto di quanto quest'ultimo ha più volte detto sia in sede di Commissione, sia in sede di Ufficio di Presidenza della medesima. Sottolinea inoltre che il citato disegno di legge sui rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116) è stato accompagnato, sin da quando è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, da voci di corridoio sulle varie modifiche che dovevano essere apportate al testo approvato dal Senato.

Infine interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che esprime a sua volta solidarietà al senatore Falanga.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2284 e connessi (Modifiche al codice di procedura civile), n. 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli), n. 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori biologici) svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 387**

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016;
che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";
che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;
che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonché ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);
che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della

Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito

processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare *"il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento"* (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999);

rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiesta può

rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato; che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.
2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art. 14-bis. (*Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";
- c) si raccomanda, in ordine all'articolo 15:
 1. di sopprimere, al comma 1, le parole "del testimone";
 2. di sopprimere, al comma 2, le parole "il testimone";
 3. di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente".
- d) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (*Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato*) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la

medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016;
che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";
che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;
che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonché ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire

esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);

che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l' esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare *"il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento"* (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999);

rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a

norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiesta può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato;

che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 15:
 - 1. al comma 1 siano soppresse le parole "del testimone,";
 - 2. al comma 2 siano soppresse le parole "il testimone,";
 - 3. dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente";

e con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.
- 2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art. 14-bis. (*Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";

c) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (*Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato*) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato."

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 410 (pom.) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017
410ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato

[\(740\)](#) STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie [\(836\)](#) D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione [\(1096\)](#) BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato [\(1184\)](#) CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. [\(1374\)](#) DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali [\(2135\)](#) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) presenta l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato al resoconto, volto a sostituire interamente la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in materia di tribunali per i minorenni.

Si apre quindi un dibattito.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice sulla riorganizzazione dei tribunali dei minorenni, osserva che il Governo ha comunque appena comunicato di ritenere preferibile lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge n. 2284, concernenti la riorganizzazione e le funzioni dei tribunali dei minorenni. Preannuncia, quindi, che il Gruppo del Partito Democratico appoggerà questo orientamento senza riserve, auspicando che l'esame del disegno di legge in questione possa essere concluso entro la fine della legislatura; cionondimeno non potrà essere trascurata la riforma dei tribunali dei minorenni che è opportuno sia esaminata attraverso un *iter* autonomo.

La RELATRICE auspica comunque che i membri della Commissione prendano visione del contenuto del nuovo emendamento 1.1000; in ogni caso preannuncia che il contenuto del predetto emendamento confluirà in un disegno di legge a propria firma, qualora dovesse essere approvato lo stralcio della materia *de qua*.

Il senatore [MINEO](#) (Misto-SI-SEL) osserva che occorrerebbe individuare una strada alternativa a quella dello stralcio per proseguire l'esame della riforma dei tribunali dei minorenni, in ordine alla quale, peraltro, è forte la domanda sociale.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) ricorda che la Commissione nella prima parte della legislatura aveva avviato l'esame di alcuni disegni di legge sulla riforma del diritto di famiglia (nn. 194, 595 e 1238) nel quale potrebbe confluire altresì l'esame del nuovo disegno di legge sui tribunali dei minorenni preannunciato dalla relatrice.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva che queste valutazioni potranno essere oggetto di approfondimento senz'altro alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GINETTI](#) (PD) chiede alcune delucidazioni alla Presidenza in ordine allo stato dell'arte di alcuni disegni di legge, per i quali ella stessa è relatrice, che sono già stati approvati dalla Camera dei deputati (A.S. n. 2566 e A.S. n. 2519, in tema di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne) ovvero che sono in fase di esame avanzato in Commissione (A.S. n. 2683, A.S. n. 2441 e A.S. n. 638, sui cosiddetti matrimoni forzati).

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state affrontate queste ed altre simili questioni afferenti alla sospensione dell'esame in Commissione di diversi disegni di legge per i quali manca il parere della Commissione bilancio. Preannuncia a tale riguardo il prossimo invio di una lettera al Presidente della Commissione bilancio con la richiesta che quest'ultima si pronunci quanto meno sui disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati e in corso d'esame in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(2864\)](#) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(514\)](#) *DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

[\(646\)](#) *GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(1046\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(2632\)](#) *LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (PD) illustra i provvedimenti in titolo che sono tutti volti a tutelare i beni d'interesse culturale e, più in generale, il patrimonio culturale, recando delle modifiche alla normativa vigente. In particolare il disegno di legge n. 514, d'iniziativa del senatore De Poli, reca modifiche all'articolo 639 del codice penale; il disegno di legge n. 646 d'iniziativa dei senatori Giro, Liuzzi ed altri contiene una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Il disegno di legge n. 1046, d'iniziativa dei senatori Marcucci, Zanda e Casson, oltre a contemplare disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, indicando una serie di criteri e principi direttivi. La proposta legislativa, Atto Senato n. 2632, d'iniziativa dei senatori Liuzzi e Bruni, contiene una delega al Governo per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché per la introduzione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione preventiva del patrimonio culturale. Poi il disegno di legge n. 2864, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, è più direttamente incisivo nella materia *de qua*, essendo volto a modificare la normativa vigente senza alcuna delega al Governo. Esso si compone di sette articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale inserendovi tra i delitti il titolo VIII- *bis* "dei delitti contro il patrimonio culturale", al quale sono riconducibili alcune nuove fattispecie penali: furto di beni culturali (articolo 518-*bis*); appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter*); ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater*); riciclaggio di beni culturali (articolo 518-*quinqüies*); illecita detenzione di beni

culturali (articolo 518-*sexies*); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*septies*); uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*opties*); danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*novies*); devastazione e saccheggio di beni culturali (articolo 518-*undecies*); contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*duodecies*); attività organizzate per un traffico illecito di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*). Il nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale prevede inoltre un'aggravante da applicare a qualsiasi reato concernenti beni culturali o paesaggistici, che rechi un danno grave nell'esercizio di un'attività professionale (articolo 518-*quinquiesdecies*). E' previsto inoltre la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-*sexiesdecies*); la confisca penale e obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato (articolo 518-*septiesdecies*); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero. E' prevista poi una contravvenzione che punisce con l'arresto fino a due anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno, apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (nuovo articolo 518-*quaterdecies* del codice penale), nell'elenco dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale. L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura. L'articolo 4 modifica il decreto-legislativo n. 231 del 2001 prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i reati contro il patrimonio culturale siano commessi a vantaggio delle stesse. L'articolo 5 abroga alcune disposizioni con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale. In particolare nel codice penale sono abrogati l'articolo 639, l'articolo 733 e l'articolo 734. Nel codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179. L'articolo 6 reca invarianza finanziaria della riforma.

Infine l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Prospetta fin da ora l'opportunità che il disegno di legge n. 2864 testé illustrato possa essere assunto come testo base per il prosieguo dell'esame, in quanto reca una disciplina più ampia ed articolata nella materia *de qua*.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) chiede fin da ora che nella prossima seduta utile il relatore, anche mediante un supplemento di relazione, si soffermi più nel dettaglio sulla definizione di "patrimonio culturale".

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE IN MATERIA DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un apposito Affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla cura dell'infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli Istituti penitenziari, nonché

sulla revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2284](#)

Art. 1

1.1000

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto all'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni:

1. istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, assicurando che l'attività dell'Ufficio sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età ed alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti allo stesso;
2. prevedere che presso ciascun tribunale circondariale sia costituita un'articolazione monocratica dell'Ufficio del Giudice di cui al numero 1), alla quale siano assegnati uno o più magistrati componenti la predetta sezione;
3. istituire l'Ufficio di cui al numero 1) sul modello della sezione specializzata lavoro prevedendo che i magistrati siano assegnati all'Ufficio a seguito di concorso bandito dal C.S.M., che siano assegnati ad esso in via esclusiva, che esercitino le funzioni in via esclusiva e con insussistenza del divieto di permanenza ultradecennale;
4. prevedere che presso il tribunale distrettuale l'Ufficio operi anche in composizione monocratica e con competenza limitata al circondario del medesimo tribunale relativamente agli affari di cui al numero 9);
5. prevedere che l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1) giudichi:
 - 5.1.1) in sede distrettuale, in composizione collegiale integrata da un componente esterno laico scelto tra laureati in pedagogia, psicologia, medicina e chirurgia con specializzazione in psichiatria o neuropsichiatria infantile, scienze del servizio sociale, dotato di comprovata esperienza almeno decennale, nelle materie indicate al n.11);
 - 5.1.2) in sede distrettuale, in ambito penale minorile, in composizione collegiale integrata da due componenti esterni laici, come prevista dall'ordinamento giudiziario per le funzioni esercitate dagli organi giudiziari di cui all'art. 2 Decr. Pres. Rep. 22 settembre 1988, n.448, esercitando la giurisdizione in ogni procedimento penale attualmente attribuito al tribunale per i minorenni secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al predetto decreto;
 - 5.1.3) in sede distrettuale, in composizione collegiale non integrata nelle materie indicate al n.10);
 - 5.1.4) in sede circondariale, in composizione monocratica;
6. quanto ai procedimenti in sede di appello contro i provvedimenti emessi dall'Ufficio del Giudice di cui ai numeri 5.1.1), 5.1.2), 5.1.3) e 5.1.4) dettare una disciplina che preveda l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la persona, le relazioni familiari e i minorenni per la trattazione dei procedimenti in appello, con integrazione di componenti laici per le materie attribuite alla sezione distrettuale di cui al n. 10) e per i procedimenti penali minorili; prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un

collegio specializzato;

7. istituire nelle procure della Repubblica presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni, secondo il modello previsto dagli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a cui sono attribuite, in via esclusiva, le competenze di cui al numero 13), da esercitarsi anche presso le articolazioni circondariali dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto; prevedere l'individuazione, presso le procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche in materia; prevedere che per l'esercizio delle attribuzioni in sede circondariale possano essere delegati, per il compimento di specifici atti, i magistrati addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario; prevedere che i magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni siano addetti esclusivamente alle predette funzioni;

8. prevedere che in primo grado siano decisi nella composizione monocratica a norma dei numeri 5.1.4) e 4) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni ed al tribunale ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, salvo che non siano già espressamente attribuiti alla competenza dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in sede distrettuale, quali:

8.1) i procedimenti sulla crisi della coppia, quali separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, risoluzione del contratto di convivenza e convivenze di fatto;

8.2) le azioni sulla validità del matrimonio, dell'unione civile e dei contratti di convivenza;

8.3) i procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile;

8.4) le azioni di risarcimento del danno per illeciti connessi alle relazioni di convivenza e familiari;

8.5) i procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di famiglia, nonché quelli previsti dalla legge n. 76 del 2016 e relative opposizioni;

8.6) i procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni, nonché quelli di cui agli articoli 316-bis e quelli in materia di alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile;

8.7) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

8.8) i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti ed altri familiari;

8.9) i procedimenti di adozione dei maggiorenni;

8.10) i procedimenti relativi agli atti dello stato civile;

8.11) i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

9. prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, in composizione collegiale non integrata di cui al numero 5.1.3), i reclami sui provvedimenti provvisori emessi dal giudice monocratico nei procedimenti in materia di separazione e divorzio e in materia di filiazione fuori dal matrimonio all'esito della prima comparizione personale delle parti e quant'altro previsto al n.9; la sottrazione internazionale di minori; i procedimenti di cui alla legge n. 164 del 1982; i procedimenti di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico sull'immigrazione; i procedimenti per l'apertura e la gestione della tutela dei minori stranieri non accompagnati e i procedimenti relativi ai minori richiedenti protezione internazionale; alla trattazione dei procedimenti di cui al presente numero, fatta eccezione per i reclami, procede il giudice istruttore;

10. prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in composizione collegiale integrata di cui al n. 5.1.1):

10.1) i procedimenti di cui all'articolo 330, 332 e 333 del codice civile, quest'ultimo inteso come tutti i casi in cui viene limitata, di fatto, la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori;

- 10.2) tutti i procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184;
- 10.3) i procedimenti di adozione dei minorenni;
- 10.4) i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge-27 maggio 1935, n. 835;
- 10.5) i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

11.prevedere che quando sono in corso, dinanzi all'Ufficio distrettuale i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, e dinanzi all'articolazione monocratica il giudizio di separazione o divorzio o il giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, l'intera causa sia rimessa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice rimettente; la trattazione dei procedimenti di cui al numero 10) è collegiale ma per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato uno componente togato, ove opportuno unitamente al componente laico; quando il procedimento è rimesso al collegio dal Giudice monocratico della articolazione circondariale, l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;

12. prevedere che, quando il giudice monocratico dell'articolazione circondariale e del distrettuale, innanzi al quale pendono procedimenti di separazione o divorzio o procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, ritiene che sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, acquisito il parere del pubblico ministero, rimette l'intera causa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice remittente, ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti; per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato un componente togato, unitamente - ove opportuno - al componente laico; l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;

13. attribuire in via esclusiva alla competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero istituito nelle procure della Repubblica presso i tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni di cui al numero 1) le competenze in materia di esercizio dell'azione penale minorile, di esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, il ruolo di parte nei procedimenti civili minorili e l'intervento ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile nonché le competenze di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; e tutte le altre attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 8), 9), 10) e nei procedimenti penali attualmente di competenza del tribunale per i minorenni; prevedere l'esclusività delle funzioni dei magistrati assegnati;

14. disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni, sia in sede distrettuale che circondariale, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e degli altri soggetti vulnerabili ed alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e favorendo il ricorso alla mediazione familiare, ed in particolare secondo i seguenti criteri:

14.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti consensuali di separazione e divorzio e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

14.1.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

14.1.2) la comparizione davanti giudice monocratico il quale, ravvisati i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniquale ritenuto necessario, omologa le condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio ovvero emette la sentenza di divorzio congiunto o di scioglimento dell'unione civile;

- 14.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale, in materia di filiazione fuori del matrimonio e di responsabilità genitoriale la quale preveda:
- 14.2.1) nella eventuale fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al Pubblico Ministero presso l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
- 14.2.2) il procedimento secondo un modello bifasico, che preveda una fase sommaria, per provvedere ? se necessario - in via anticipatoria ovvero per l'assunzione di provvedimenti da adottare in via di urgenza, ed una fase di merito, secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge ma adattabile alla fattispecie concreta;
- 14.2.3) introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria; svolgimento di un'udienza di comparizione delle parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso; notifica del ricorso da effettuarsi 30 giorni prima dell'udienza; termine a difesa di 10 giorni prima dell'udienza; l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età;
- 14.2.4) proposizione delle domande e allegazione dei fatti e dei documenti negli atti introduttivi;
- 14.2.5) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione, di divorzio, o scioglimento dell'unione civile sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;
- 14.2.6) svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale:
- 14.2.6.1) ascolta le parti, assistite dai loro difensori;
- 14.2.6.2) ascolta il minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-bis del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in apposita udienza successiva, assicurando la videoregistrazione dell'ascolto, con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e diritto del difensore del minore di partecipare all'ascolto;
- 14.2.6.3) nomina un curatore speciale, se del caso avvocato, in caso di conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ai fini dell'integrazione del contraddittorio e nomina d'ufficio un difensore tecnico ove il curatore non si costituisca o non vi provveda;
- 14.2.6.4) tenta la conciliazione tra le parti, laddove richiesto;
- 14.2.6.5) adotta i provvedimenti urgenti o comunque provvisori, sinteticamente motivati;
- 14.2.6.6) dispone per il prosieguo e fissa un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, l'allegazione di fatti nuovi e la deduzione di prove ed un termine per la replica, termini decadenziali in materia di diritti disponibili
- 14.2.7) quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo in particolare:
- 14.2.7.1) l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;
- 14.2.7.2) la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c, davanti alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale, in diversa composizione qualora siano reclamati provvedimenti collegiali, ovvero in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, qualora sia reclamato un provvedimento di giudice monocratico;
- 14.2.7.3) l'ultrattività dei provvedimenti provvisori;
- 14.2.7.4) la modificabilità e revocabilità, nel giudizio di merito, dei provvedimenti provvisori in caso di modifiche sopravvenute della situazione di fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti reclamabili davanti alle sezioni specializzate in composizione collegiale;
- 14.2.7.5) la facoltà per i servizi alla persona o le forze dell'ordine di adottare, prima dell'apertura del procedimento, provvedimenti urgenti di allontanamento del minore o del soggetto vulnerabile in caso di grave pericolo alla sua incolumità con obbligo di comunicazione immediata al Pubblico Ministero

presso l'Ufficio del Giudice per la persona e la famiglia, il quale entro le successive 48 ore deve formulare richiesta al Giudice nell'articolazione monocratica circondariale ai fini della conferma, della modifica o della revoca del provvedimento; prevedere che il giudice nomini difensori d'ufficio alle parti; prevedere che il Giudice monocratico, sentite le parti le parti interessate, adotti i provvedimenti necessari entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del P.M; reclamabilità del provvedimento del giudice monocratico;

14.2.8) quanto alla fase istruttoria, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, riconoscimento del pieno diritto alla prova delle parti secondo i seguenti principi:

14.2.8.1) concentrazione dell'istruzione probatoria, sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei consulenti;

14.2.8.2) obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

14.2.8.3) disciplinare l'apporto dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, con salvaguardia, in sede processuale, dei diritti di difesa e del contraddittorio, mediante partecipazione alla fase di indagine psico-socio-ambientale di un esperto eventualmente designato da ciascuna delle parti;

14.2.8.4) riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con adozione di un unico modello di cui all'articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, con eliminazione del limite del 50 per cento, previsti ai commi 6 e 7;

14.2.8.5) riordino della disciplina dei poteri di indagine del giudice, con riferimento agli articoli 155-quinquies e 155-sexies c.p.c. e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

14.2.9) quanto alla fase decisoria, prevedere che il giudice inviti le parti a concludere, fissando termini per la presentazione di memorie conclusionali e per la relativa replica;

14.2.10) prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

14.2.11) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza, prevedendo in particolare:

14.2.11.1) la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento per l'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali provvisori ed urgenti o comunque interinali ovvero del giudice di primo grado per i provvedimenti di carattere definitivo;

14.2.11.2) la disciplina dell'affidamento dei minorenni a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

14.2.11.3) una norma generale sull'attuazione delle misure esecutive, provvisorie e definitive, che assicuri una regolamentazione del processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

14.2.11.4) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, quali quelle già previste dagli articoli 709-ter e 614-bis del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che possono dare luogo a sanzioni, determinate in un minimo ed un massimo, applicate dal giudice;

14.2.12) quanto alla fase di impugnazione, prevedere la disciplina delle impugnazioni secondo i seguenti criteri:

14.2.12.1) disciplina speciale del procedimento di appello avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito, derogando alle previsioni di cui agli articoli 342, 345 e 348-bis del codice di procedura civile, ad eccezione dei diritti disponibili, ed applicando i termini ordinari;

14.2.12.2) disciplina ordinaria del procedimento per il ricorso in cassazione, e applicazione dei termini ordinari;

14.2.12.3) diverso termine di impugnazione pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del

- provvedimento, da effettuarsi a cura degli uffici giudiziari, nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale di minori;
15. sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;
16. prevedere che i magistrati assegnati all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, i magistrati dell'ufficio del Pubblico Ministero di cui al numero 8) siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura, anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le Università e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni in materia di famiglia e minori; prevedere anche per i componenti laici, con la funzione di integrare i collegi di cui al numero 5.1.1, l'obbligo formativo annuale per l'ingresso e la permanenza nella funzione, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo; prevedere l'organizzazione da parte della Scuola superiore della magistratura di specifici corsi di formazione per l'ingresso e la permanenza nella funzione di magistrato del tribunale della famiglia e della persona di cui alla presente lettera, aventi come obiettivo l'acquisizione delle conoscenze necessarie per il migliore esercizio delle funzioni;
17. prevedere la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni della presente lettera, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione di tali risorse, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla scorta di criteri predeterminati per la valutazione delle attitudini specifiche del magistrato per il conferimento delle funzioni di giudice o pubblico ministero presso l'ufficio del Giudice della persona, le relazioni familiari e i minorenni, tenendo conto dell'esercizio attuale di attività giurisdizionale nel settore in via esclusiva o prevalente, e in subordine dell'esercizio pregresso per almeno cinque anni e della partecipazione a specifici corsi di formazione in materia;
18. prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 15), salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;
19. prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 5), con le funzioni di presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia ed i minori ed il procuratore aggiunto abbiano, su delega del Presidente, la rappresentanza esterna del medesimo Ufficio in relazione alle materie attribuite all'Ufficio;
20. prevedere che nella copertura dei posti di organico presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e la relativa procura della repubblica presso il medesimo ufficio sia data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione;
21. prevedere che per la copertura dei posti di organico presso i tribunali costituiti in più sezioni, sia la

richiesta che la pubblicazione dei posti disponibili siano effettuate, su base nazionale, con espresso riferimento alle esigenze di assegnazione dei magistrati alle sezioni incaricate della trattazione esclusiva delle controversie devolute alla competenza del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, apportando le modifiche necessarie alla disciplina relativa alla assegnazione dei magistrati alle sezioni; dovrà essere data altresì la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione;

22. prevedere che il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, nell'articolazione circondariale in composizione monocratica di cui al n. 5.1.4) sia in possesso di specifica esperienza pluriennale, sulla scorta dei criteri predeterminati di cui al n. 17);

23. prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

24. prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio distrettuale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

25. prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie, anche sulla scorta dei criteri per l'attribuzione dei posti di organico di cui al numero 20 e 21.

